



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 535

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 18 febbraio 2016

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni congiunte

13^a (Territorio, ambiente, beni culturali) e 14^a (Politiche dell'Unione europea-Senato) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e XIV (Politiche dell'Unione europea-Camera):

Plenaria *Pag.* 11

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali) e 5^a (Bilancio):

Plenaria *Pag.* 13

Commissioni permanenti

5^a - Bilancio:

Plenaria *Pag.* 183

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 187

10^a - Industria, commercio, turismo:

Plenaria » 210

12^a - Igiene e sanità:

Plenaria » 214

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 173) » 228

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:	
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 229
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 51)</i>	» 231

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:	
<i>Plenaria (1^a antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i> 232
<i>Plenaria (2^a antimeridiana)</i>	» 233
<i>Ufficio di Presidenza</i>	» 253
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:	
<i>Plenaria</i>	» 261
Per la sicurezza della Repubblica:	
<i>Plenaria</i>	» 263
Per la semplificazione:	
<i>Ufficio di Presidenza</i>	» 264

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 18 febbraio 2016

Plenaria

91ª Seduta

Presidenza del Presidente

STEFANO

La seduta inizia alle ore 11,35.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 13) Domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del senatore Domenico De Siano

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 21 gennaio 2016 e proseguito nella seduta del 16 febbraio 2016.

Il PRESIDENTE relatore fa preliminarmente presente sul piano metodologico, che nell'istruttoria della richiesta di arresti domiciliari in questione tutte le valutazioni debbono essere circoscritte nel perimetro dei poteri della Giunta che, per un principio di separazione dei poteri, non possono sostanzarsi in un giudizio di riesame di identica portata rispetto a quello contemplato dall'articolo 309 del codice di procedura penale, spettante all'esclusiva competenza del cosiddetto Tribunale della libertà, né, tanto meno, può connotarsi secondo modalità concrete atte a farlo assurgere ad un improprio quarto grado di giudizio per le misure cautelari, aggiuntivo rispetto al predetto secondo grado ed alla fase processuale successiva dinanzi alla Corte di Cassazione.

Il relatore ritiene pertanto imprescindibile l'attenersi rigorosamente a tale impostazione metodologica, senza sconfinare in campi riservati all'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria, atteso che tale approccio consentirebbe alla Giunta di assumere un ruolo «giurisdizionale» improprio.

prio, suscettibile di sovrapporsi indebitamente con quello spettante al Tribunale del riesame, come pure con quello spettante alla Corte di Cassazione ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione. Peraltro, ciò si porrebbe in contrasto con il profilo funzionale (ossia con la tutela della funzione parlamentare) che costituisce il substrato giustificativo di tutto il sistema delle inviolabilità previsto dalla Costituzione, le quali rappresentano deroghe al principio di uguaglianza (*rectius* al principio di parità di trattamento di tutti i cittadini di fronte alla giurisdizione) e in quanto tali sono ammesse in tale valenza derogatoria solo in relazione agli stretti limiti della tutela della funzione parlamentare, l'unica soggetta a valutazione del Senato attraverso il sindacato sul *fumus persecutionis*.

A tal proposito rileva che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 188 del 2010, nel prevedere che il sindacato della Giunta si estenda non solo al requisito per così dire «negativo» dell'assenza di *fumus persecutionis*, ma anche a quello positivo della necessità dell'atto, precisa tuttavia che il sindacato non deve consistere in un riesame dei presupposti di necessità già vagliati dall'autorità giudiziaria, quanto in un potere di riscontrare attraverso la motivazione dell'atto, la mera non implausibilità dello stesso sotto il profilo della assoluta necessità.

Alla luce di tale approccio si evidenzia, in relazione ai profili di cui alla sopracitata sentenza della Consulta n. 188 del 2010, che la motivazione dell'atto esplicita le esigenze cautelari e sostiene (con specifico riguardo alle fattispecie di cui all'articolo 274, lettera *c*), del codice di procedura penale) che il senatore De Siano potrebbe, in base ad un giudizio prognostico, reiterare i reati contestati, con particolare riferimento (sottolineato in modo pregnante nella motivazione) al reato di associazione a delinquere. Su tale motivazione va svolta la verifica di «non implausibilità» richiamata nella sopracitata sentenza.

Passando poi all'oggetto specifico del sindacato della Giunta, sicuramente non sono emersi elementi atti a configurare un *fumus* di primo grado (inteso come la soggettiva intenzione persecutoria del magistrato) e parimenti non emergono nemmeno elementi atti a connotare il *fumus* di secondo grado (ossia le modalità particolari dell'azione promossa dai magistrati atti a far trapelare, da elementi oggettivi, il *fumus*).

Gli elementi degni di approfondimento riguardano invece soprattutto il *fumus* di terzo grado, il quale attiene alla manifesta infondatezza dell'attività dell'autorità giudiziaria.

Va ribadito a tal proposito che, come evidenziato in precedenza, la Giunta non deve sostituirsi al giudice per le indagini preliminari nella valutazione della sussistenza o meno delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274 del codice di procedura penale, non potendo quindi estendere il proprio sindacato agli eventuali profili di infondatezza dell'ordinanza. L'unica eccezione ammessa a tale approccio è quella relativa agli aspetti di infondatezza caratterizzati da una parvenza manifesta e macroscopica, percepibile *ictu oculi* e in maniera indubbia e idonei quindi a connotare un *fumus persecutionis* di terzo grado (cosiddetto *fumus* oggettivo).

Nel caso di specie l'annullamento da parte del Tribunale del riesame del capo relativo alla associazione a delinquere può fornire elementi di riflessione in tale prospettiva, atteso che la motivazione delle esigenze general-preventive contenuta nell'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari fa riferimento soprattutto a tale reato. A pagina 89 dell'ordinanza (pagina 92 del documento) si legge testualmente: «*Tale prognosi circa il futuro comportamento degli indagati a cui è contestato il delitto di cui al capo A), si fonda innanzitutto sull'inserimento degli stessi in una struttura associativa tuttora operativa (omissis)*». Il delitto di cui al capo A), ossia l'associazione a delinquere, assurge quindi a perno, per indicazione stessa del magistrato procedente, su cui poggia il pericolo di recidiva.

A conferma di tale impostazione seguita dal Giudice delle indagini preliminari si rileva che a pagina 91 dell'ordinanza (pagina 94 del documento) si legge: «*Orbene, quanto agli appartenenti all'associazione a delinquere, non può che predisporre lo strumento cautelare degli arresti domiciliari, idoneo a preservare le esigenze special preventive (omissis)*». Da questa ricostruzione appare evidente che la misura degli arresti domiciliari è stata commisurata dal magistrato procedente in relazione al capo di imputazione relativo all'associazione a delinquere. Non avrebbe infatti avuto senso l'incipit della sopracitata frase («*quanto agli appartenenti all'associazione a delinquere*»).

Si sottolinea che il capo A) relativo all'associazione a delinquere è stato caducato ad opera del Tribunale del riesame; conseguentemente, sempre in virtù di un approccio di separazione dei poteri, non rientra sicuramente nei compiti della Giunta quello di sindacare tale decisione giurisdizionale, essendo essa obbligata a prenderne atto, anche in virtù della circostanza che l'annullamento del capo di imputazione in questione comporta la caducazione dello stesso, non più efficace e non più esistente e conseguentemente non più soggetto alla valutazione della Giunta.

È il giudice (e in particolare il Tribunale del riesame) che nella propria autonomia di giudizio ha caducato il capo relativo all'associazione a delinquere (e quindi non la Giunta); ma se la Giunta deve necessariamente prendere atto di tale caducazione, parimenti la stessa è obbligata, in virtù della sopracitata sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 2010 ad effettuare la verifica di non implausibilità riguardo alla motivazione dell'atto.

E nel caso di specie, la caducazione del capo A) ad opera del Tribunale del riesame rende del tutto «implausibile» la motivazione, che come precisato in precedenza si incentrava soprattutto sull'associazione a delinquere. L'implausibilità fin qui evidenziata si risolve in una manifesta infondatezza dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, in grado di rendere non irragionevole ipotizzare il *fumus persecutionis* di terzo grado.

Infine, si evidenzia come, in relazione al documento De Siano, assuma rilievo la questione della gravità dei reati contestati (che inizialmente comprendevano anche l'associazione a delinquere) presupposto necessario, secondo una prassi parlamentare ampia, per la concessione del-

l'autorizzazione all'arresto di un parlamentare, atteso che l'applicazione allo stesso di una misura cautelare detentiva è suscettibile di modificare la composizione numerica dell'Assemblea, alterandone il *plenum*.

La finalità precipua sottesa alla guarentigia dell'inviolabilità deve essere necessariamente orientata nella direzione della salvaguardia della funzione parlamentare e a conferma di tale impostazione basti rilevare il dato – sancito anche dalla Corte costituzionale – della irrinunciabilità di tale prerogativa da parte dell'interessato, atteso che la salvaguardia della funzione parlamentare riveste natura di diritto indisponibile da parte del senatore inquisito ed è quindi rimessa alla esclusiva valutazione della Giunta e, in fase successiva, dell'Assemblea del Senato.

Alla luce di tale approccio «funzionale», in passato le Camere hanno autorizzato l'arresto solo per undici volte ed esclusivamente per otto parlamentari. In particolare, la «giurisprudenza parlamentare» ha ritenuto costantemente, fino alla XV legislatura, che l'esigenza di tutela del *plenum* dell'Assemblea potesse subire una deroga, ancorata a parametri di ragionevolezza, esclusivamente nelle ipotesi nelle quali il reato fosse di particolare gravità ed efferatezza. In tale ottica, solo nei casi di gravità del reato, la tutela del *plenum* dell'Assemblea (e dei postulati democratici di volontà popolare sottesi allo stesso), poteva cedere il passo, alla stregua di un giudizio di bilanciamento tra valori costituzionalmente rilevanti, alla salvaguardia di diritti fondamentali della persona lesi dal crimine efferato.

Ma anche se la Giunta si svincolasse dal parametro dell'efferatezza del reato, diventa comunque meritevole di riflessione la circostanza che l'annullamento parziale da parte del Tribunale del riesame (che ha comportato il venir meno del capo relativo all'associazione a delinquere) ha oggettivamente «depotenziato» la gravità dei reati contestati originariamente.

E il reato «depotenziato» dalla caducazione parziale del Tribunale del riesame potrebbe non essere più idoneo a giustificare la riduzione del *plenum* dell'Assemblea conseguente alla misura cautelare in questione.

Gli elementi precedentemente esaminati sarebbero già di per sé sufficienti alla formulazione della proposta del relatore. Ma, per utile asseveramento, vanno altresì segnalati ulteriori rilevanti elementi. Secondo la nota depositata alla Giunta dal senatore De Siano, una volta caducato il reato associativo nei suoi riguardi, con riferimento ai restanti reati contestati (turbata libertà degli incanti e corruzione) nessuno degli altri coindagati attualmente sarebbe destinatario di una misura cautelare così restrittiva della libertà personale. Per tre concorrenti, infatti, è stata disposta la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, mentre per altri due anche tale misura è stata revocata. A questi bisogna aggiungere altri sei concorrenti in stato di libertà (di cui uno a seguito di una misura restrittiva annullata dal Tribunale del riesame).

Quindi, se è noto che nella giurisprudenza parlamentare in materia di misure restrittive ha avuto sempre un peso non secondario la considerazione dei provvedimenti disposti nei riguardi degli altri concorrenti, non può che essere un elemento corroborante, nel formulare la proposta, la cir-

costanza che attualmente per quegli stessi reati a lui contestati l'unico destinatario di una misura restrittiva della libertà – pur dopo la decisione del Tribunale del riesame, che ha annullato il capo relativo all'associazione per delinquere – sarebbe proprio il senatore De Siano.

Inoltre, la stessa difesa del senatore De Siano ha prodotto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale, ricevuto dalla Procura della Repubblica di Napoli in data 5 febbraio 2016. Proprio la conclusione stessa delle indagini preliminari non può che profilarsi come un elemento comunque attenuativo della necessità assoluta della misura restrittiva nei riguardi di un parlamentare in carica.

Rileva poi che – come noto – risale al periodo di «Mani pulite» la confusione tra illegittimità degli atti amministrativi ed illiceità penale delle condotte. Anche se evidentemente una tale mancata distinzione non appare giustificata nemmeno in senso inverso, tuttavia rappresenta un elemento di ulteriore convincimento il fatto che due sentenze del Consiglio di Stato (prodotte dal senatore De Siano nel corso dell'audizione nella seduta della Giunta del 16 febbraio 2016) abbiano accertato definitivamente la regolarità delle gare di appalto per il servizio RRSSUU per i Comuni di Monte di Procida e Forio di Ischia, assegnate alla società Ego Eco di Ciummo Vittorio.

Per il complesso di tutte queste ragioni il Presidente relatore propone alla Giunta il diniego dell'autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei riguardi del senatore De Siano.

Si apre il dibattito.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) dichiara di non condividere l'approccio metodologico prospettato dal Presidente relatore in relazione ai limiti inerenti al sindacato della Giunta, ritenendo in particolare che lo stesso possa estendersi anche all'attualità delle esigenze cautelari e agli elementi giustificativi delle stesse, i quali possono – a suo giudizio – essere nuovamente esaminati dalla Giunta con piena autonomia, a prescindere quindi dalla valutazione già effettuata in proposito dal Giudice per le indagini preliminari nell'ambito dell'ordinanza e di quella eventualmente operata, in secondo grado, dal Tribunale del riesame.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*), relativamente alle sentenze del Consiglio di Stato citate dal Presidente relatore in ordine alle gare di appalto in questione, rileva che l'ambito amministrativistico e l'ambito penalistico debbano essere necessariamente distinti, atteso che in taluni casi, pur in presenza di una piena legalità formale degli atti amministrativi, possono tuttavia determinarsi fattispecie criminose in seguito ad accordi corruttivi o ad altre circostanze.

Rileva poi che la cultura della motivazione degli atti penali, portata agli eccessi, è suscettibile di determinare incongruenze e criticità. Precisa

a tal proposito che in altri ordinamenti – ad esempio in quello statunitense – non vi è alcun obbligo di motivazione degli atti giudiziari, proprio al fine di evitare tali distorsioni.

Alla luce di tali considerazioni il senatore Giarrusso ritiene che la Giunta non possa estendere il proprio sindacato alla plausibilità della motivazione dell'atto, ma debba limitarsi esclusivamente a verificare il *fumus persecutionis*, nel caso di specie non esistente.

Il PRESIDENTE, nessun altro chiedendo di intervenire nel dibattito, avverte che si procederà alla votazione della propria proposta conclusiva, precedentemente illustrata.

Il senatore CRIMI (M5S) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto contrario sulla proposta di diniego dell'autorizzazione agli arresti domiciliari formulata dal Presidente relatore, evidenziando che le esigenze legate alla salvaguardia del *plenum* dell'Assemblea non possono consentire ingiustificate differenziazioni tra i diritti dei cittadini e quelli dei parlamentari.

Il PRESIDENTE relatore, dopo aver precisato che non parteciperà al voto, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la propria proposta di diniego dell'autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del senatore De Siano.

La Giunta approva, a maggioranza, la proposta messa ai voti ed incarica il presidente Stefano di redigere la relazione per l'Assemblea.

La seduta termina alle ore 12,05.

COMMISSIONI CONGIUNTE

**13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
e 14^a (Politiche dell'Unione europea)**

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

**VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
e XIV (Politiche dell'Unione europea)**

della Camera dei deputati

Giovedì 18 febbraio 2016

Plenaria

2^a Seduta

Presidenza del Presidente della 13^a Commissione del Senato
MARINELLO

*Interviene l'onorevole Karmenu Vella, Commissario europeo per
l'ambiente, gli affari marittimi e la pesca.*

La seduta inizia alle ore 8,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MARINELLO avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per la trasmissione satellitare e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Commissario europeo per l'ambiente, gli affari marittimi e la pesca Karmenu Vella, sulle politiche a livello europeo in materia ambientale, con particolare riferimento alle misure del cosiddetto «pacchetto sull'economia circolare»

Il presidente MARINELLO introduce la procedura informativa.

L'onorevole Karmenu VELLA svolge una relazione sui temi dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il senatore VACCARI (PD), la deputata MANNINO (M5S), le senatrici MORONESE (M5S) e PUPPATO (PD), la deputata BRAGA (PD) e i senatori BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), ai quali replica l'onorevole Karmenu VELLA.

Il presidente MARINELLO ringrazia l'onorevole Karmenu Vella e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 9,40.

COMMISSIONI 1^a e 5^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

5^a (Programmazione economica, bilancio)

Giovedì 18 febbraio 2016

Plenaria

16^a Seduta

Presidenza della Presidente della 1^a Commissione
FINOCCHIARO

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici.

La seduta inizia alle ore 10,20.

IN SEDE REFERENTE

(2237) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 febbraio.

La PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) dichiara di voler affrontare, innanzitutto, una questione di ordine generale, per poi soffermarsi sul merito di alcune specifiche disposizioni contenute nel provvedimento.

Evidenzia, in primo luogo, che il decreto contiene disposizioni non coerenti né omogenee. Inoltre, sono prorogati, in molti casi, termini contenuti in norme di recente approvazione.

Dopo aver svolto alcune considerazioni critiche sulla proroga dell'attività del Commissario straordinario sui Giochi di Torino, esprime riserve

sulle proroghe riguardanti le questioni del personale, evidenziando, a tal proposito, l'assenza di una strategia generale.

Sottolinea, inoltre, che il susseguirsi di proroghe in tale materia rischia di generare costi associati all'obbligo di assumere, a tempo indeterminato, i titolari di contratti temporanei continuamente rinnovati. Esprime perplessità, inoltre, sulla proroga di contratti a progetto, in considerazione del fatto che una recente norma ha posto il divieto di stipulazione di tale tipologia di contratti.

Chiede quindi chiarimenti in merito alla disposizione riguardante il personale dei comuni calabresi, evidenziando come essa sia suscettibile di configurare una discriminazione a svantaggio del personale degli altri comuni italiani.

Evidenzia, inoltre, un problema di copertura a valere su fondi di bilancio a legislazione vigente, in merito all'articolo 1, comma 8-*octies*.

Quanto all'articolo 2, comma 1, riguardante l'obbligatorietà della firma digitale, pone la questione della disponibilità di risorse necessarie all'adeguamento del *software* nei comuni. Si sofferma, quindi, sulla norma riguardante il Sistri, evidenziando criticamente la previsione del rinnovo del contratto senza previa pubblicazione di un bando, dopo aver lamentato l'assenza di un controllo sui risultati dell'Ente stesso.

Svolge considerazioni analoghe in merito alla proroga delle gestioni commissariali in Campania, in assenza di una strategia complessiva che consenta di affrontare e risolvere il problema della gestione dei rifiuti.

Esprime, infine, valutazioni critiche sulla disposizione riguardante Bagnoli-Coroglio, la quale concede al comune di Napoli la facoltà di emettere nuovi strumenti finanziari.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) rileva criticamente che, con cadenza ormai annuale, il Governo è costretto a presentare un decreto-legge recante proroga di termini previsti da molteplici disposizioni legislative. Conseguentemente, il provvedimento non può che risultare carente sotto il profilo della omogeneità di materia, requisito che peraltro la giurisprudenza costituzionale ha assimilato ai presupposti costituzionali di necessità e urgenza *ex* articolo 77 della Costituzione.

A suo avviso, inoltre, l'urgenza di intervenire sulla scadenza di termini al fine di non compromettere l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa non restituisce coerenza al provvedimento. Ritiene, infatti, che tali requisiti non costituiscano un obiettivo da perseguire, ma piuttosto dovrebbero qualificare ogni intervento normativo.

Stigmatizza, in particolare, l'ulteriore proroga – prevista all'articolo 7, comma 7 – del termine per l'entrata in vigore delle disposizioni che sopprimono l'obbligo di pubblicazione sui quotidiani del bando o dell'avviso per l'affidamento dei contratti pubblici. Rileva che la misura appare impropriamente finalizzata a garantire finanziamenti all'editoria, peraltro con il rischio – a suo avviso – di un indebito condizionamento degli organi di informazione.

Sottolinea, inoltre, che il decreto-legge introduce disposizioni normative che non riguardano scadenze temporali. In tal modo, risulterebbe anche una eterogeneità del contenuto rispetto al titolo del provvedimento.

Infine, in considerazione della ristrettezza dei tempi per la conversione definitiva del provvedimento di urgenza, è molto probabile anche al Senato il ricorso alla questione di fiducia da parte del Governo, con conseguente espropriazione delle prerogative parlamentari. Ritiene che tale tendenza sia particolarmente pericolosa, soprattutto qualora fosse approvata definitivamente la riforma costituzionale, che conferisce un peso preponderante all'Esecutivo nel nuovo assetto istituzionale.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) formula considerazioni critiche sulla consuetudine, ormai consolidata, di presentare provvedimenti d'urgenza per la proroga di termini previsti da altre disposizioni legislative. In questo modo, infatti, si continua a rinviare l'attuazione di norme già introdotte nell'ordinamento, peraltro attraverso decreti assolutamente eterogenei, in violazione di quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988.

Risultano inaccettabili, in particolare, le proroghe di termini previsti da disposizioni in tema di tutela dell'ambiente, a causa delle gravi ripercussioni sulla salute pubblica. Basti pensare, ad esempio, alla proroga dell'entrata in vigore di limiti di emissione più severi per i grandi impianti di combustione o all'ulteriore rinvio dell'applicazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

Infine, essendo già noto che il Governo si appresta a porre la questione di fiducia sul disegno di legge di conversione, ritiene che alle Commissioni riunite non resti che esaminare i soli ordini del giorno, data la sostanziale inemendabilità del provvedimento.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) precisa che il Movimento 5 Stelle intende segnalare al Presidente della Repubblica la violazione delle prerogative parlamentari che si realizzerebbe con l'approvazione del comma 2 dell'articolo 3. La disposizione modifica la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico, che peraltro – dopo l'esame in prima lettura alla Camera dei deputati – saranno riferiti non più solo alle utenze connesse in alta e altissima tensione, ma anche ai clienti elettrici per usi diversi da quelli domestici.

In questo modo, si disincentivano la produzione di elettricità da fonte rinnovabile e il risparmio energetico, che costituiscono due pilastri della strategia energetica nazionale. Pertanto, il Governo incide in modo significativo – per di più attraverso un provvedimento d'urgenza, su cui intende porre la questione di fiducia – sulla politica energetica del Paese, espropriando il Parlamento della propria competenza su un settore decisivo per l'economia nazionale.

La PRESIDENTE dichiara quindi conclusa la discussione generale.

Il vice ministro MORANDO, intervenendo in replica, osserva innanzitutto che la stessa esistenza di un decreto-legge di proroga di termini evidenzia come, nell'attuazione amministrativa, possono emergere criticità che rendono necessari tempi più congrui rispetto a quelli inizialmente previsti dalla legge.

Per quanto riguarda le censure mosse in riferimento alla disomogeneità del decreto-legge, osserva che, in ragione della sua particolare natura, un provvedimento d'urgenza di proroga di termini legislativi interviene inevitabilmente su settori eterogenei.

Quanto alle osservazioni di merito, fa presente che la relazione tecnica di passaggio contiene, a suo avviso, gli elementi necessari a fornire risposte e chiarimenti.

In relazione alla proroga riguardante il personale amministrativo della regione Calabria, reputa l'intervento assolutamente necessario e urgente, al fine di evitare che l'applicazione delle sanzioni previste dal patto di stabilità interno producano danni consistenti al bilancio della Regione.

Quanto alle norme riguardanti il SISTRI, dopo aver sottolineato che le contraddizioni relative all'operare dell'ente si sono manifestate da tempo, rammenta che la CONSIP ha provveduto a bandire una gara per la individuazione di un nuovo concessionario, sottolineando che l'espletamento della stessa potrebbe consentire di non procedere ad ulteriori proroghe.

Per quanto riguarda la proroga contenuta nell'articolo 7, comma 7, ricorda che un analogo provvedimento di proroga è stato adottato da tutti i Governi precedenti, in risposta alle pressioni provenienti in tal senso soprattutto dall'editoria minore, che avrebbe subito considerevoli perdite in sua mancanza.

Con riferimento, infine, alla questione riguardante le tariffe elettriche, dopo aver rammentato che la relativa proroga è stata inserita durante l'esame da parte della Camera, riconosce che l'osservazione è meritevole di considerazione e impone un'attenta riflessione.

La PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Nel comunicare alle Commissioni riunite l'elenco degli emendamenti improponibili, fornisce alcune informazioni sui criteri seguiti nella valutazione. Ricorda, anzitutto, che l'articolo 97, comma 1, del Regolamento del Senato è stato oggetto, fin dal 1984, di una interpretazione della Giunta per il Regolamento, diretta a chiarire che, in sede di conversione di decreti-legge, lo scrutinio debba essere il più rigoroso.

Inoltre, gli sviluppi più recenti della giurisprudenza costituzionale rivelano un'attenzione molto sensibile all'esigenza di preservare i caratteri propri di una legge *sui generis* come quella di conversione dei decreti-legge. Precisa, quindi, che le indicazioni che si ricavano dalle sentenze della Corte costituzionale in materia hanno guidato la Presidenza anche nella valutazione delle proposte di modifica al decreto in esame.

In particolare, ricorda che, in particolare nella sentenza n. 22 del 2012, con riguardo ai cosiddetti decreti-legge di proroga di termini, la Corte costituzionale ha riconosciuto che il requisito dell'omogeneità può ritenersi soddisfatto quando le disposizioni, sebbene attengano ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, rispondano comunque alla *ratio* unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento, o di incidere su situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale.

Pertanto, sono stati considerati ammissibili gli emendamenti che modificano il testo del decreto-legge o che comunque sono in correlazione diretta con le disposizioni che vi sono contenute. Tra quelli che propongono disposizioni ulteriori, sono stati considerati proponibili gli emendamenti che recano la proroga o comunque la delimitazione nel tempo dell'efficacia di disposizioni legislative e di regimi giuridici.

Non sono proponibili, in ogni caso, disposizioni di proroga relative ai termini di delega legislativa, nonché quelle che intervengono su norme di rango non legislativo, dal momento che la loro eventuale approvazione determinerebbe, tra norme contenute in uno stesso atto, un diverso grado di resistenza a modificazioni e abrogazioni successive.

Sottolinea, inoltre, che la Presidenza delle Commissioni riunite è consapevole che l'effetto prodotto da un criterio severo è di entità considerevole, perché molti emendamenti risultano così improponibili.

Dichiara, pertanto, improponibili i seguenti emendamenti: 1.1, 1.2, 1.8, 1.9, 1.15, 1.17, 1.18, 1.29, 1.31, 1.33, 1.35, 1.36, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.59, 1.60, 1.62, 1.73, 2.2, 2-*quater*.1, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10, 3-*bis*.1, 4.4, 4.7, 4.10, 4.11, 4.13, 4.21, 4.22, 4.28, 4.0.1, 4-*quater*.0.1, 6.1, 6.5, 6.6, 7.1, 7.9, 7.11, 7.23, 7.25, 8.7, 8.8, 8.15, 8.27, 10.6, 10.7, 10.12, 10.13, 10.16, 10.17, 10.18, 10.19, 10.20, 10.27, 10.28, 10.29, 10.0.6, 10.0.8, 11.1, 11.2, 12.0.2 e 12-*quater*.0.1.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*), preso atto che il decreto-legge non è più modificabile, in ragione dell'approssimarsi della scadenza del termine per la sua conversione, chiede di poter valutare la possibilità di trasformare alcuni degli emendamenti presentati dal suo Gruppo in ordini del giorno, affinché il Governo possa considerarne l'accoglimento.

La PRESIDENTE manifesta fin d'ora la piena disponibilità ad accogliere la richiesta avanzata dal senatore D'Alì. Chiede quindi se anche altri senatori sono interessati a trasformare in ordini del giorno alcuni degli emendamenti presentati.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*), nel ringraziare la Presidente per l'attenzione manifestata, esprime l'esigenza di poter disporre di una breve pausa per selezionare gli emendamenti dei quali proporre la trasformazione in ordini del giorno.

La PRESIDENTE sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11,20, riprende alle ore 11,50.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) trasforma gli emendamenti 2.3 e 2.0.1, rispettivamente, negli ordini del giorno G/2237/53/1e5 e G/2237/54/1e5, pubblicati in allegato. Sottoscrive l'emendamento 3.11 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2237/55/1e5, pubblicato in allegato.

Trasforma, quindi, gli emendamenti 4.15, 4.27, 5.0.1, 7.24, 8.9, 8.16, 10.24, 10.26, 10.0.1 e 12-*quater*.0.3, rispettivamente, negli ordini del giorno G/2237/58/1e5, G/2237/60/1e5, G/2237/61/1e5, G/2237/64/1e5, G/2237/65/1e5, G/2237/48/1e5, G/2237/49/1e5, G/2237/67/1e5, G/2237/68/1e5 e G/2237/69/1e5, pubblicati in allegato.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) trasforma gli emendamenti 1.6, 1.21, 1.74 e 10.15, rispettivamente, negli ordini del giorno G/2237/50/1e5, G/2237/47/1e5, G/2237/52/1e5 e G/2237/66/1e5, pubblicati in allegato.

Ritira quindi l'emendamento 7.19, dal momento che un ordine del giorno di analogo tenore è stato già accolto dal Governo durante l'esame presso la Camera dei deputati.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) trasforma l'emendamento 4.5 nell'ordine del giorno G/2237/56/1e5, pubblicato in allegato.

La senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*) trasforma l'emendamento 7.22 nell'ordine del giorno G/2237/63/1e5, pubblicato in allegato.

Il senatore BRUNI (*CoR*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.12, 4.20 e 7.3 e li trasforma, rispettivamente, negli ordini del giorno G/2237/51/1e5, G/2237/59/1e5 e G/2237/62/1e5, pubblicati in allegato.

Il senatore PAGLIARI (*PD*), relatore per la Commissione affari costituzionali, anche a nome del senatore LUCHERINI (*PD*), relatore per la Commissione bilancio, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.10, 1.11, 1.13, 1.14, 1.16, 1.19, 1.20, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.30, 1.32, 1.34, 1.37, 1.42, 1.43, 1.56, 1.57, 1.58, 1.61, 1.63, 1.64,

1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.75, 1.0.1, 2.1, 2.4, 2-bis.0.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.8, 4.9, 4.12, 4.14, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 5.1, 5.2, 5.3, 5.0.2, 6.2, 6.3, 6.4, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.10, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.20, 7.21, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.28, 8.29, 9.0.1, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.14, 10.21, 10.22, 10.23, 10.25, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.7, 11.3, 11.4, 11.5, 11.0.1, 11-bis.1, 11-bis.2, 11-bis.3, 12.1, 12.2, 12.0.1, 12-*quater*.1 e 12-*quater*.0.2.

Si passa, quindi, alla votazione degli ordini del giorno.

Il rappresentante del Governo esprime parere contrario sugli ordini del giorno G/2237/1/1e5, G/2237/2/1e5, G/2237/3/1e5 e G/2237/4/1e5.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) non insiste per la votazione degli ordini del giorno G/2237/1/1e5, G/2237/2/1e5, G/2237/3/1e5 e G/2237/4/1e5, che quindi non sono posti ai voti.

Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2237/5/1e5, a condizione che la parte dispositiva sia riformulata, sopprimendo le parole: «anche attraverso una eventuale proroga al 2017 della scadenza delle graduatorie vigenti».

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, riformula l'ordine del giorno G/2237/5/1e5 in un testo 2, pubblicato in allegato, che è quindi accolto dal Governo.

Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2237/6/1e5, a condizione che la parte dispositiva sia riformulata, sopprimendo le parole: «anche attraverso l'attuazione di meccanismi di proroga delle graduatorie concorsuali».

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) riformula l'ordine del giorno G/2237/6/1e5 in un testo 2, pubblicato in allegato, che è quindi accolto dal Governo.

L'ordine del giorno G/2237/7/1e5, fatto proprio dalla senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) in assenza del proponente, è accolto dal Governo.

Il rappresentante del Governo esprime parere contrario sugli ordini del giorno G/2237/8/1e5 e G/2237/9/1e5.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), in assenza del proponente, fa proprio l'ordine del giorno G/2237/8/1e5 e non insiste per la votazione.

Il senatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*), in assenza del proponente, fa proprio l'ordine del giorno G/2237/9/1e5 e non insiste per la votazione.

Pertanto, gli ordini del giorno G/2237/8/1e5 G/2237/9/1e5 non sono posti ai voti.

L'ordine del giorno G/2237/10/1e5, fatto proprio dal senatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*) in assenza dei proponenti, è accolto dal Governo.

L'ordine del giorno G/2237/11/1e5, fatto proprio dalla senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) in assenza dei proponenti, è accolto come raccomandazione.

Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2237/12/1e5, a condizione che, nella parte dispositiva, siano soppresse le seguenti parole: «a valutare l'opportunità, ove non possibile soddisfare i precedenti impegni, di prevedere la proroga dell'entrata in vigore della nuova durata dei contratti di solidarietà al 1° gennaio 2018».

Il senatore MAZZONI (*AL-A*) in assenza del proponente, fa proprio l'ordine G/2237/12/1e5 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.

L'ordine del giorno G/2237/13/1e5L è accolto dal Governo.

Il rappresentante del Governo esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2237/14/1e5.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) insiste per la votazione dell'ordine del giorno G/2237/14/1e5L che, posto ai voti con il parere contrario del rappresentante del Governo, è respinto.

L'ordine del giorno G/2237/15/1e5 è accolto dal Governo.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sugli ordini del giorno G/2237/16/1e5 e G/2237/17/1e5.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) non insiste per la votazione degli ordini del giorno G/2237/16/1e5 e G/2237/17/1e5, che quindi non sono posti ai voti.

L'ordine del giorno G/2237/18/1e5 è accolto dal Governo.

Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2237/19/1e5, a condizione che sia modificata la parte dispositiva, nel senso di impegnare il Governo a valutare la possibilità di adottare interventi nei termini indicati. Inoltre, dovrebbe essere soppresso il

capoverso dalle parole: «considerato che l'inciso introdotto» alle parole: «la terminologia utilizzata per introdurre il principio».

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) riformula l'ordine del giorno G/2237/19/1e5 in un testo 2, nel senso indicato dal Governo. Per quanto riguarda la parte dispositiva, ritiene preferibile la seguente espressione: «a valutare la possibilità di adottare, previa verifica, interventi».

Previo parere favorevole del rappresentante del Governo, l'ordine del giorno G/2237/19/1e5 (testo 2), pubblicato in allegato, è accolto.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2237/20/1e5.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) non insiste per la votazione dell'ordine del giorno G/2237/20/1e5, che quindi non è posto ai voti.

L'ordine del giorno G/2237/21/1e5 è accolto come raccomandazione.

Il vice ministro MORANDO si dichiara disponibile ad accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno G/2237/22/1e5, a condizione che sia soppressa la seconda parte del dispositivo, dalle parole: «di almeno 60 giorni» fino alla fine.

La senatrice SPILABOTTE (*PD*) riformula l'ordine del giorno G/2237/22/1e5 in un testo 2, pubblicato in allegato, che è quindi accolto come raccomandazione.

L'ordine del giorno G/2237/23/1e5 è accolto come raccomandazione.

Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2237/24/1e5, a condizione che, nella parte dispositiva, le parole: «alla luce delle citate sanatorie, a» siano sostituite dalle altre: «a valutare la possibilità di».

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in assenza del proponente, fa proprio l'ordine del giorno G/2237/24/1e5 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/2237/24/1e5 (testo 2) è quindi accolto.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2237/25/1e5.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) non insiste per la votazione dell'ordine del giorno G/2237/25/1e5, che quindi non è posto ai voti.

Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2237/26/1e5, a condizione che, nella parte dispositiva, siano sopresse le parole: «previa una revisione delle regole del patto di stabilità interno che oggi impediscono la realizzazione di interventi fondamentali sul fronte della prevenzione».

La senatrice BULGARELLI (M5S) riformula l'ordine del giorno G/2237/26/1e5 in un testo 2, pubblicato in allegato, che è quindi accolto dal Governo.

Gli ordini del giorno G/2237/27/1e5, G/2237/28/1e5 e G/2237/29/1e5 sono accolti dal Governo.

Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2237/30/1e5, a condizione che, nella parte dispositiva, siano sopresse le parole: «e intraprendere».

Il senatore ENDRIZZI (M5S) riformula l'ordine del giorno G/2237/30/1e5 in un testo 2, nel senso indicato dal Governo. Tuttavia, ritiene preferibile, dopo la parola: «sollecitare» aggiungere le altre: « ad ogni livello».

Previo parere favorevole del rappresentante del Governo, l'ordine del giorno G/2237/30/1e5 (testo 2), pubblicato in allegato, è accolto.

Il rappresentante del Governo esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2237/31/1e5.

La senatrice BULGARELLI (M5S) non insiste per la votazione dell'ordine del giorno G/2237/31/1e5, che quindi non è posto ai voti.

Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2237/32/1e5, a condizione che, nella premessa, siano soppressi i capoversi dalle parole: «tale norma prevedeva» alle parole: «necessarie per la collettività».

La senatrice BULGARELLI (M5S) riformula l'ordine del giorno G/2237/32/1e5 in un testo 2, pubblicato in allegato, che è quindi accolto dal Governo.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2237/33/1e5.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) non insiste per la votazione dell'ordine del giorno G/2237/33/1e5, che quindi non è posto ai voti.

Gli ordini del giorno G/2237/34/1e5 e G/2237/35/1e5 sono accolti dal Governo.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2237/36/1e5.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) insiste per la votazione dell'ordine del giorno G/2237/36/1e5 che, posto ai voti con il parere contrario del rappresentante del Governo, è respinto.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2237/37/1e5.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) non insiste per la votazione dell'ordine del giorno G/2237/37/1e5, che quindi non è posto ai voti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sugli ordini del giorno G/2237/38/1e5, G/2237/39/1e5, G/2237/40/1e5, G/2237/41/1e5 e G/2237/42/1e5.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) non insiste per la votazione degli ordini del giorno G/2237/38/1e5, G/2237/39/1e5, G/2237/40/1e5, G/2237/41/1e5 e G/2237/42/1e5, che quindi non sono posti ai voti.

Gli ordini del giorno G/2237/43/1e5 e G/2237/44/1e5 sono accolti dal Governo.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2237/45/1e5.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) non insiste per la votazione dell'ordine del giorno G/2237/45/1e5, che quindi non è posto ai voti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2237/46/1e5. Pur comprendendo la sollecitazione del proponente a prorogare i termini affinché i lavoratori con qualifica di stagionali nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali possano beneficiare della NASpI, ritiene inopportuno incidere in modo significativo sul processo di graduale estensione di tale misura a tutti i lavoratori che si trovino in stato di disoccupazione, previsto dalla legge di stabilità.

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in assenza del proponente, fa proprio l'ordine del giorno G/2237/46/1e5 e non insiste per la votazione. Pertanto, l'ordine del giorno G/2237/46/1e5 non è posto ai voti.

La seduta, sospesa alle ore 12,30, riprende alle ore 12,45.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sugli ordini del giorno G/2237/50/1e5, G/2237/51/1e5, G/2237/52/1e5, G/2237/54/1e5, G/2237/60/1e5, G/2237/61/1e5, G/2237/62/1e5, G/2237/64/1e5,

G/2237/65/1e5, G/2237/67/1e5 e G/2237/68/1e5, per i quali i presentatori non insistono per la votazione.

Gli ordini del giorno G/2237/47/1e5, G/2237/53/1e5, G/2237/55/1e5, G/2237/56/1e5, G/2237/58/1e5, G/2237/59/1e5 e G/2237/63/1e5 sono accolti dal Governo.

Sono quindi accolti dal GOVERNO gli ordini del giorno G/2237/48/1e5, G/2237/49/1e5 e G/2237/69/1e5.

L'ordine del giorno G/2237/66/1e5 è accolto dal Governo come raccomandazione.

Le Commissioni riunite conferiscono, quindi, ai relatori Pagliari e Lucherini il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 2237, con richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 13,05.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2237

ordini del giorno

G/2237/1/1e5

PUGLIA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI, PAGLINI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 6 del decreto in esame reca disposizioni circa la validità dei certificati di addestramento in materia di pronto soccorso dei lavoratori marittimi,

considerato che:

dai dati contenuti in uno studio di settore realizzato dalla Cassa Depositi e Prestiti, il comparto del trasporto marittimo nel 2012 ha realizzato un volume di affari di oltre 40 miliardi di euro, con una incidenza sul PIL di 2,6 punti percentuali e la capacità di occupare circa 210.000 addetti tra le varie figure professionali richieste, una quota consistente di tali addetti è rappresentata da personale qualificato e non, impiegato in veicoli destinati alla navigazione internazionale, la quale, sempre da dati del 2010, contribuisce ai 60 per cento delle esportazioni nazionali e al 45 per cento delle importazioni;

il decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge del 27 febbraio 1998, n. 30, introduce una serie di provvedimenti volti a favorire la competitività del sistema marittimo italiano e un osservatorio del mercato del lavoro marittimo, norme che effettivamente ottengono il risultato di aumentare le navi battenti bandiera italiana;

con l'approvazione della legge del 16 marzo 2001, n. 88, il legislatore di fatto inverte gli effetti del comma 2 dell'articolo 318 del Codice della Navigazione introducendo la possibilità per il datore di lavoro di assumere personale marittimo non comunitario, provocando la drastica riduzione delle assunzioni di personale italiano a causa della cospicua diffe-

renza del costo della manodopera tra i lavoratori comunitari e i lavoratori stranieri;

con il decreto ministeriale 10 maggio 2005, n. 121, si è provveduto alla divisione delle carriere della gente di mare in traffico e diporto. Tale disposizione è stata da più parti criticata in quanto ritenuta in palese contrasto sia con la definizione del termine diporto sia con l'articolo 115 del codice della navigazione, il quale suddivide la gente di mare in base alle categorie e non base alla tipologia di imbarcazione, sia con la semplice considerazione che un marittimo che viene arruolato per le sue specifiche competenze professionali non è legato in alcun modo all'utilizzo che si fa dell'unità da navigazione sulla quale lavora di fatto tale decreto ministeriale impedisce il libero arruolamento del marittimo poiché li costringe a scegliere tra la carriera da diporto e la carriera mercantile, riducendo al minimo la possibilità di scegliere le opportunità migliori offerte dal mercato del lavoro;

il 30 novembre 2007 si è provveduto alla eliminazione dei titoli professionali e delle relative equipollenze per i lavoratori marittimi, in ragione dell'adeguamento alla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia del marittimo STCW 78/95. Tale ragione però non risulta avere una solida consistenza in quanto nessuno dei Paesi comunitari ha provveduto ad introdurre nel proprio ordinamento una norma simile. Inoltre il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136 ha introdotto la conversione dei titoli professionali acquisiti con il diploma in semplici abilitazioni, prevedendo anche il declassamento per coloro che nei cinque anni di validità del certificato di abilitazione non svolgono le funzioni per le quali il certificato è stato rilasciato. Il declassamento ha come conseguenza che il marittimo deve riprendere gli studi per poter riottenere la qualifica conseguita con il diploma. Anche tale norma non risulta essere in linea né con quanto scritto nella Costituzione Italiana né con le direttive Europee in materia né con la convenzione STCW 78/95;

la convenzione OIL MCL 2006 n. 186 impone ai paesi aderenti di eliminare le discriminazioni in materia di impiego e di occupazione, di garantire alla gente di mare condizioni eque di impiego, di costituire un sistema per trovare impiego adeguato ed efficace;

le tariffe minime e massime utilizzate per calcolare i compensi dovuti ai raccomandatari sono state eliminate per effetto dei commi 8 e 9 lettera *h*) dell'articolo 3 del decreto-legge 13812011 convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, dell'articolo 34 comma 3 lettera *f*) del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e dell'abrogazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 febbraio 2011, con la conseguenza che i compensi dovuti ai raccomandatari vengono stabiliti consensualmente tra le parti, mentre precedentemente la legge stabiliva un tetto minimo e un tetto massimo di compenso per ogni ingaggio, nonché stabiliva le tariffe obbligatorie per le prestazioni-rese dai raccomandatari, il lavoro del marittimo non è attualmente considerato usurante;

inoltre le disposizioni di cui all'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 prevedono che questi possano andare in pensione all'età di 70 anni,

impegna il Governo:

in relazione alla più ampia tematica del lavoro marittimo, a porre in essere gli opportuni interventi normativi finalizzati a:

- 1) abrogare il decreto ministeriale 10 maggio 2005, n. 121;
- 2) rendere operativo e funzionante l'osservatorio del mercato del lavoro marittimo previsto dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30;
- 3) ripristinare i Titoli Professionali e le relative equipollenze nonché il progetto Orione negli Istituti Nautici, anche attraverso l'aggiornamento dei programmi scolastici per ciò che concerne i correttivi riguardanti gli *standard* internazionali e rimpiazzamento dei programmi di insegnamento della lingua inglese;
- 4) includere il lavoro dei marittimi nel novero dei lavori usuranti e prevedere la riduzione dell'età pensionabile in maniera proporzionata al carico e all'entità delle mansioni svolte;

in merito al rispetto dei principi di equità di impiego e di eliminazione delle discriminazioni in materia di impiego e occupazione, come stabilito dalla convenzione OIL MCL 2006, a porre in essere gli opportuni interventi normativi finalizzati a:

- 1) l'introduzione per i marittimi di un salario minimo obbligatorio, non inferiore al costo medio della manodopera dei marittimi comunitari, controbilanciando l'aggravio sulle compagnie con un aumento dei benefici fiscali;
- 2) l'individuazione di un sistema di calcolo degli oneri dovuti ai raccomandatari per gli ingaggi dei marittimi, che sia proporzionale all'importo mensile che la compagnia di navigazione eroga al marittimo come salario lavorativo.

G/2237/2/1e5

PUGLIA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI, PAGLINI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 2-*quarter*, proroga per il 2018 l'esclusione transitoria prevista finora per il periodo 2013-2015 dal contributo dovuto dal datore all'INPS in caso di risoluzione di un rapporto di lavoro a tempo

indeterminato in caso di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali (stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e del datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale); interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere;

impegna il Governo:

a porre in essere opportuni provvedimenti normativi, con la predisposizione di apposite risorse, finalizzati alla messa a regime della norma prorogata dalla disposizione di cui in premessa ed una modifica della norma stessa, compatibilmente con il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, volta a specificare che la somma prevista sia riproporzionata nei casi di rapporti a tempo parziale in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro a tempo pieno.

G/2237/3/1e5

BLUNDO, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative»;

premesso che:

al comma 10-*bis* dell'articolo 1 si dispone che la validità delle Graduatorie ad Esaurimento (GaE) del personale è prorogata per un ulteriore triennio, dall'a.s. 2016-2017 all'a.s. 2018-2019. Tale disposizione, preso atto della non chiusura delle suddette graduatorie e in deroga a quanto previsto nella legge 13 luglio 2015 n. 107 (cd «Buona Scuola»), è probabilmente finalizzata a rendere più facile la pianificazione dei posti da bandire nel concorso a cattedre, previsto dal comma 114 della legge 107/2015, che dovrebbe essere istituito non appena il nuovo regolamento –sulle classi di concorso, approvato dal Consiglio dei ministri il 20 gennaio u.s., verrà pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*;

secondo le stime presentate dal ministro Giannini durante una recente audizione presso la 7 Commissione permanente del Senato sullo stato di attuazione della legge n. 107/2015 saranno assunti col prossimo concorso, che dovrebbe valere per la scuola dell'infanzia e primaria, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, nonché per le attività di sostegno; 63.712 docenti, un numero che sempre secondo quanto dichiarato dal ministro permetterà la copertura di tutti i posti vacanti e disponi-

bili nell'organico dell'autonomia, nonché di quelli che si presenteranno come tali nel prossimo triennio;

ritenuto che:

per la copertura del numero di cattedre vacanti testé richiamata e in ottemperanza anche alla sentenza europea del novembre 2014 contro l'abuso di precariato sia più giusto fare direttamente affidamento sui docenti abilitati dalla fascia d'istituto, già ampiamente formati e con un'esperienza decennale di insegnamento, evitando così che molti fra costoro si vedano costretti a partecipare a un concorso nazionale, quindi a una nuova prova di selezione, che comporta nuovi costi per i partecipanti e l'intera collettività;

si consideri, inoltre, che per molti docenti abilitati di 2 fascia, dopo aver in passato sostenuto costi notevoli per la frequentazione di corsi abilitanti, il Consiglio di Stato ha stabilito in diverse sentenze il loro obbligatorio inserimento in GAE, sentenze che tuttavia il MIUR continua a disattendere;

ritenuto altresì che:

a garanzia del riconoscimento delle competenze acquisite nelle scuole durante gli anni di tirocinio, sia forse più opportuno procedere, ai fini delle assunzioni, a uno scorrimento scaglionato delle graduatorie degli abilitati di 2 fascia trascurati dal piano assunzionale del Governo Renzi;

sulla data di pubblicazione del bando si è già in notevole ritardo rispetto alla data inizialmente prevista nel comma 114 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, cioè quella del 10 dicembre 2015, e questo sarebbe, a parere degli interroganti, già motivo valido di sospensione e rinvio della prevista procedura concorsuale;

impegna il Governo:

a prorogare la procedura concorsuale prevista dal comma 114 della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevedendo il ricorso a quest'ultima solo dopo previa e risolutiva collocazione dei docenti abilitati di 2 fascia delle graduatorie d'istituto presso le cattedre vacanti e disponibili dell'autonomia.

G/2237/4/1e5

CATALFO, PAGLINI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

premessi che:

l'articolo 1 del decreto in esame reca disposizioni di proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni;

considerato che:

il decreto legislativo 150/2015 ha istituito l'ANPAL, Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro. A quest'ultima sono state trasferite ingenti risorse umane, finanziarie e strumentali dall'ISFOL;

in particolare è stato previsto il trasferimento di una quota di dipendenti nei ruoli dell'Agenzia con relativa riduzione della dotazione organica e del bilancio istituzionale della medesima ISFOL, oltreché il trasferimento di un numero imprecisato di lavoratori precari, tramite la cessione dei contratti di lavoro;

la descritta situazione non fornisce alcuna garanzia né in merito alle capacità funzionali ed economiche dell'istituto, né in merito al mantenimento dei livelli di retribuzione e valorizzazione professionale del personale;

impegna il Governo:

a valorizzare il ruolo di ISFOL anche assumendo iniziative di carattere normativo volte ad intervenire sul comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, istitutivo dell'Agenzia per le Politiche Attive del Lavoro, derivante dall'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, prevedendo la possibilità di prorogare il termine entro il quale ISFOL possa procedere ad assunzioni, per gli anni 2016 e 2017, in relazione alle cessazioni di personale, avvenute negli anni 2015 e 2016.

G/2237/5/1e5

CRIMI, PAGLINI, CATALFO, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

premessi che:

l'articolo 1 del decreto in esame reca disposizioni di proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni;

considerato che:

la Covip, con un personale complessivo di 73 persone, vigila su un patrimonio di circa 80 miliardi. Lo sforzo appare quindi ingente, considerando che Covip effettua anche ispezioni nelle sedi delle Casse. Ad oggi i

compiti di vigilanza attribuiti a COVIP devono essere esercitati «con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente». La Commissione non ha pertanto a disposizione risorse finanziarie finalizzate alla creazione di un *team* di tecnici e analisti in grado di districarsi tra i bilanci complicati e gli investimenti articolati delle Casse previdenziali. Non appare sufficiente la possibilità di fruire di personale reperito presso altre pubbliche amministrazioni «mediante collocamento in posizione di comando fuori ruolo, con contestuale indisponibilità dei posti nell'amministrazione di provenienza» in quanto trattasi di meri esuberanti, tra i quali non facile reperire le professionalità di cui la Commissione necessita per svolgere i propri compiti,

impegna il Governo:

ad assumere ogni iniziativa utile a dotare COVIP delle professionalità necessarie anche attraverso una eventuale proroga al 2017 della scadenza delle graduatorie vigenti.

G/2237/5/1e5 (testo 2)

CRIMI, PAGLINI, CATALFO, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

premesso che:

l'articolo 1 del decreto in esame reca disposizioni di proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni;

considerato che:

la Covip, con un personale complessivo di 73 persone, vigila su un patrimonio di circa 80 miliardi. Lo sforzo appare quindi ingente, considerando che Covip effettua anche ispezioni nelle sedi delle Casse. Ad oggi i compiti di vigilanza attribuiti a COVIP devono essere esercitati «con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente». La Commissione non ha pertanto a disposizione risorse finanziarie finalizzate alla creazione di un *team* di tecnici e analisti in grado di districarsi tra i bilanci complicati e gli investimenti articolati delle Casse previdenziali. Non appare sufficiente la possibilità di fruire di personale reperito presso altre pubbliche amministrazioni «mediante collocamento in posizione di comando fuori ruolo, con contestuale indisponibilità dei posti nell'amministrazione di provenienza» in quanto trattasi di meri esuberanti, tra i quali non facile reperire le professionalità di cui la Commissione necessita per svolgere i propri compiti,

impegna il Governo:

ad assumere ogni iniziativa utile a dotare COVIP delle professionalità necessarie.

G/2237/6/1e5

PAGLINI, CATALFO, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

premesso che:

l'articolo 1 del decreto in esame reca disposizioni di proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni;

considerato che:

l'articolo 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124 reca disposizioni volte al riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

la dotazione organica del personale addetto ad attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 è stata ridotta in misura corrispondente alle cessazioni del personale delle aree funzionali, appartenente ai profili amministrativi, proveniente dalle Direzioni interregionali e territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni dal servizio relative agli anni 2015 e 2016 non sono state rese utilizzabili ai fini della determinazione del *budget* di assunzioni previsto dalle vigenti disposizioni in materia di assunzioni e, inoltre, sono stati contestualmente ridotti i relativi fondi per il trattamento accessorio;

a partire dal 2017, in relazione ai risparmi di spesa derivanti dal progressivo esaurimento del ruolo, la dotazione organica dell'ispettorato verrà incrementata, ogni tre anni, di un numero di posti corrispondente alle facoltà assunzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di *turn-over* del personale, con conseguente assegnazione delle relative risorse finanziarie da parte dell'INPS e in relazione al contratto collettivo applicato dall'ispettorato;

le disposizioni vigenti, tuttavia non consentono una adeguata gestione dell'attività ispettiva;

impegna il Governo:

ad assumere iniziative volte a valutare l'opportunità di adeguare le risorse di personale addetto ad attività ispettiva in materia di lavoro e le-

gislazione sociale anche attraverso l'attuazione di meccanismi di proroga delle graduatorie concorsuali.

G/2237/6/1e5 (testo 2)

PAGLINI, CATALFO, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

premessi che:

l'articolo 1 del decreto in esame reca disposizioni di proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni;

considerato che:

l'articolo 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124 reca disposizioni volte al riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

la dotazione organica del personale addetto ad attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 è stata ridotta in misura corrispondente alle cessazioni del personale delle aree funzionali, appartenente ai profili amministrativi, proveniente dalle Direzioni interregionali e territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni dal servizio relative agli anni 2015 e 2016 non sono state rese utilizzabili ai fini della determinazione del *budget* di assunzioni previsto dalle vigenti disposizioni in materia di assunzioni e, inoltre, sono stati contestualmente ridotti i relativi fondi per il trattamento accessorio;

a partire dal 2017, in relazione ai risparmi di spesa derivanti dal progressivo esaurimento del ruolo, la dotazione organica dell'ispettorato verrà incrementata, ogni tre anni, di un numero di posti corrispondente alle facoltà assunzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di *turn-over* del personale, con conseguente assegnazione delle relative risorse finanziarie da parte dell'INPS e in relazione al contratto collettivo applicato dall'ispettorato;

le disposizioni vigenti, tuttavia non consentono una adeguata gestione dell'attività ispettiva;

impegna il Governo:

ad assumere iniziative volte a valutare l'opportunità di adeguare le risorse di personale addetto ad attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale.

G/2237/7/1e5

TOSATO, COMAROLI

Il Senato,

apprezzate le circostanze che hanno imposto una nuova proroga dei termini di efficacia di numerose disposizioni in scadenza;

rilevata la condizione in cui si sono venuti a trovare gli enti locali, in seguito al blocco del *turn-over* del personale delle loro polizie fino al completo riassorbimento di quello in uscita dalle Polizie provinciali, in via di scioglimento;

considerando che nelle polizie locali operano diverse migliaia di persone, un numero in effetti stimato compreso tra le 50 e le 60 mila unità;

evidenziando come, conseguentemente, vadano in quiescenza annualmente non meno di 1.500 dipendenti delle polizie locali, colpendo non soltanto le grandi agglomerazioni urbane, ma anche realtà municipali minori nelle quali la perdita di anche solo un vigile può implicare la compromissione del servizio;

sottolineando che mentre opera il blocco totale del *turn-over* nelle polizie locali, decresce anche numero degli effettivi in forza alle polizie statali ad ordinamento civile e militare, mentre diventa più acuta la sfida rappresentata dalla crescita della microcriminalità e dalla minaccia terroristica;

ritenendo il processo di riassorbimento del personale delle polizie provinciali di durata incerta;

valutando inopportuno mantenere a tempo sostanzialmente indeterminato il blocco totale del *turn-over* del personale delle polizie locali:

impegna il Governo:

a porre allo studio un'attenuazione del blocco del *turn-over* generalizzato in premessa, che permetta agli enti locali di rimpiazzare almeno in parte il personale delle proprie polizie che va in quiescenza.

G/2237/8/1e5

CENTINAIO, COMAROLI

Il Senato,

premessi che:

al fine di trovare una soluzione per risolvere i contenziosi pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015 di riforma della scuola, relativi al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 3 luglio 2011, riguardo allo svolgimento del quale molti partecipanti, provenienti da tutte le regioni d'Italia, hanno

proposto ricorso davanti al giudice amministrativo per gravi scorrettezze, si ritiene necessaria una sanatoria,

impegna il Governo:

a prorogare al 31 dicembre la validità delle graduatorie del suddetto concorso, in attesa dell'emanazione del regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare ricorso all'istituto della reggenza nelle istituzioni scolastiche;

a prevedere che al corso intensivo di formazione previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88 della legge 13 luglio 2015, n. 107, siano ammessi coloro che abbiano superato la prova preselettiva o almeno una prova d'esame e abbiano avuto una sentenza favorevole, almeno nel primo grado di giudizio o abbiano un contenzioso in corso in relazione al concorso suddetto, alla data di approvazione della legge n. 107 del 2015.

G/2237/9/1e5

DI BIAGIO, MANCUSO

Il Senato,

in sede Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

premesso che:

il provvedimento in esame reca all'articolo 10 comma da 7 a 7-*quater* alcune modifiche ed integrazioni alla disciplina della riorganizzazione dell'Associazione della Croce Rossa Italiana;

nello specifico sono state previste alcune proroghe relative alla configurazione dell'ente strumentale che sarà operativo fino al 1° gennaio 2018 (quando sarà soppresso); in primis viene esteso anche all'ente strumentale della CRI il diritto a fruire dell'Avvocatura dello stato. In secondo luogo viene sancita un'anticipazione di liquidità allo stesso ente strumentale, rispetto a quanto sancito dall'articolo 49-*quater* della legge 9 agosto 2013 n. 98 che prevedeva tale disposizione soltanto per l'Associazione della CRI. Inoltre nell'ambito delle medesime modifiche operate alla Camera è previsto che la riduzione dei finanziamenti, attualmente previsti per la CRI, sia vineolata al rimborso dell'anticipazione di liquidità;

le suddette disposizioni, sebbene rispondano ad un'esigenza di pragmatismo operativo in capo alla struttura in fieri della CRI, di fatto sviliscono la ratio delle dinamiche di privatizzazione, preferendo derogare rispetto all'originario progetto, soltanto quanto «di comodo», esorcizzando

un ipotesi di proroga più ampia e sistemica che avrebbe consentito un approfondimento ulteriore segnatamente sul fronte della collazione del personale civile e militare;

il decreto legislativo n.178 del 2012 ha disposto la riorganizzazione della Croce Rossa Italiana, prevedendo la totale privatizzazione dell'Ente pubblico CRI e la smilitarizzazione del personale militare, definendo una serie di criticità di natura amministrativa, organizzativa e gestionale in capo alla struttura – già oggetto di numerosi atti di sindacato ispettivo e proposte di rettifica che hanno richiesto, dai 2012 ad oggi, ripetuti interventi di proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.Lgs. 178/2012 al fine di garantire gli opportuni approfondimenti per una più ragionata definizione del processo di riorganizzazione.

Alle criticità di natura gestionale-amministrativa, determinate anche dalla difficoltà di allineare la particolare configurazione dell'ente pubblico CRI con le dinamiche e la configurazione di un ente privato, si aggiungono ulteriori problemi in relazione alla deriva dei costi che la già parziale privatizzazione dell'Ente ha definito nell'ultimo triennio, caratterizzata da un aumento incontrollato del deficit di bilancio con conseguenti ripercussioni sulla qualità dei servizi resi ai cittadini, con grave nocimento anche sui lavoratori, connessi contenziosi ormai fuori controllo, oltre che il mancato rispetto delle iniziali previsioni di risparmio formulate dal D.Lgs. n. 178/2012 che, ad oggi, risultano ampiamente disattese.

È opportuno ricordare che l'Ente Croce Rossa Italiana, oltre ad essere ausiliario delle Forze Armate e dei pubblici poteri, rappresenta uno strumento efficace che sinora ha potuto consentire una serie di interventi di alto profilo in Italia ed all'estero che solo la Sua natura pubblicistica ha potuto garantire visto che questo Ente umanitario, oltre che per il funzionamento dell'apparato volontaristico, ha bisogno indiscutibilmente di poter contare anche sui dipendenti per il necessario supporto logistico, amministrativo e operativo e che la componente militare della CRI si avvale di qualificato personale in servizio continuativo in grado di rispondere immediatamente ed in tempi rapidi di spiegamento con unità sanitarie semplici o complesse ad eventuali risposte emergenziali o di pubbliche calamità, laddove necessiti la prima risposta per il salvataggio di vite umane.

In questo contesto, ad esempio, non si può tralasciare che la CRI è inserita a pieno titolo, quale Ente pubblico non economico, nell'articolato della Legge istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile, essendo compresa tra le componenti delle strutture operative nazionali del servizio di protezione civile, ed anche in questo ulteriore contesto garantisce una serie di servizi, di support e di competenze acquisite che il privato per varie ragioni economiche e di opportunità non è grado di fornire.

Ritengo che una soluzione delle criticità in oggetto potrebbe essere rappresentata da una ipotesi di revisione della riforma che, di fatto, blocchi lo *status quo* attualmente dermato dal D.Lgs. n. 178 del 2012 e successive modificazioni. Si coneretizzerebbe, in tal senso, un'articolazione composta da un Comitato Centrale e di vari Comitati-Regionali che permarrebbero in regime di evidenza pubblica, lasciando l'attuale natura pri-

vativistica dei Comitati Provinciali e Locali per effetto della intervenuta parziale applicazione della suddetta normativa. Tale articolazione si avvarrebbe di personale dipendente – militare e civile – il cui organico è indispensabile per assicurare in primis i compiti istituzionali e statutari, nonché quelli connessi al funzionamento della struttura territoriale ed emergenziale.

Allo stesso tempo il Corpo Militare CRI consentirebbe al personale in servizio di poter continuare a prestare la propria opera in qualità di soccorritori alla luce anche degli impegni che l'Italia ha assunto nei confronti della Comunità Europea per effetto degli adempimenti degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea 2014).

In particolare, la Legge Europea 2014 reca disposizioni concernenti la partecipazione italiana al meccanismo unionale di protezione civile, con relativa utilizzazione dei fondi europei. In tale prospettiva, considerato l'accoglimento da parte del governo di un mio specifico ordine del giorno sul tema, ho presentato al ministro della difesa un progetto di revisione della configurazione del corpo militare di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 178/2015, concernente disposizioni relative al Corpo Militare della CRI, con la finalità di realizzare quanto indicato ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge 29 luglio 2015, n. 115, secondo cui «Al fine della partecipazione dell'Italia alle attività di cui ai commi 1 e 2, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a intraprendere ogni utile iniziativa finalizzata ad attivare le misure rientranti nell'EERC anche stipulando appositi accordi e convenzioni con amministrazioni e organizzazioni, avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dalla decisione n. 1313/2013/UE».

In occasione della lettura della legge di stabilità per il 2016 alla Camera è stato approvato un emendamento che interviene sulle disposizioni tracciate nel decreto legislativo 178 del 2012 in materia di funzionamento della Croce Rossa Italiana, in particolare nella suddetta proposta è previsto che non possano essere intraprese o proseguite azioni esecutive, atti di sequestro o di pignoramento presso il conto di tesoreria della CRI dell'Ente ovvero presso terzi, per la riscossione coattiva di somme liquidate ai sensi della normativa vigente in materia, annullando pertanto gli atti esecutivi. La suddetta proposta prevede, ulteriormente, disposizioni di tipo tamponativo riferite allo status di alcune categorie professionali operanti nell'ambito della CRI, non orientandosi – di contro – verso misure risolutive sistemiche.

Per quanto concerne, nello specifico, la funzionalità del Corpo Militare della CRI, la proposta di rettifica approvata alla Camera conferma il trend della smilitarizzazione del Corpo Militare e la dispersione delle sue potenzialità che paradossalmente si colloca in controtendenza rispetto all'implementazione della capacità di sicurezza e dirisposta alle minacce terroristiche intorno a cui sono andate strutturandosi specifiche misure di intervento sollecitate dal Governo proprio nell'ambito del presente provvedimento.

Emerge, nella suddetta proposta emendativa, una sottesa consapevolezza della insostenibilità delle vigenti dinamiche di privatizzazione, confermata, proprio dal blocco delle azioni esecutive in ragione dell'impossibilità dell'ente di far fronte al dovuto, data la sussistenza di un deficit di cassa che sebbene sussistente a monte, è stato ulteriormente amplificato da quanto sancito dal d.lgs 178/12.

In particolare i dubbi sui cosiddetti risparmi ventilati sin dall'uscita del D.Lgs n 178/2012 che prevedeva ottimistici risparmi in 4/5 anni pari a 42 mln di euro – confliggono con una realtà che vede questo progetto caratterizzato da un *deficit* valutabile per le casse erariali di non meno di 200/300 mln di euro;

In questo senso, per limitare tale deficit, nel testo dell'emendamento risultano preclusi ogni sorta di «azioni esecutive, atti di sequestro o di pignoramento presso il conto tesoreria della CRI, dell'Ente ovvero presso terzi per la riscossione coattiva di somme liquidate ai sensi della normativa vigente in materia» essendo tutti gli atti esecutivi resi nulli;

Inoltre si palesano non trascurabili dubbi di costituzionalità delle misure introdotte, allorché si priva di un diritto essenziale il cittadino ed il lavoratore, ovvero quella della difesa dei suoi diritti e dei suoi interessi attraverso il ricorso alla giustizia ed il diritto al legittimo ristoro in caso di accoglimento di istanza: diritto che si ricorda è un principio inderogabile della nostra Costituzione;

la suddetta proposta emendativa, sebbene nasca dall'esigenza di trovare soluzioni di tipo tamponativo all'impasse che al momento condiziona l'Ente è ben lontana dall'individuare un percorso che riveda in modo sostanziale il processo di privatizzazione di un Ente pubblico fondamentale del sistema assistenziale italiano, sempre in prima linea per lenire i bisogni dei più deboli e più indifesi con un modello organizzativo che ha portato prestigio all'Italia e che sí è distinta anche all'estero, attualmente oggetto di una discutibile opera di ritlimensionamento al rango di una associazione che non avrà più un ruolo pregnante ed incisivo così come sino ad oggi è stato indissolubilmente riconosciuto:

Con un ordine del giorno alla legge di stabilità 2016, il Governo si è impegnato a rivedere quanto sancito nella suddetta norma, introdotta alla Camera, per quanto concerne, in primis, la nullità degli atti esecutivi, al fine di esorcizzare la compromissione dei diritti dei creditori della CRI, segnatamente lavoratori che hanno ottenuto riconoscimenti in sede giudiziale, di rivedere ulteriormente i termini della riforma della Croce Rossa di cui al D.Lgs 178/2012, sospendendo l'attuale processo di progressiva privatizzazione e prevedendo una nuova configurazione dell'Ente, rivedendo, eventualmente, la configurazione del Corpo Militare della CRI inquadrandone l'operatività nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile di cui all'articolo 27 della legge 29 luglio 2015, n. 115,

impegna il Governo:

a prevedere un piano di intervento a sostegno dei lavoratori della Cri, segnatamente per quanto attiene i profili in mobilità di cui si atten-

dono informazioni e certezze, per garantire un equo percorso e la giusta ricollocazione di dipendenti che hanno nel tempo maturato professionalità e qualifiche che non meritano di essere disperse, non disgiunta dalla conservazione dei relativi livelli acquisiti e la relativa conservazione degli emolumenti economici attribuiti e/o dovuti in forza del lavoro svolto, rivedere eventualmente, la configurazione del Corpo Militare della CRI inquadrandone l'operatività nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile di cui all'articolo 27 della legge 29 luglio 2015, n. 115, e a consentire un rinnovo dell'impegno della Croce Rossa Italiana alla luce dei sette principi ispiratori che, attualmente, risulterebbero parzialmente sviliti da un'organizzazione totalmente privatistica che rischia di non rispondere alle aspettative dei cittadini in considerazione della contrazione sistematica che le sedi territoriali e periferiche stanno subendo, anche alla luce degli impedimenti economici legati al reperimento delle risorse economiche e vista l'impossibilità di poter garantire in futuro quei servizi sempre più richiesti dalla fascia di vulnerabili e persone meno abbienti.

G/2237/10/1e5

AIELLO, GUALDANI, DALLA TOR, CONTE, ANITORI, VICECONTE, DI GIACOMO, COLUCCI, BILARDI, MANCUSO

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

premessi che:

i programmi integrati straordinari di edilizia residenziale *ex* articolo 18 del decreto legge 152/1991 prevedono la realizzazione di alloggi di edilizia sovvenzionata ed agevolata da concedere in locazione ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato e alle Forze dell'Ordine impegnate nella lotta alla criminalità organizzata;

in mancanza di utenti, tali alloggi possono essere assegnati ai soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia agevolata della Regione competente;

per alcuni di tali programmi integrati è in corso il completamento dell'*iter* amministrativo-urbanistico previsto dall'articolo 11 della legge 1361/1999, secondo quanto previsto anche dall'articolo 8-*bis* del decreto-legge 150/2013;

tenuto conto che:

nel corso del 2016 in alcune grandi città italiane, come Napoli, Roma, Milano, Bologna, Torino, sono previste le elezioni amministrative, il cui svolgimento e le cui conseguenze sulla vita politico-istituzionale

delle città comporteranno ulteriori ritardi nel completamento dei programmi integrati;

sono da considerare come prioritari gli interventi finalizzati ad assegnare alle Forze dell'Ordine alloggi di servizio a canone calmierato; assegnare alloggi a soggetti svantaggiati sulla base delle nonnative vigenti nella Regione competente; rilanciare il settore edilizio, consentendo alle imprese edili di sfruttare in breve tempo le risorse disponibili e di fatto, allo stato attuale, non utilizzabili, producendo occupazione per le maestranze locali e per l'indotto collegato e rappresentando anche un utile volano di sviluppo e di occupazione;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di differire ulteriormente i termini previsti a legislazione vigente in materia, al fine di consentire il completamento dei programmi integrati straordinari di edilizia residenziale.

G/2237/11/1e5

BOCCHINO, CAMPANELLA, DE PETRIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2237 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative»,

premesso che:

il comma 10-*sexies* dell'articolo 1 del provvedimento in titolo differisce al 31 dicembre 2016 il termine per l'emanazione del regolamento che definisce le modalità di espletamento delle procedure per l'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale, fissando, altresì, alla medesima data il termine per l'emanazione del decreto ministeriale volto a definire criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione della stessa abilitazione;

l'abilitazione scientifica nazionale – prevista dall'articolo 16, comma 3, della legge n. 240 del 2010 – attesta la qualificazione scientifica necessaria per l'accesso alla prima e alla seconda fascia del ruolo dei professori;

le modalità di espletamento delle procedure sono state disciplinate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, oggetto di svariate critiche provenienti dal mondo universitario;

a seguito di ciò è intervenuto l'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 agosto 2014, n. 114 che ha, quindi, conferito al Governo il potere di operare una revisione del precedente regolamento;

lo schema di regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011 (Atto del Governo n. 221) è stato trasmesso alle Camere il 30 ottobre 2015 per il parere previsto dalla norma. Su tale schema, la VII Commissione della Camera ha espresso un parere favorevole con condizioni e osservazioni il 25 novembre 2015, così come la 7^a Commissione del Senato il 2 dicembre 2015;

il 9 settembre 2015 anche l'ANVUR ha espresso il parere sullo schema di regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale;

l'*iter*, quindi, risulterebbe concluso ma ciononostante il Governo non ha ancora emanato il decreto con inspiegabile ritardo e con grave nocumento dei ricercatori a tempo determinato di tipo B che – pur avendo, per legge, diritto a sostenere, entro tre anni dalla loro presa di servizio, un concorso ad associato presso l'università ove prestano servizio, condizionato all'effettivo possesso dell'idoneità ad associato – rischiano di non poter materialmente sostenere il concorso stesso (e di decadere quindi dal servizio dopo il primo triennio) nel caso che la procedura per la costituzione delle nuove commissioni di idoneità si prolunghi nel tempo;

impegna il Governo:

ad emanare, entro e non oltre il 30 giugno 2016, il nuovo regolamento che definisce le modalità di espletamento delle procedure per l'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale nonché il decreto ministeriale volto a definire criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione della stessa abilitazione.

G/2237/12/1e5

BENCINI, Maurizio ROMANI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame, concernente «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative», all'articolo 2-*quater* prevede la proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in particolare per quanto attiene ai contratti di solidarietà,

considerato che:

i contratti di solidarietà, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), prevedono un costo maggiore per le aziende ed, inoltre, anche a questo am-

mortizzatore sociale viene applicato il contributo addizionale, prima escluso;

i lavoratori con il nuovo regime sui contratti di solidarietà, vengono di fatto penalizzati in quanto il tetto all'integrazione comporta la riduzione del salario netto percepito;

considerato infine che:

con la riforma del *Jobs Act* (legge 10 dicembre 2014, n. 183), la cassa integrazione ordinaria, quella straordinaria e i contratti di solidarietà sono considerati come un *unicum* da poter utilizzare in un arco temporale massimo di durata;

impegna il Governo:

valutare l'opportunità, per tutti i lavoratori dell'ILVA, compreso lo stabilimento di Taranto, nonché per tutti i lavoratori delle imprese sul territorio nazionale, di prevedere il mantenimento del trattamento economico per i contratti di solidarietà in vigore alla stipula degli accordi aziendali e comunque quello stabilito prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

a valutare l'opportunità di ripristinare i contratti di solidarietà, così come erano prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e, conseguentemente, ripristinare la durata massima in 48 mesi, unitamente all'abolizione dei contributi addizionali a carico delle imprese che presentano istanza di ammissione;

a valutare l'opportunità, ove non possibile soddisfare i precedenti impegni, di prevedere la proroga dell'entrata in vigore della nuova durata dei contratti di solidarietà al 1° gennaio 2018.

G/2237/12/1e5 (testo 2)

BENCINI, Maurizio ROMANI, MAZZONI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame, concernente «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative», all'articolo 2-*quater* prevede la proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in particolare per quanto attiene ai contratti di solidarietà,

considerato che:

i contratti di solidarietà, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rap-

porto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), prevedono un costo maggiore per le aziende ed, inoltre, anche a questo ammortizzatore sociale viene applicato il contributo addizionale, prima escluso;

i lavoratori con il nuovo regime sui contratti di solidarietà, vengono di fatto penalizzati in quanto il tetto all'integrazione comporta la riduzione del salario netto percepito;

considerato infine che:

con la riforma del *Jobs Act* (legge 10 dicembre 2014, n. 183), la cassa integrazione ordinaria, quella straordinaria e i contratti di solidarietà sono considerati come un *unicum* da poter utilizzare in un arco temporale massimo di durata;

impegna il Governo:

valutare l'opportunità, per tutti i lavoratori dell'ILVA, compreso lo stabilimento di Taranto, nonché per tutti i lavoratori delle imprese sul territorio nazionale, di prevedere il mantenimento del trattamento economico per i contratti di solidarietà in vigore alla stipula degli accordi aziendali e comunque quello stabilito prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

a valutare l'opportunità di ripristinare i contratti di solidarietà, così come erano prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e, conseguentemente, ripristinare la durata massima in 48 mesi, unitamente all'abolizione dei contributi addizionali a carico delle imprese che presentano istanza di ammissione.

G/2237/13/1e5

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2237,

premesso che,

attualmente una percentuale vicina al 50 per cento del personale docente delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) è precario;

questi docenti ricopre posti liberi e vacanti da non meno di un triennio e, comunque, il loro numero non è sufficiente a ricoprire tutte le disponibilità che si sono create e che si creeranno nei prossimi anni a seguito dei pensionamenti;

i docenti precari dell'AFAM è stato, nella quasi totalità, selezionato nel corso dell'ultimo decennio grazie a continui concorsi per titoli artistici, culturali e professionali e svolgono da anni attività di docenza,

ricerca e coordinamento didattico che per qualità e quantità non sono dissimili da quelle svolte dai loro colleghi assunti a tempo indeterminato;

inoltre non è ancora stato esaurito il processo di stabilizzazione *ex* decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, e che dovrebbe coinvolgere un numero assai limitato di docenti (ad esempio non più di 30 di pertinenza delle Accademie di belle arti) e nel contempo non si è ancora giunti alla trasformazione della graduatoria nazionale *ex* legge n. 128 del 2013 (di cui al decreto ministeriale n. 526 del 2014) in Graduatoria nazionale ad esaurimento – si tratta dell'unica graduatoria nazionale scaturita da procedure concorsuali – che sarebbe utile per l'attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato;

impegna il Governo:

ad aprire in tempi brevissimi e comunque prima dell'avvio del processo di riordino del comparto dell'Alta formazione artistica e musicale, un tavolo di confronto tra il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, i lavoratori e le organizzazioni sindacali che metta fine alla situazione di incertezza che coinvolge i docenti, gli studenti e l'intero comparto al fine di chiudere definitivamente questa lunga stagione di precariato e garantire gli organici minimi per il funzionamento della didattica degli istituti AFAM, e le cattedre libere e vacanti vengano utilizzate per la stabilizzazione del personale precario del comparto, rientrando nei parametri previsti dalla sentenza della Corte di giustizia europea del 26 novembre 2014.

G/2237/14/1e5

DE PETRIS, PETRAGLIA, URAS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2237,

premesso che:

la vigenza del regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 (cosiddetta «Opzione Donna»), è scaduta, dopo 11 anni di operatività, il 31 dicembre 2015;

con la previsione di cui all'articolo 1, comma 281 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per l'anno 2016) il Governo è intervenuto al fine superare quel *vulnus* venutosi a generare dopo che l'Inps con un'interpretazione restrittiva e penalizzante della legge Fornero, aveva applicato al predetto regime opzionale la norma sull'adeguamento dei requisiti agli incrementi della speranza di vita, ritenendo pertanto la data del 31 dicembre 2015 come ultimo termine valido entro il quale si dovesse maturare la decorrenza della prestazione e lasciando in tal modo fuori dal suo ambito di vigenza tutte le aspiranti lavoratrici la cui finestra mobile per l'accesso al trattamento previdenziale opzionale, nonostante avessero maturato i re-

quisiti (sia anagrafici che contributivi) entro quella data, si apriva successivamente;

d'altra parte il Governo e lo stesso Parlamento, in sede di approvazione del suddetto comma 281 non hanno rimediato all'errore commesso dal Governo in sede di presentazione della legge di stabilità 2016 al Senato che, lasciava fuori dal suddetto termine del 31 dicembre 2015, e quindi dal regime opzionale, le nate nell'ultimo trimestre del 1958, se lavoratrici dipendenti, e tutte le nate nell'ultimo trimestre del 1957, se lavoratrici autonome. Il nuovo testo dell'articolo 1, comma 281 della legge n. 208 del 2015 contiene infatti ancora il riferimento agli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita ed il riferimento alle finestre mobili di 12 e 18 mesi, lasciando così fuori dal beneficio della sperimentazione appunto le suddette platee;

il medesimo comma 281, secondo periodo, ha aperto alla possibilità di proseguire la sperimentazione oltre il 2015 ma solo nell'eventualità che dovessero residuare fondi dalle risorse stanziare nella medesima legge di stabilità per tale scopo, grazie ad un monitoraggio delle spese sulla base del quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno, deve trasmettere alle Camere una relazione sull'attuazione della sperimentazione, con particolare riferimento al numero delle lavoratrici interessate e agli oneri previdenziali conseguenti;

impegna il Governo

ad assumere iniziative normative atte a superare la discriminazione determinata dall'applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 281 della legge n. 208 del 2015, nei confronti delle lavoratrici nate nell'ultimo trimestre del 1958, se lavoratrici dipendenti, e tutte le nate nell'ultimo trimestre del 1957, se lavoratrici autonome;

a prorogare il regime di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, di ulteriori tre anni, stabilendo quale ultimo termine valido entro il quale si dovesse maturare la decorrenza della relativa prestazione previdenziale, il 31 dicembre 2018.

G/2237/15/1e5

DE PETRIS, PETRAGLIA, URAS

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di Legge AS 2237,

premesso che:

il 28 marzo 2014 è stato sottoscritto un accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con cui il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si impegnavano, al fine di garantire la continuità

del servizio di pulizia nelle scuole dei lotti non ancora aggiudicati da Consip nelle regioni Sicilia e Campania, a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri uno schema di decreto-legge recante misure urgenti per l'istruzione che disponesse che le istituzioni scolastiche delle regioni in questione avrebbero acquisito, a partire dal 1° aprile 2014, i servizi di pulizia rivolgendosi a quegli stessi raggruppamenti di imprese che li avevano assicurati sino al 31 marzo 2014 alle condizioni tecniche del capitolato Consip ed a condizioni economiche pari alla media delle aggiudicazioni delle regioni in cui sono attive quelle convenzioni;

nello stesso accordo Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si impegnava, anche al fine di risolvere definitivamente la problematica occupazionale conseguente alla riduzione degli affidamenti derivanti dalle espletate gare Consip e riguardante le lavoratrici e i lavoratori ex LSU ed appartenenti ai cosiddetti «appalti storici», ad utilizzare risorse complessive pari a 450 milioni di euro a decorrere dal 1° luglio 2014 e sino al 31 marzo 2016 per lo svolgimento, da parte del personale adibito alla pulizia delle scuole, di ulteriori attività consistenti in interventi di ripristino del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti ad edifici scolastici;

il decreto-legge n. 58 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2014, ha autorizzato le istituzioni scolastiche ed educative nelle regioni in cui non è attiva la convenzione quadro Consip all'acquisto dei servizi di pulizia fino e non oltre il 31 dicembre 2014;

la delibera del Cipe del 30 giugno 2014 ha sbloccato 110 milioni di euro, da abbinare a 40 milioni di euro in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per gli interventi di piccola manutenzione, decoro e ripristino che avrebbero interessato alcune migliaia di plessi scolastici nel corso del 2014;

la legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015) ha successivamente modificato tale situazione modificando il testo della legge n. 87 del 2014 già citata al fine di ricomprendervi anche il 2015, sino al 31 luglio;

il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 117 del 2015 ha poi finalizzato al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici la somma complessiva, a livello nazionale, di 130 milioni di euro per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2015 ed il 30 giugno 2015;

per l'anno 2015-2016, invece, a partire dal 16 luglio 2015 sono entrate in vigore le nuove disposizioni normative contenute nell'articolo 1 comma 174, della legge n. 107 del 2015 con cui si è ulteriormente modificata la legge n. 87 del 2014 prolungando l'autorizzazione per le istituzioni scolastiche ed educative nelle regioni in cui non è attiva la convenzione-quadro Consip all'acquisto dei servizi di pulizia fino a non oltre il 31 luglio 2016 dai raggruppamenti e imprese che li avevano assicurati alla data del 31 marzo 2014;

il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 596 del 2015 ha destinato 10 milioni di euro ad interventi di manutenzione e decoro come anticipo del secondo semestre 2015;

il 15 ottobre 2015 è stata assegnata alle scuole la rata relativa ai 50 milioni di euro ex delibera del Cipe previsti dal decreto-legge n. 154 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2015;

il 16 dicembre 2015 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha assegnato alle scuole l'ultima rata di 50 milioni relativa al secondo semestre 2015;

il 30 luglio 2015 è stato sottoscritto con le segreterie nazionali di Cgil, Cisl e Uil e di Filcams Cgil, Fisascat Cisl E Uilfrasporti Uil, in sede di Presidenza del Consiglio dei ministri, unitamente ai Ministeri interessati, un accordo quadro al fine di esaminare le problematiche occupazionali e di reddito concernenti le problematiche dei cosiddetti ex LSU ed «appalti storici», in vista della data del 31 marzo 2016;

in assenza di nuove determinazioni è evidente come, a decorrere dal 1° aprile 2016, termineranno gli stanziamenti finanziari e di conseguenza i lavori di decoro;

si tratta dell'ennesimo colpo drammatico ai lavoratori ed in particolare a quelli del Mezzogiorno e della Campania, già falciati dalla crisi economica, in cui le percentuali di disoccupazione (specie femminile e giovanile) sono in costante crescita;

impegna il Governo:

ad assumere iniziative urgenti al fine di salvaguardare il livello occupazionale ed il salario le lavoratrici e lavoratori ex LSU, coinvolti nella procedura di licenziamento collettivo, nonché garantire i servizi di pulizia., igiene e decoro alle strutture scolastiche.

G/2237/16/1e5

PUGLIA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI, PAGLINI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

premesso che:

il comma 10-*quinquies* dell'articolo 1 del decreto in esame prevede che le risorse previste nel comma 1 dell'articolo 74, della legge n. 388/2000 destinate al finanziamento dei fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, nell'anno 2016 possano essere utilizzate, per un importo massimo di 214.000 euro, anche

ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;

considerato che:

sarebbe opportuno desistere dal finanziare con soldi pubblici questi fondi di previdenza complementare, i quali sono comunque fondi privati,

impegna il Governo:

a porre in essere opportuni provvedimenti normativi volti a finalizzare le risorse di cui alla disposizione in premessa alla messa in opera di una vera riforma della previdenza complementare, in particolare della forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS di cui 8, comma 7, lettera *b*), numero 3) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (il cd. FondINPS) affinché diventi un fondo aperto e con una *governance* direttamente gestita dallo stesso INPS.

G/2237/17/1e5

PUGLIA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI, PAGLINI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

premessato che:

il comma 2 dell'articolo 2-*quarter*, prevede che per i contratti di solidarietà «difensivi» stipulati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (decreto di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro) e le cui istanze di integrazione salariale siano state presentate entro la stessa data, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale sia aumentato, per il solo anno 2016, per una durata massima di dodici mesi, nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di 50 milioni di euro;

impegna il Governo:

a porre in essere opportuni provvedimenti normativi, con la predisposizione di apposite risorse, finalizzati alla messa a regime della norma prorogata dalla disposizione di cui in premessa.

G/2237/18/1e5

DONNO, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

premessi che:

l'articolo 2-*quater* del decreto in esame reca disposizioni di proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

in particolare il comma 2 del citato articolo reca disposizioni in materia di contratti di solidarietà difensivi;

considerato che:

il rilancio dell'occupazione, soprattutto nelle zone in cui la crisi ha generato situazioni di difficoltà aziendale, deve restare una delle priorità dell'azione delle istituzioni;

in Sicilia, la crisi degli stabilimenti di Catania dell'azienda Acciaierie di Sicilia Spa coinvolge oltre 400 lavoratori tra posti di lavoro diretto e indotto i quali rischiano il posto di lavoro per l'inerzia del governo regionale ad applicare i protocolli di intesa già firmati;

in Sardegna, la situazione dello stabilimento Alcoa di Portovesme (Sulcis), chiuso da due anni, coinvolge oltre mille lavoratori;

in Puglia, dal 2010, il sito produttivo di Lecce della British American Tobacco (BAT), è chiuso con oltre 400 lavoratori lasciati senza un impiego (la loro situazione è stata oggetto di diversi ordini del giorno e atti di sindacato ispettivo. I tentativi di riconversione aziendali portati avanti dalle aziende HDS e IP KORUS sono miseramente falliti da ultimo l'esperienza aziendale da parte della Iacobucci, vanificando l'accordo di conversione siglato nel 2010 dalla BAT Italia e dal Ministero dello sviluppo economico, una situazione del tutto simile all'omologo stabilimento di Bologna dove sono altrettanto falliti i tentativi di riconversione industriale. A Manfredonia in provincia di Foggia da ormai quasi un anno i lavoratori della Sangalli-Vetro sono in presidio permanente – per poter tutelare il loro posto di lavoro e ottenere certezze sulla cassa integrazione;

in Abruzzo sono numerose le aziende in difficoltà tra cui la Tales Alenia Spazio di Chieti, la Powercrop, la Santa Croce, la Presider, la LFoundry ex Micron e la Cartiera Burgo di Avezzano, la Otefal e la TechnoLabs a L'Aquila, l'Italfinish di Sulrnona, lo Stabilimento Pittini di Celano, la Bontempi e la CMP di Martinsicuro, il Prosciuttificio Gran Sasso Colledara, la Lavanderia industriale Martelli di Ancarano;

in Lombardia, alla Italiana Energia e Servizi Spa – Italy è stata avviata la procedura di licenziamento collettivo ai sensi della legge 223/1991 per 85 lavoratori, ai 30 lavoratori della CIMA di Bozzolo è stata finalmente pagata la cassa integrazione dopo 4 mesi di mancata erogazione

mentre i 34 dipendenti della Astorflex di Castel d'Ario ancora la attendono a Suzzara molti dipendenti della Iveco sono in cassa integrazione a rotazione, e i lavoratori della ex Tasselli, dal prossimo aprile, saranno privi di ogni forma di reddito a causa dell'esaurimento di ammortizzatori sociali e mobilità, e in Veneto 60 dipendenti della Cooperativa vicentina Leone sono stati licenziati;

impegna il Governo:

a promuovere dove siano in essere crisi aziendali un uso virtuoso delle risorse per gli ammortizzatori sociali al fine di superare le predette situazioni di crisi nei vari territori regionali assicurando processi di ricollocazione dei lavoratori interessati, anche attraverso la promozione di misure specifiche per il reinserimento lavorativo dei percettori di ammortizzatori sociali che prevedano la riqualificazione delle loro competenze alla luce delle opportunità professionali.

G/2237/19/1e5

MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative», premesso che:

l'articolo 1 reca Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni;

il comma 10-*ter*, inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati, intende differire al 31 dicembre 2017 il termine ultimo di validità, ai fini dell'equipollenza dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni dell'Alta formazione e specializzazione artistica e musicale (FAM), di cui al comma 102 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al termine dei percorsi formativi dell'ordinamento previgente (legge 508/1999);

è bene chiarire che, nell'art.1 della legge 228/2012 (legge di Stabilità 2013), dopo il comma 107 «che sancisce l'equipollenza dei suddetti diplomi purché siano stati conseguiti prima della data di entrata in vigore della citata legge è stato introdotto il nuovo comma 107-*bis*;

tale novella era finalizzata a sanare le possibili interruzioni che sarebbero derivate in merito ai corsi del vecchio ordinamento, consentendo a questi ultimi di continuare a funzionare, sia pure a esaurimento;

considerato che:

l'inciso introdotto con il comma 10-*ter* determina un bisticcia semantico, vale a dire una errata interpretazione circa la equipollenza dei diplomi; è chiara l'intenzione del legislatore, tuttavia appare inadeguata la terminologia utilizzata per introdurre il principio;

impegna il Governo:

ad adottare interventi, anche di carattere normativo, idonei a evitare inutili ed estenuanti ricorsi amministrativi, al fine di garantire maggiore chiarezza circa le intenzioni sottese, e consentendo una corretta interpretazione della norma affinché venga riconosciuta l'equipollenza a tutti i diplomi finali, di cui al comma 107 della legge 228/2012 (Stabilità 2013), rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, conseguiti entro il 31 dicembre 2017.

G/2237/19/1e5 (testo 2)

MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative», premesso che:

l'articolo 1 reca Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni;

il comma 10-*ter*, inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati, intende differire al 31 dicembre 2017 il termine ultimo di validità, ai fini dell'equipollenza dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni dell'Alta formazione e specializzazione artistica e musicale (FAM), di cui al comma 102 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al termine dei percorsi formativi dell'ordinamento previgente (legge 508/1999);

è bene chiarire che, nell'art.1 della legge 228/2012 (legge di Stabilità 2013), dopo il comma 107 «che sancisce l'equipollenza dei suddetti diplomi purché siano stati conseguiti prima della data di entrata in vigore della citata legge è stato introdotto il nuovo comma 107-*bis*;

tale novella era finalizzata a sanare le possibili interruzioni che sarebbero derivate in merito ai corsi del vecchio ordinamento, consentendo a questi ultimi di continuare a funzionare, sia pure a esaurimento;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare, previa verifica, interventi, anche di carattere normativo, idonei a evitare inutili ed estenuanti ricorsi amministrativi, al fine di garantire maggiore chiarezza circa le intenzioni sottese, e consentendo una corretta interpretazione della norma affinché venga riconosciuta l'equipollenza a tutti i diplomi finali, di cui al comma 107 della legge 228/2012 (Stabilità 2013), rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, conseguiti entro il 31 dicembre 2017.

G/2237/20/1e5

GIROTTI, CASTALDI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2237,

premessi che:

l'articolo 3, comma 2, proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2017 il servizio di interrompibilità in favore dei grandi consumatori elettrici nelle isole maggiori (Sicilia e Sardegna); inoltre ridetermina le tariffe riducendo le quantità massime e il prezzo del servizio;

durante l'esame alla Camera, sono stati modificati i criteri con cui l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico dovrà adeguare la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico. Più in particolare gli oneri di sistema vengono riferiti ora ai clienti elettrici per usi diversi da quelli domestici, mentre nell'originaria formulazione si faceva riferimento solo alle utenze connesse in alta e altissima tensione; viene inoltre esplicitamente indicata la decorrenza del 1° gennaio 2016 per l'adeguamento della struttura delle componenti tariffarie ai criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura e si stabilisce che l'adeguamento stesso dovrà tener conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa, mentre nell'originaria formulazione della disposizione il criterio era riferito alla struttura degressiva della tariffa di rete;

considerato che:

la struttura degressiva delle tariffe di rete significa che al crescere dei consumi diminuisce la tariffa. L'obiettivo della modifica apportata è evidentemente quello di stabilizzare il gettito e aiutare i grandissimi consumatori di energia, prevedendo che una quota significativa della tariffa sia fissa e non rapportata al consumo di energia elettrica, a scapito degli impianti di autoconsumo elettrico e di chi ha fatto investimenti in efficienza energetica;

le riforme tariffarie non dovrebbero in alcun modo scoraggiare gli interventi di efficienza energetica e autoconsumo, come accade invece con le modifiche già apportate alla tariffa con precedenti provvedimenti e con quella di cui, all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge in esame;

considerato, inoltre, che:

lo spostamento degli oneri di rete sulla parte della componente fissa della tariffa che si intende realizzare incide in maniera determinante sulla marginalità degli impianti a fonti rinnovabili per l'autoproduzione, riducendo, nel complesso, di circa un terzo la convenienza del risparmio energetico e di circa la metà quello del fotovoltaico in autoconsumo;

sarebbe opportuno, invece, che tutte le utenze elettriche in alta e media tensione arrivassero gradualmente a coprire almeno il 10 per cento

del proprio fabbisogno complessivo di energia elettrica e termica attraverso impianti alimentati da fonte rinnovabile o da cogenerazione ad alto rendimento,

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative volte a modificare, con il primo provvedimento utile, la norma di cui all'articolo 3, comma 2, capoverso 3-ter, lettera b), del disegno di legge in esame, al fine di prevedere che il gettito complessivo derivante dalle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema commisurate al consumo di energia in tutti i livelli di tensione, non sia inferiore al 75 per cento del gettito totale delle componenti tariffarie relative agli oneri di sistema.

G/2237/21/1e5

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 10, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, prevede, per triennio 2014-2016, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute dalle imprese alberghiere che effettuino interventi di ristrutturazione edilizia;

il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo de 7 maggio 2015, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n.138 del 17 giugno 2015 ha attuato la suddetta disciplina, al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica ricettiva italiana ed accrescere la competitività del settore;

i benefici derivanti dall'attuazione della suddetta disciplina sono molteplici: da un lato, ai turisti viene data l'opportunità di godere di un'offerta riqualificata del servizio alberghiero e dall'altro le imprese di settore, che faticano a stare sul mercato anche perché vessate da una sproposita fiscalità, vengo messe nelle condizioni di riacquisire una maggiore competitività, con ricadute positive sull'economia del Paese;

il settore turistico è strategico per l'economia del Paese. Il contributo del turismo al prodotto interno lordo dell'Italia ammonta ad oltre 160 miliardi, garantendo circa 3 milioni di occupati;

il consolidamento delle suddette normative contribuirebbe ad un ulteriore sviluppo del settore a sostegno di un'offerta turistica maggiormente qualificata e competitiva;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per la stabilizzazione normativa degli interventi di cui all'articolo 10, del decreto-legge 31 maggio 2014, u.83 relativi alla ristrutturazione edilizia e alla riqualificazione energetica

delle strutture alberghiere, al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva italiana ed accrescere la competitività del settore.

G/2237/22/1e5

SPILABOTTE

Il Senato,
premessò che,

l'articolo 1, comma 926 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), ha introdotto, richiamando espressamente il contenuto della Legge n. 190 del 2014, ad. 1 comma 643, disposizioni che hanno una valenza di primaria importanza per il settore della raccolta delle scommesse sportive in Italia;

il riscontro positivo suscitato fra gli operatori del settore della Legge n. 190 del 2014, si è manifestato attraverso l'adesione alle condizioni di regolarizzazione introdotte dalla medesima, fra le quali rientrava l'esborso di euro 10.000 nonostante il limitato lasso temporale riconosciuto per l'esercizio dell'attività sanata, ed ha creato rispetto alle previsioni stimate, un incremento di bilancio inimmaginato dagli stessi monopoli;

considerato che,

gli uffici del monopolio, interpellati proprio in merito sia alla portata economica della manovra che alle proroghe contenute nella legge di stabilità 2016, hanno riconosciuto una manifesta «*incongruità*» fra la cifra la stessa prevista in precedenza richiesta per l'ingresso in sanatoria in rapporto alla durata della stessa;

in particolare, secondo quanto prospettato dagli uffici del monopolio: «oggi il costo per aderire *alla* sanatoria sarebbe il medesimo [rispetto a quello previsto dalla legge di stabilità 2015 n.d.r.], mentre il tempo di attesa della gara è ancora più breve ...» e la prospettiva di regolarizzarsi mediante gara sarebbe più allettante, in considerazione del fatto che tutte

le concessioni in materia di scommesse verranno a scadenza il 30 Giugno 2016 ed i potenziali interessati alla regolarizzazione avrebbero a disposizione, di lì a pochi mesi, la partecipazione alla gara;

sempre secondo gli uffici del monopolio: «Tenuto conto del fatto che la regolarizzazione richiede il versamento di 10.000 euro per ogni punto vendita sanato e che la gara indetta richiede il versamento di un prezzo di asta base di 32.000 euro per le agenzie e di 18.000 per i corner, l'esborso per la regolarizzazione, la cui efficacia si esaurirebbe con l'assegnazione delle nuove concessioni in base alla gara, potrebbe non apparire economicamente conveniente per tali ragioni, si ritiene prudente non prevedere alcun maggiore introito in relazione alla norma in esame.»;

fra la pubblicazione dei decreti attuativi ed il termine per la presentazione delle richieste di adesione intercorrevano solamente 13 giorni feriali;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, per quegli operatori che abbiano aderito alla sanatoria in maniera rilevante ovvero che abbiano presentato un'istanza di regolarizzazione di almeno 700 centri di una proroga per il perfezionamento delle adesioni delle istanze già presentate, di almeno 60 giorni dalla data prevista dalla normativa (31 gennaio 2016), considerato l'esiguo lasso temporale concesso dal legislatore oggettivamente non sufficiente e di modificare il «fee», con l'esborso per ogni centro sanato della somma di euro 3000 (tremila/00 euro) quale adeguamento proporzionale al ridotto tempo di esercizio (4 mesi) maggiorato del 20%, conformemente alla relazione tecnica dei monopoli.

G/2237/22/1e5 (testo 2)

SPILABOTTE

Il Senato,

premessi che

la legge n. 208 del 2015, all'articolo 1, comma 926, che richiama espressamente il contenuto della legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 643, ha una valenza di primaria importanza per il settore della raccolta delle scommesse sportive in Italia;

il riscontro positivo suscitato fra gli operatori del settore della legge n. 190 del 2014 si è manifestato attraverso l'adesione alle condizioni di regolarizzazione introdotte dalla medesima (fra le quali rientrava l'esborso di euro 10.000 nonostante il limitato lasso temporale riconosciuto per l'esercizio dell'attività sanata), ed ha creato rispetto alle previsioni stimate, un incremento di bilancio inimmaginato dagli stessi monopoli,

considerato che,

gli uffici del monopolio, interpellati proprio in merito sia alla portata economica della manovra che alle proroghe contenute nella legge di stabilità 2016, hanno riconosciuto una manifesta «incongruità» fra la cifra - la stessa prevista in precedenza - richiesta per l'ingresso in sanatoria in rapporto alla durata della stessa;

in particolare, secondo quanto prospettato dagli uffici del monopolio: «oggi il costo per aderire alla sanatoria sarebbe il medesimo [rispetto a quello previsto dalla legge di stabilità 2015 n.d.r.], mentre il tempo di attesa della gara è ancora più breve ...» e la prospettiva di regolarizzarsi mediante gara sarebbe più allettante, in considerazione del fatto che tutte le concessioni in materia di scommesse verranno a scadenza il 30 Giugno

2016 ed i potenziali interessati alla regolarizzazione avrebbero a disposizione, di lì a pochi mesi, la partecipazione alla gara;

sempre secondo gli uffici del monopolio: «Tenuto conto del fatto che la regolarizzazione richiede il versamento di 10.000 euro per ogni punto vendita sanato e che la gara indetta richiede il versamento di un prezzo di asta base di 32.000 euro per le agenzie e di 18.000 per i corner, l'esborso per la regolarizzazione, la cui efficacia si esaurirebbe con l'assegnazione delle nuove concessioni in base alla gara, potrebbe non apparire economicamente conveniente per tali ragioni, si ritiene prudente non prevedere alcun maggiore introito in relazione alla norma in esame»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, per quegli operatori che abbiano aderito alla sanatoria in maniera rilevante ovvero che abbiano presentato un'istanza di regolarizzazione di almeno 700 centri di una proroga per il perfezionamento delle adesioni delle istanze già presentate.

G/2237/23/1e5

MARINELLO

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

premesso che:

il comma 154 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2014 prorogava al 31 dicembre 2014 il termine di entrata in esercizio degli impianti già iscritti nei registri aperti presso il GSE S.p.A, da realizzare in zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, sono state per qualsiasi motivo riconosciute colpite da eventi calamitosi con provvedimenti normativi o amministrativi;

il decreto-legge n. 192 del 2014 ha prorogato successivamente tale termine al 30 settembre 2015;

quest'ultima proroga non è stata però sufficiente a salvaguardare numerosi investimenti di privati che per eventi calamitosi rischiano di essere totalmente vanificati dopo che per un paio di anni sono rimasti in attesa dell'ammissione agli incentivi del Gse;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di differire ulteriormente i termini previsti a legislazione vigente, al fine di garantire ingenti investimenti realizzati dai privati nel settore.

G/2237/24/1e5

PANIZZA

Il Senato,

premessi che;

numerose associazioni, tra le quali Onlus, associazioni sportive dilettantistiche, enti del volontariato, fondazioni, sono escluse dal riparto del 5 per mille dell'IRPEF semplicemente per aver omesso l'invio cartaceo con raccomandata o per di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai dati del presidente ed in merito all'indicazione dell'albo/elenco di iscrizione, peraltro dopo aver adempiuto correttamente all'iscrizione telematica per poter usufruire della predetta destinazione;

negli scorsi anni, da ultimo nel 2009, è accaduto che gli enti beneficiari del 5 per mille che avevano omesso od inviato tardivamente il modello cartaceo, poterono sanare la posizione invitando seppur tardivamente il modello stesso;

le scadenze relative all'anno d'imposta 2014, dichiarazione dei redditi presentata nel 2015, erano fissate al 7 maggio 2015 per l'iscrizione telematica e al 30 giugno 2015 per l'invio del modello cartaceo. È ben vero che l'omissione poteva essere sanata entro settembre 2015 versando un contributo di 258 euro, con modello F24 e codice tributo 8115, ma molte associazioni si accorsero di aver dimenticato uno dei due adempimenti solamente quando i competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate notificarono i provvedimenti di esclusione dagli elenchi. Si evidenzia che nel frattempo i contribuenti hanno scelto di devolvere il loro 5 per mille-anche a queste associazioni;

la legge 190/2014 regola la materia e il comma 154 dell'articolo 1 recita: «154. *Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2015 e ai successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell'annualità precedente. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 e i termini ivi stabiliti sono conseguentemente rideterminati con riferimento a ciascun esercizio finanziario. Ai fini di assicurare trasparenza ed efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di redazione del rendiconto, dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti beneficiari, le modalità di recupero delle stesse somme per vio-*

lazione degli obblighi di rendicontazione, le modalità di pubblicazione nel sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l'indicazione del relativo importo, nonché le modalità di pubblicazione nello stesso sito dei rendiconti trasmessi. In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione nel sito web a carico di ciascuna amministrazione erogatrice e di comunicazione della rendicontazione da parte degli assegnatari, si applicano le sanzioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Le somme non utilizzate entro 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo»;

impegna il Governo:

alla luce delle citate sanatorie, a valutare la possibilità di sanare dette posizioni anche per gli anni finanziari 2014 e 2015, anche a fronte del pagamento di una sanzione, da effettuarsi con modello F24;

a prevedere, in ogni caso, nei decreti attuativi della normativa relativa al terzo settore un unico adempimento per via telematica, rimuovendo l'obbligo ridondante della doppia trasmissione.

G/2237/24/1e5 (testo 2)

PANIZZA, LANIECE

Il Senato,

premesso che;

numerose associazioni, tra le quali Onlus, associazioni sportive dilettantistiche, enti del volontariato, fondazioni, sono escluse dal riparto del 5 per mille dell'IRPEF semplicemente per aver omesso l'invio cartaceo con raccomandata o per di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai dati del presidente ed in merito all'indicazione dell'albo/elenco di iscrizione, peraltro dopo aver adempiuto correttamente all'iscrizione telematica per poter usufruire della predetta destinazione;

negli scorsi anni, da ultimo nel 2009, è accaduto che gli enti beneficiari del 5 per mille che avevano omesso od inviato tardivamente il modello cartaceo, poterono sanare la posizione invitando seppur tardivamente il modello stesso;

le scadenze relative all'anno d'imposta 2014, dichiarazione dei redditi presentata nel 2015, erano fissate al 7 maggio 2015 per l'iscrizione telematica e al 30 giugno 2015 per l'invio del modello cartaceo. È ben vero che l'omissione poteva essere sanata entro settembre 2015 versando un contributo di 258 euro, con modello F24 e codice tributo 8115, ma molte associazioni si accorsero di aver dimenticato uno dei due adempimenti solamente quando i competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate no-

tificarono i provvedimenti di esclusione dagli elenchi. Si evidenzia che nel frattempo i contribuenti hanno scelto di devolvere il loro 5 per mille-anche a queste associazioni;

la legge 190/2014 regola la materia e il comma 154 dell'articolo 1 recita: «154. *Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2015 e ai successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell'annualità precedente. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 e i termini ivi stabiliti sono conseguentemente rideterminati con riferimento a ciascun esercizio finanziario. Ai fini di assicurare trasparenza ed efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di redazione del rendiconto, dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti beneficiari, le modalità di recupero delle stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione, le modalità di pubblicazione nel sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l'indicazione del relativo importo, nonché le modalità di pubblicazione nello stesso sito dei rendiconti trasmessi. In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione nel sito web a carico di ciascuna amministrazione erogatrice e di comunicazione della rendicontazione da parte degli assegnatari, si applicano le sanzioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Le somme non utilizzate entro 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo»;*

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di sanare dette posizioni anche per gli anni finanziari 2014 e 2015, anche a fronte del pagamento di una sanzione, da effettuarsi con modello F24;

a prevedere, in ogni caso, nei decreti attuativi della normativa relativa al terzo settore un unico adempimento per via telematica, rimuovendo l'obbligo ridondante della doppia trasmissione.

G/2237/25/1e5

DE PETRIS, URAS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge atto Senato n. 2237,

premessi che:

la legge n.9 del 2007, con l'obiettivo di contenere il disagio abitativo presente soprattutto nei comuni metropolitani, ha sospeso le procedure esecutive di sfratto per finita locazione nei confronti di nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti: reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27 mila euro; che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di *handicap* con invalidità superiore al 66 per cento, purché non in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza;

negli anni successivi, a seguito della perdurante emergenza abitativa e dell'incapacità di trovare risposte soddisfacenti al diritto all'abitare, si è sempre provveduto a prorogare le suddette procedure esecutive di sfratto per finita locazione;

è il secondo anno che il governo in carica, nonostante l'emergenza abitativa sempre più acuta, ha deciso di continuare a non prorogare il blocco degli sfratti;

in occasione del decreto legge di proroga termini dello scorso anno, a giustificazione del fatto che il provvedimento non contenesse la proroga annuale del blocco degli sfratti, ma solamente 4 mesi di tempo per l'inquilino sotto sfratto esecutivo per ricorrere al giudice e chiedere la possibilità di una sospensione, l'allora Ministro Lupi spiegava che le misure e le risorse finanziarie previste dal Governo, sarebbero state sufficienti per affrontare e risolvere il problema casa per famiglie prive di abitazione e sotto sfratto;

questo non è avvenuto, la crisi abitativa continua, e Regioni e Comuni non sono in grado di fornire una alternativa abitativa e il conseguente passaggio da casa a casa ai tantissimi nuclei familiari interessati;

impegna il Governo:

a prevedere la temporanea sospensione delle procedure esecutive di sfratto per finita locazione nei confronti di nuclei familiari individuati dalla legge 9/2007 anche al fine di garantire effettivamente il passaggio da casa a casa delle famiglie interessate.

G/2237/26/1e5

DONNO, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

premessi che:

l'articolo 11 del decreto in esame reca disposizioni di proroga di termini relativi a interventi emergenziali;

considerato che:

l'Italia è un Paese vulnerabile a frane, esondazioni, alluvioni, come la cronaca di questi anni testimonia in varie regioni italiane dalla Calabria alla Sardegna, dalla Sicilia alla Puglia, all'Emilia Romagna;

gli interventi di tutela dei cittadini, delle imprese e dell'intero territorio italiano dagli eventi conseguenti al rischio idrogeologico richiedono un approccio sistematico e *multidisciplinare* in grado di coordinare i diversi processi di antropizzazione (uso del territorio, programmazione urbanistica, eccetera) con le specifiche problematiche di carattere ambientale;

risulta quanto mai necessario raggiungere un appropriato governo del territorio, sia sotto il profilo della programmazione, sia sotto quello del controllo, affinché si arrivi a diffondere una vera cultura della prevenzione attiva, e richiamare ad un nuovo e più incisivo impegno il Governo, anche alla luce dei risultati registrati in questi anni e della necessità di individuare soluzioni tempestive ed avanzate per fronteggiare il ripetersi di episodi calamitosi ed emergenziali;

le grandi potenzialità offerte dai fondi strutturali europei per la prevenzione del rischio idrogeologico sono male allocati dalle Regioni se si pensa che nella programmazione 2014/2020 in Calabria sono previsti soli 90 milioni di euro da spendere in 7 anni, con la promessa di essere integrati con fondi regionali;

impegna il Governo:

a definire un piano almeno decennale di riduzione e gestione del rischio idrogeologico del territorio e dei corsi d'acqua, che può rappresentare uno straordinario strumento di rilancio economico e di creazione di occupazione;

ad attivare gli investimenti immediatamente cantierabili, previa una revisione delle regole del patto di stabilità interno che oggi impediscono la realizzazione di interventi fondamentali sul fronte della prevenzione.

G/2237/26/1e5 (testo 2)

DONNO, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

premessi che:

l'articolo 11 del decreto in esame reca disposizioni di proroga di termini relativi a interventi emergenziali;

considerato che:

l'Italia è un Paese vulnerabile a frane, esondazioni, alluvioni, come la cronaca di questi anni testimonia in varie regioni italiane dalla Calabria alla Sardegna, dalla Sicilia alla Puglia, all'Emilia Romagna;

gli interventi di tutela dei cittadini, delle imprese e dell'intero territorio italiano dagli eventi conseguenti al rischio idrogeologico richiedono un approccio sistematico e *multidisciplinare* in grado di coordinare i diversi processi di antropizzazione (uso del territorio, programmazione urbanistica, eccetera) con le specifiche problematiche di carattere ambientale;

risulta quanto mai necessario raggiungere un appropriato governo del territorio, sia sotto il profilo della programmazione, sia sotto quello del controllo, affinché si arrivi a diffondere una vera cultura della prevenzione attiva, e richiamare ad un nuovo e più incisivo impegno il Governo, anche alla luce dei risultati registrati in questi anni e della necessità di individuare soluzioni tempestive ed avanzate per fronteggiare il ripetersi di episodi calamitosi ed emergenziali;

le grandi potenzialità offerte dai fondi strutturali europei per la prevenzione del rischio idrogeologico sono male allocati dalle Regioni se si pensa che nella programmazione 2014/2020 in Calabria sono previsti soli 90 milioni di euro da spendere in 7 anni, con la promessa di essere integrati con fondi regionali;

impegna il Governo:

a definire un piano almeno decennale di riduzione e gestione del rischio idrogeologico del territorio e dei corsi d'acqua, che può rappresentare uno straordinario strumento di rilancio economico e di creazione di occupazione;

ad attivare gli investimenti immediatamente cantierabili.

G/2237/27/1e5

DONNO, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

premessò che:

il comma 11-*ter* dell'articolo 7 del decreto in esame proroga al 30 giugno 2016, il termine per la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione, in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009;

considerato che:

il termine era fissato al 31 dicembre 2015 dall'articolo 111, comma 1, secondo periodo del Nuovo Codice della strada (di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992) mentre la stessa norma, al primo periodo, aveva previsto altresì, sempre entro il 30 giugno 2015, l'emanazione da parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero delle politiche agricole, di un apposito decreto ministeriale per disciplinare la revisione obbligatoria di tali veicoli. Tale decreto ministeriale è stato emanato il 20 maggio 2015 e definisce pertanto criteri per la revisione generale periodica delle macchine agricole e operatrici;

come più volte segnalato, la revisione periodica delle macchine agricole (oltre che la previsione di un obbligo generale di formazione per il loro utilizzo) è condizione indispensabile al fine di garantire livelli sufficienti di sicurezza sul lavoro nel settore agricolo;

impegna il Governo:

a non emanare ulteriori provvedimenti di proroga del termine di cui alla disposizione in premessa.

G/2237/28/1e5

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI

Il Senato,

considerato che:

l'articolo 11, ai commi 1, 2, 2-*bis* e 2-*ter*, reca proroghe di termini relativi ad interventi emergenziali connessi ad eventi calamitosi, sia con riferimento alla Regione Sardegna che ai territori di alcune province dell'Emilia Romagna della Lombardia e del Veneto;

con delibera dell'8 gennaio 2016 il Consiglio dei Ministri ha disposto la proroga dello stato di emergenza in conseguenza della tromba d'aria che il giorno 8 luglio 2015 ha colpito il territorio dei Comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia e Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno ed in conseguenza delle avversità atmosferiche verificatisi il 4 agosto 2015 nei territori dei Comuni di San Vito di Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore e Auronzo, in Provincia di Belluno;

la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari. Gli interventi predisposti sono tuttora in corso e, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

impegna il Governo:

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 comma 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, a valutare una ulteriore estensione della proroga dello stato di emergenza di cui in premessa, analogamente a quanto disposto per le altre situazioni emergenziali di cui all'articolo 11.

G/2237/29/1e5

DONNO, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative»,

premessi che:

all'articolo 8, comma 3, proroga di due mesi, cioè fino al 29 febbraio 2016, il termine – previsto dall'art. 6, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo n. 36 del 2003 « di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kj/Kg;

considerato che:

i rifiuti con potere calorico devono minimizzare il loro ricorso in discarica. Questo in nome della loro vocazione a produrre energia, e quindi in linea con quanto disposto dalla gerarchia comunitaria dei rifiuti, che viaggia sul binomio: recupero di materia/recupero d'energia.

la mancata proroga per il destino in discarica di questi rifiuti contenenti potere calorifico (PCI) superiore a 13,000 kj/kg, potrebbe avere un impatto negativo forte sulla gestione del loro smaltimento. Infatti da anni l'Italia concede proroghe non riuscendo a distogliere dalla discarica quasi la metà dei rifiuti prodotti ogni anno;

sono numerose le regioni italiane che non sono riuscite ad eliminare il ricorso allo smaltimento dei rifiuti in discariche. Tra queste la Regione Puglia, che a causa della mancanza di un efficace piano di gestione dei rifiuti regionale dovuto da una inequivocabile incapacità politica locale non è riuscita ad eliminare progressivamente il ricorso alle discariche come la discarica di Cavallino (Lecce);

impegna il Governo:

a sollecitare, nelle opportune sedi e nel rispetto del riparto di competenze tra Stato e Regioni, l'adozione di un tempestivo provvedimento che realizzi in maniera efficace un quadro di pianificazione della gestione dei rifiuti in Italia.

G/2237/30/1e5

DONNO, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative»,

premesso che:

nell'ambito dell'articolo 11-*bis* (proroghe in materia ambientale) relativo alla bonifica del sito di interesse nazionale di Bagnoli Coroglio; la bonifica di siti contaminati interessa anche le città di Lecce e Lizzanello interessate un inceneritore, noto come «ex inceneritore Saspi», che per decenni ha bruciato i rifiuti di Lecce e delle aree limitrofe;

con deliberazione della Giunta comunale n. 779 del 13 ottobre 2010 veniva approvato il progetto preliminare «Interventi di messa in sicurezza e caratterizzazione sull'area ex inceneritore Saspi inserito nella linea di intervento 2.5 asse II – P.O. FESR 2007-2013 (area vasta Lecce), trasmesso alla Regione Puglia con nota prot. n. 0120299 del 28 settembre 2010;

successivamente con delibera della Giunta comunale n. 591 del 27 luglio 2011 veniva approvato il progetto definitivo «Interventi di messa in sicurezza e caratterizzazione sull'area ex inceneritore Saspi», trasmesso dall'ingegnere Borgia, in data 7 giugno 2011, prot. n. 76313, che demandava al dirigente del Settore ambiente tutti gli atti e provvedimenti successivi;

considerato che:

nel 2013 il procuratore aggiunto di Lecce apriva un fascicolo volto ad accertare l'inquinamento dei suoli attigui all'impianto contestando: «ipotesi di reato di gettito pericoloso di cose, danneggiamento, omessa bonifica - e avvelenamento colposo della falda acquifera» nei confronti di 5

dirigenti dell'ex Saspi« le cui condotte hanno arrecato un grave pregiudizio ambientale e sanitario caratterizzato dalla presenza di rifiuti interrati e scorie, con conseguente compromissione del suolo, dell'aria e della falde acquifere circostanti;

impegna il governo a:

sollecitare e intraprendere, nel rispetto del riparto di competenze tra stato e regioni e nelle opportune sedi competenti, la bonifica del sito interessato affinché si provveda ad una immediata perimetrazione e messa in sicurezza della suddetta area inquinata.

G/2237/30/1e5 (testo 2)

DONNO, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative»,

premesso che:

nell'ambito dell'articolo 11-*bis* (proroghe in materia ambientale) relativo alla bonifica del sito di interesse nazionale di Bagnoli Coroglio;

la bonifica di siti contaminati interessa anche le città di Lecce e Lizzanello interessate un inceneritore, noto come «ex inceneritore Saspi», che per decenni ha bruciato i rifiuti di Lecce e delle aree limitrofe;

con deliberazione della Giunta comunale n. 779 del 13 ottobre 2010 veniva approvato il progetto preliminare «Interventi di messa in sicurezza e caratterizzazione sull'area ex inceneritore Saspi inserito nella linea di intervento 2.5 asse II – P.O. FESR 2007-2013 (area vasta Lecce), trasmesso alla Regione Puglia con nota prot. n. 0120299 del 28 settembre 2010;

successivamente con delibera della Giunta comunale n. 591 del 27 luglio 2011 veniva approvato il progetto definitivo «Interventi di messa in sicurezza e caratterizzazione sull'area ex inceneritore Saspi», trasmesso dall'ingegnere Borgia, in data 7 giugno 2011, prot. n. 76313, che demandava al dirigente del Settore ambiente tutti gli atti e provvedimenti successivi;

considerato che:

nel 2013 il procuratore aggiunto di Lecce apriva un fascicolo volto ad accertare l'inquinamento dei suoli attigui all'impianto contestando: «ipotesi di reato di gettito pericoloso di cose, danneggiamento, omessa bonifica - e avvelenamento colposo della falda acquifera» nei confronti di 5 dirigenti dell'ex Saspi« le cui condotte hanno arrecato un grave pregiudizio ambientale e sanitario caratterizzato dalla presenza di rifiuti interrati e

scorie, con conseguente compromissione del suolo, dell'aria e della falde acquifere circostanti;

impegna il Governo a:

sollecitare ad ogni livello, nel rispetto del riparto di competenze tra stato e regioni e nelle opportune sedi competenti, la bonifica del sito interessato affinché si provveda ad una immediata perimetrazione e messa in sicurezza della suddetta area inquinata.

G/2237/31/1e5

DONNO, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI

Il Senato,

nell'ambito del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative»,

premesso che:

l'articolo 8 comma 27 proroga di un anno, vale a dire al 1° gennaio 2017, il termine a decorrere dal quale i grandi impianti di combustione, ovvero quelli anteriori al 1988 che hanno ottenuto apposita esenzione e quelli anteriori al 2013, devono rispettare i nuovi e più severi limiti di emissione previsti dalla direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (nuovi commi 3-bis e 3-ter dell'art. 273 del D.Lgs. 152/2008, ad. Codice dell'ambiente);

le centrali a biogas oltre a liberare nell'aria polveri sottili, emanano ossidi d'azoto, ozono e altre molecole inquinanti che provocano malattie respiratorie che causano infarti, patologia cardiocircolatorie nonché neoplasie polmonari;

in Italia sono numerosi gli impianti di combustione la cui realizzazione è in itinere alimentati da combustibili convenzionali quali: il carbone, la lignite, la biomassa, la torba, i combustibili liquidi e gassosi (compresi l'idrogeno e il biogas), fra questi, di rilevante importanza non solo per la sua collocazione e ma anche per le sue dimensioni è il progetto relativo alla centrale a biogas da realizzare nel comune di Monteroni in provincia di Lecce;

considerato che:

gli impianti di combustione a biomassa contribuiscono ad innalzare livelli di inquinamento dell'aria pregiudicando quasi reversibilmente gli ecosistemi terrestri e marini che sono tuttora colpiti da depositi eccessivi di azoto e zolfo;

impegna il Governo:

a disincentivare, nelle opportune sedi nazionali e europee, il ricorso a questa forma di energia dannosa per l'ambiente e per la salute umana.

G/2237/32/1e5

PAGLINI, CATALFO, MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, BULGARELLI, MANGILI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

premessi che:

il comma 10 dell'articolo 1 del decreto in esame modifica l'articolo 16-*quater* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, relativo alla stabilizzazione dei lavoratori di comuni della regione Calabria;

tale norma prevedeva, per il solo anno 2014, la non applicazione di sanzioni alla regione Calabria in caso di sfioramento del Patto di stabilità dovuto alla prosecuzione dei rapporti di lavoro già sottoscritti con i lavoratori socialmente utili; la novella introdotta con questo decreto-legge, amplia anche all'anno 2015 la non applicazione delle sanzioni;

lavoratori socialmente utili ancorché a conoscenza del perverso sistema attraverso il quale questi contratti sono stati concessi in passato, sono costretti a vivere in un perenne stato di precariato che ormai si protrae da trent'anni, attraverso proroghe di sei mesi in sei mesi;

diversi miliardi sono stati spesi dallo Stato e dagli Enti locali per sostenere questa categoria, denaro dei contribuenti utilizzato dalla politica per assicurarsi un proprio bacino elettorale, ma, ciononostante, ancora una volta si propone una disposizione che destina milioni di euro per il pagamento degli stipendi arretrati, senza poter sapere dove sono stati allocati i finanziamenti pubblici;

la Costituzione all'ultimo comma dell'articolo 97, stabilisce che «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso», come ribadito dalla Corte costituzionale in numerose sentenze, per cui la stessa stabilizzazione senza concorso e, quantomeno, di dubbia legittimità costituzionale;

nella consapevolezza della necessità di assicurare parte delle risorse al pagamento degli stipendi arretrati e del fatto che parte di questi lavoratori svolge funzioni necessarie per la collettività;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione del decreto in esame citata in premessa al fine di adottare le iniziative normative neces-

sarie per interrompere l'annoso e annuale rifinanziamento a pioggia degli enti locali per le convenzioni da stipulare per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili, introducendo criteri selettivi e procedendo, per quanto di competenza, a successivi controlli.

G/2237/32/1e5 (testo 2)

PAGLINI, CATALFO, MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, BULGARELLI, MANGILI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

premesso che:

il comma 10 dell'articolo 1 del decreto in esame modifica l'articolo 16-*quater* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, relativo alla stabilizzazione dei lavoratori di comuni della regione Calabria,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione del decreto in esame citata in premessa al fine di adottare le iniziative normative necessarie per interrompere l'annoso e annuale rifinanziamento a pioggia degli enti locali per le convenzioni da stipulare per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili, introducendo criteri selettivi e procedendo, per quanto di competenza, a successivi controlli.

G/2237/33/1e5

ARRIGONI, COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,

premesso che:

la lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 8 proroga di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2016, il periodo in cui non si applicano le sanzioni relative al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti — SISTRI e in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del SISTRI;

nel corso dell'esame alla Camera dei deputati sono state inoltre dimezzate le sanzioni concernenti l'omissione dell'iscrizione al SISTRI e

del pagamento dei relativi contributi per il *periodo dal* 1° aprile 2015 al 31 dicembre 2016 e comunque non oltre il collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, come individuato a mezzo della procedura ad evidenza pubblica bandita dalla Consip S.p.A. il 26 giugno 2015;

non sono ancora noti i criteri e metodi che nuovo concessionario vorrà applicare, al momento che verrà individuato, e tutto il sistema SISTRI risulta quindi alquanto confuso e in attesa di radicali trasformazioni;

pertanto, per tutto il periodo transitorio, fino alla piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, non solo non dovrebbero essere applicate sanzioni ma non dovrebbe essere richiesta l'iscrizione obbligatoria delle Imprese al sistema;

inoltre, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dei successivi decreti attuativi, sono stati esonerati dall'adesione al SISTRI le imprese produttori di rifiuti non pericolosi e le piccole imprese produttori di rifiuti pericolosi,

impegna il governo,

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere legislativo, per poter provvedere alla restituzione delle quote d'iscrizione al SISTRI ai soggetti già iscritti al sistema e successivamente esonerati dall'adesione, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dei successivi decreti attuativi, come le imprese produttori di rifiuti non pericolosi e le piccole imprese, fino a 10 dipendenti, produttori di rifiuti pericolosi.

G/2237/34/1e5

PUPPATO

Il Senato,

premesso che

l'articolo 8 del decreto legge proroga di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2016, rispettivamente il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI e non si applicano le sanzioni relative al sistema medesimo, nonché il termine finale di efficacia del contratto con fattuale concessionaria del SISTRI.

stabilisce inoltre che, in ogni caso, all'attuale concessionaria del SISTRI sono corrisposti a titolo di anticipazione delle somme da versare per l'indennizzo dei costi di produzione e salvo conguaglio – 20 milioni di euro (10 milioni per ciascuno degli anni 2015-2016) e precisa che l'inflessibilità dovrà avvenire a seguito della procedura prevista dal terzo pe-

riodo del comma 9-*bis*, secondo cui all'attuale società concessionaria del SISTRI è garantito l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati sino al 31 dicembre 2016, previa valutazione di congruità dell'Agenzia per l'Italia digitale, nei limiti dei contributi versati dagli operatori alla predetta data;

considerato che

l'Unione europea con la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 ha stabilito misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti. Secondo la direttiva gli Stati membri adottano le *misure* necessarie affinché la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell'ambiente e della salute umana, comprese misure volte a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale e il controllo dei rifiuti pericolosi al fine di soddisfare i requisiti informativi su quantità e qualità di rifiuti pericolosi prodotti o gestiti;

impegna il Governo

a dare certezze sulla piena attuazione del bando del 30 giugno 2015 al fine di rendere effettivamente tracciabile il sistema di rifiuti industriali italiani.

G/2237/35/1e5

MARINELLO

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

premesso che:

All'articolo 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, DL Competitività, sono previste una serie di disposizioni, che incidono sulla disciplina per l'utilizzo delle risorse finanziarie e la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

le disposizioni prevedono l'immediato subentro dei Presidenti delle regioni nelle funzioni dei Commissari straordinari delegati e nella titolarità delle relative contabilità speciali, ed inoltre la possibilità per i Presidenti della Regione di delegare apposito soggetto attuatore (comma 2-*ter*);

al comma 9 il decreto fissa il termine per il completamento dei lavori al 31 dicembre 2015 e la previsione di modalità di monitoraggio;

al fine di garantire il completamento dei lavori e la necessità di preservare numerosi territori della penisola dal rischio idrogeologico sa-

rebbe auspicabile un differimento dei termini previsti per il completamento delle opere;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un differimento dei termini previsti a legislazione vigente per garantire il completamento dei lavori già in corso o per quali le risorse sono già state stanziare;

a valutare l'opportunità di attribuire, a seguito del superamento della situazione emergenziale, l'attuazione degli interventi e l'espletamento delle attività previste nell'articolo 10 del d.l. 91 del 2014 alla struttura regionale ordinariamente competente in materia di programmazione e gestione del rischio idrogeologico.

G/2237/36/1e5

DE PETRIS, URAS

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di Legge AS 2237,

premesso che:

il comma 2, articolo 1 del provvedimento in esame, proroga di un anno, ossia al 1° gennaio 2017, il termine a decorrere dal quale alcuni «vecchi» grandi impianti di combustione, devono rispettare i nuovi e più severi limiti di emissione previsti dalla direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali. La proroga riguarda quei vecchi impianti per cui il Codice dell'ambiente ha previsto specifiche deroghe, e a condizione che siano state presentate le relative istanze di deroga;

la suddetta proroga di termini, ha quindi a che fare con la concessione di una ulteriore e rinnovata deroga per alcuni degli impianti industriali più inquinanti di rispettare i limiti di emissione di inquinanti stabiliti dalla normativa europea;

i ritardi nei procedimenti autorizzatori, e che sono alla base di questa proroga termini, non possono comunque giustificare il dannoso protrarsi di una deroga al rispetto dei limiti alle emissioni inquinanti;

giò ricordare che l'inquinamento atmosferico esterno, formato da combustioni da emissioni industriali, traffico e riscaldamento, è classificato nel Gruppo 1, cioè cancerogeno per l'uomo: come il cloruro di vinile, la formaldeide, Pamianto, il benzene, le radiazioni ionizzanti;

impegna il Governo

a intervenire nel corso dell'*iter* parlamentare di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, per ridurre la durata della suddetta proroga, e comunque a non disporre più alcun dif-

ferimento dei termini, al fine di garantire il rispetto dei nuovi limiti di emissione a tutti i grandi impianti di combustione.

G/2237/37/1e5

DE PETRIS, PETRAGLIA, URAS

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di Legge AS 2237,

premessi che:

il comma 2 dell'articolo 4 del provvedimento in esame proroga al 31 dicembre 2016 il termine di attuazione delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione incendi per Pedilizia scolastica;

il Gruppo Parlamentare Sinistra Italiana durante l'esame in sede referente ha proposto degli emendamenti finalizzati a sopprimere detta disposizione o in alternativa a proporre che l'adeguamento venga completato almeno entro il 31 luglio 2016 anziché entro il 31 dicembre 2016;

si evidenzia che proprio in materia di antincendio, come ben evidenziato dalla stampa nazionale e locale, la scuola italiana vive in una situazione di emergenza cronica, tanto è vero che secondo l'ultimo rapporto dell'associazione Save the Children, il 54% per cento degli istituti scolastici non rispetterebbe neanche la normativa attualmente vigente, mentre per l'associazione Legambiente la percentuale di strutture prive di certificato di prevenzione salirebbe addirittura al 60%;

impegna il Governo

a valutare con particolare attenzione l'opportunità di porre in essere ogni iniziativa anche normativa finalizzata a fissare quantomeno al 31 luglio 2016 il termine di attuazione delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica disposto dall'articolo 4 del provvedimento in esame.

G/2237/38/1e5

DONNO, SANTANGELO, ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

premessi che:

l'articolo 9 del decreto in esame reca disposizioni di proroga di termini in materia di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in particolare riguardo il settore ippico;

considerato che:

tra le funzioni già dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico ora del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali vi è anche la sorveglianza sull'operato, gli atti e i provvedimenti della direzione delle corse, le quali possono essere esercitate avvalendosi della collaborazione di uno o più funzionari di gara;

l'articolo 18 del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 11930 del 23 febbraio 2015 stabilisce che nelle more della definizione del sistema di valutazione dei funzionari di gara (al fine della loro iscrizione in un apposito Registro), gli incarichi sono conferiti dal Ministero, nel rispetto di criteri di efficienza ed economicità, secondo modalità che ne assicurino un'equa distribuzione in ambito macroregionale (nord est, nord ovest, centro, sud ed isole) e, per giornate di grandi premi, tenendo prioritariamente conto dell'esperienza pregressa maturata dai funzionari;

tuttavia, come da più parti segnalato, nelle nomine dei componenti le giurie di trotto e galoppo il Ministero opta spesso per funzionari provenienti da regioni diverse rispetto agli ippodromi di destinazione, con notevole dispendio economico vista la necessità di assicurare funzionari un'indennità di trasferta;

impegna il Governo

a non procedere ulteriormente con l'applicazione della disciplina transitoria circa gli incarichi dei funzionari di gara delle corse ippiche e a procedere ad una definitiva attuazione di quanto previsto dalla normativa in materia nel rispetto concreto dei criteri di efficienza ed economicità, secondo modalità che assicurino un'equa distribuzione territoriale.

G/2237/39/1e5

PAGLINI, CATALFO, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

premessi che:

l'articolo 1 del decreto in esame reca disposizioni di proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni;

considerato che:

l'articolo 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124 reca disposizioni volte al riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

in particolare la lettera l) del comma 1 del citato articolo prevede che il decreto legislativo attuativo della delega riorganizzi le funzioni in materia di accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici, al fine di garantire l'effettività del controllo, con attribuzione all'INPS della relativa competenza e delle risorse attualmente impiegate dalle amministrazioni pubbliche per l'effettuazione degli accertamenti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la quantificazione delle predette risorse finanziarie e per la definizione delle modalità d'impiego del personale medico attualmente adibito alle predette funzioni;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di tipo normativo, volte a, nelle more dell'adozione del citato decreto attuativo, prevedere una proroga dello stanziamento già previsto dall'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, destinato alla copertura degli oneri sostenuti dalle amministrazioni pubbliche per gli accertamenti medico, legali, richiesti all'INPS o alle Aziende Sanitarie Locali altresì valutando l'opportunità di un ulteriore aumento delle risorse medesime.

G/2237/40/1e5

MARTON, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI

Il Senato,

considerato che:

il comma 6-ter lettera a) e b) dell'articolo 4 del provvedimento in esame proroga di 12 mesi il periodo di vigenza della Rappresentanza militare;

con il parere n. 143 del 2016 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di un militare dell'esercito avverso le procedure di elezione dei delegati della categoria «B», Sezione Esercito, del Cocer con la conseguenza che l'Organismo è in parte illegittimo;

l'approvazione del decreto-legge n. 210 del 2015 nella parte in cui si prorogano il mandato della Rappresentanza militare rischia di configurarsi, di fatto, come una elusione del giudicato sul ricorso straordinario la cui decisione «è adottata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero competente conforme al parere del Consiglio di

Stato.» (decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971, articolo 14);

la proroga di 12 mesi del mandato della Rappresentanza Militare metterebbe il Presidente della Repubblica di fronte al paradosso di dover emanare sulla stessa materia due atti contrastanti: il primo, il decreto del Presidente della Repubblica sul ricorso straordinario che annulla le elezioni dei delegati della categoria B della Sezione Esercito del Cocer, il secondo, la legge di conversione in legge del decreto-legge n. 210 del 2015 che proroga un organismo in parte già dichiarato illegittimo per l'effetto della decisione – immodificabile – sul ricorso straordinario;

allo stato dell'arte le convocazioni della sezione Esercito del Cocer, ovvero quelle del Cocer nella sua interezza (interforze) sono tutte viziata per effetto della decisione del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario e, ancorché non vi sia ancora il decreto del Presidente della Repubblica decisorio, non può essere esclusa l'insorgenza di un danno erariale;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare ulteriori iniziative normative volte a non far valere la proroga di cui al comma 6-ter lettera a) e b) dell'articolo 4 del provvedimento in esame per quei Cocer ritenuti illegittimi dalla magistratura;

a considerare l'opportunità di attivare misure volte a controllare la regolarità delle votazioni della Rappresentanza militare nell'ambito delle Forze Armate.

G/2237/41/1e5

MARTON, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI

Il Senato,

considerato che:

il comma 6-ter, lettere a) e b), dell'articolo 4 del provvedimento in esame proroga di 12 mesi il periodo di vigenza della Rappresentanza militare; che il rinnovo degli organismi di rappresentanza militare era atteso anche per risolvere situazioni imbarazzanti ad avviso dei presentatori di conflitto d'interessi (il Direttore Generale di PERSOMIL – direzione generate per il personale Militare – ricopre contemporaneamente anche l'incarico di Presidente della sezione esercito del COCER — Consiglio Centrale della Rappresentanza militare –). Un caso analogo riguarda anche la Presidenza del Cocer Marina;

appare alquanto inopportuno che il medesimo ufficiale possa ricoprire contemporaneamente due funzioni contrapposta tra loro, assumendo su di sé sia la difesa degli interessi dell'Amministrazione della Difesa che quelli, presumibilmente diversi, della Rappresentanza militare;

è innegabile che l'attribuzione di due incarichi contrapposti tra loro in capo allo stesso ufficiale pregiudica la serenità, la trasparenza e la corretta amministrazione della difesa, oltre a ridimensionare la funzione di tutela del personale militare a cui è istituzionalmente preposto il COCER;

impegna il Governo:

a risolvere prontamente, alla luce della proroga di un anno del mandato della Rappresentanza Militare, la persistenza di questo inopportuno conflitto d'interessi o con le dimissioni dalla Presidenza del Cocer dei militari in questione o alla loro sostituzione dagli stessi dalla guida di Persomil o dallo Stato Maggiore della Marina.

G/2237/42/1e5

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI

Il Senato,

considerato che:

l'articolo 12-*quater*, inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati, proroga al 31 dicembre 2016 la durata in carica dei componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e dei componenti dei Consigli regionali;

impegna il Governo:

a fornire, nelle sedi opportune e per quanto di competenza, il necessario impulso affinché si proceda all'esame delle proposte volte a prevedere l'abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista e del relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono abrogati, assicurando il diritto insopprimibile di informazione e di critica, come previsto dal disegno di legge atti Senato n. 454.

G/2237/43/1e5

COMAROLI

Il Senato,

premesso che:

per la determinazione dei fabbisogni *standard* regionali in tema ai sanità, il comma 4-*bis* dell'articolo 6 del provvedimento in esame prevede un'ulteriore proroga, anche per il 2016, dell'individuazione nelle regioni di Marche, Umbria e Veneto come regioni di riferimento con i relativi costi *pro capite* per i livelli assistenziali, nonché i medesimi pesi per classi

di età, secondo quanto stabilito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2015;

la norma che si va a modificare è l'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che reca disposizioni in tema di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali e che, al primo comma, recita: «Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la conferenza Stato-Regioni sentita la struttura tecnica di supporto di cui all'articolo 3 dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, determina annualmente, sulla base della procedura definita nel presente articolo, i costi e i fabbisogni *standard* regionali»;

la riforma federalista, infatti, risale al 2009 e ha previsto il superamento del criterio della spesa storica attraverso la determinazione e la piena applicazione dei fabbisogni *standard*;

nel federalismo fiscale e nell'introduzione del principio dei fabbisogni *standard* sanitari è stata individuata la modalità per restituire responsabilità, efficienza ed efficacia nell'impiego delle risorse pubbliche riferite al Fondo sanitario nazionale, ma, a causa della sua incompleta attuazione, permangono profonde, se non addirittura aumentate, differenze di responsabilità nell'impiego dei fondi pubblici da parte dei diversi territori del Paese;

attraverso l'effettiva introduzione del criterio dei fabbisogni *standard* e dei relativi costi sarebbe possibile il riequilibrio di funzioni fondamentali così da eliminare le enormi disparità generate dal criterio della spesa storica che, nel corso degli anni, ha determinato gli sprechi e gli sperperi di numerose amministrazioni;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative all'interno delle proprie competenze per intensificare l'attività di monitoraggio sui livelli di spesa pubblica operata nella sanità regionale, promuovendo allo stesso tempo l'urgente finalizzazione dei fabbisogni *standard* e dei relativi costi allo scopo di portare a compimento la riforma federalista necessaria soprattutto nel settore della sanità per una corretta valutazione dei costi delle prestazioni sanitarie e per l'acquisto dei beni e servizi.

G/2237/44/1e5

ASTORRE, MOSCARDELLI, VALENTINI, SPILABOTTE, PARENTE, MATURANI

Il Senato,

premessi che,

con la legge 7 aprile 2014, n. 56 sono stati istituiti nuovi enti territoriali di area vasti. Le radici città metropolitane, il cui territorio coin-

cide con quello delle province omonime, In attesa delle della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, svolgono funzioni di notevole importanza per il territorio e per i cittadini che vi risiedono. Tra queste si rammentano la cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; la promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana;

negli ultimi anni, a seguito della grave crisi economica, il legislatore ai fini del conseguimento di bilanci pubblici in equilibrio, ha introdotto nell'ordinamento norme di finanza pubblica che hanno, in molti casi, determinato profonde difficoltà, da parte di Enti sub-statali nel finanziamento di servizi indispensabili per i cittadini;

la situazione finanziaria è particolarmente preoccupante per la città metropolitana di Roma Capitale. Nel 2015 è stato possibile raggiungere l'equilibrio di bilancio solo facendo ricorso alle misure straordinarie previste nel decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla 6 agosto 2015, n. 125, adottando il solo Bilancio annuale e utilizzando circa 127 milioni di euro di risorse provenienti da maggiori entrate e minori spese, non ripetibili;

la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per 2015) non ha consentito alla città metropolitana di Roma Capitale di adottare un Bilancio-Pluriennale in quanto i tagli per le annualità 2016 e 2017 risultano del tutto insostenibili rispetto alle effettive capacità di bilancio;

la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) prevede degli interventi di natura correttiva. All'articolo 1, comma 439, è previsto un contributo pari a 250 milioni di euro, il quale ha l'effetto di neutralizzare l'impatto del maggior onere richiesto per il 2016, pur non riuscendo a recuperare il disavanzo presente nell'anno 2015. Nonostante tali interventi normativi correttivi da una prima proiezione del bilancio per il 2016 si evidenziano squilibri che per la suddetta annualità ammontano a circa 130 milioni di euro, generando una insuperabile difficoltà nel finanziamento di spese di investimento per le manutenzioni straordinarie di strade e scuole;

alle misure di finanza pubblica si aggiungono interventi normativi che hanno favorito una drastica riduzione del gettito tributario, affievolendo la certezza di entrate fiscali importanti;

il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, *inter alia*, ha introdotto una nuova normativa di Imposta provinciale di trascrizione. Nello specifico, essa ha determinato un diverso regime di tassazione tra le province ricadenti nelle Regioni a Statuto Ordinario e le Autonomie Speciali, generando lo spostamento delle trascrizioni operate dalle società di noleggio presenti nel territorio metropolitano di Roma verso sedi secondarie ubicate nei territori delle Autonomie Speciali in cui vengono applicate agevolazioni tariffarie (tariffa fissa in luogo della tariffa proporzionale) non praticabili da parte della Città metropolitana stessa;

un successivo intervento normativo, contenuto nel decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, al fine di contenere il trasferimento delle trascrizioni in territori fiscalmente vantaggiosi, ha introdotto un collegamento tra la soggettività passiva dell'imposta e la sede legale del soggetto operante la trascrizione. Tuttavia tale misura non avuto l'impatto sperato. Invero, a seguito dell'entrata in vigore di tale norma le società di noleggio dal 2013 hanno operato un consistente esodo delle sedi legali causando all'allora Provincia di Roma, oggi Città metropolitana una rilevante perdita del gettito atteso dell'imposta Provinciale di Trascrizione e dell'imposta R. C. Auto. Tale fenomeno si è ulteriormente acuito negli anni successivi causando la pressoché totale perdita del gettito derivante dal comparto del noleggio precedentemente afferente alla città metropolitana di Roma Capitale;

considerato che:

la città metropolitana di Roma Capitale per i primi due mesi del 2016 è responsabile del finanziamento delle funzioni non fondamentali come pure dei servizi per l'impiego, i quali dovrebbero essere posti a carico del sistema regionale e del Ministero del lavoro;

tutti gli interventi di finanza pubblica hanno avuto poco conto delle carenze di bilancio di tali Enti a seguito delle drastiche riduzioni di gettito derivanti da disposizioni normative;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire, anche a seguito di un confronto con i competenti soggetti istituzionali coinvolti, con misure, anche di natura normativa, al fine di consentire il raggiungimento del riequilibrio di bilancio necessario per la città metropolitana di Roma Capitale e delle altre città metropolitane che versano in situazioni finanziarie analoghe, per poter esercitare a partire dal 2016 le funzioni necessarie a garantire ai cittadini dei rispettivi territori un adeguato livello di servizi.

G/2237/45/1e5

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

considerato che:

il nucleo essenziale del provvedimento è importante e utile ma avvolto da una estensione ipertrofica di precetti;

la dismisura dei decreti alimenta, per azione e reazione, la proliferazione di emendamenti;

l'esame parlamentare si compie così in condizioni difficili, estenuato nella proposizione di altre misure, anziché impegnato in uno scrutinio critico idoneo a emendare i testi;

la conversione in legge – in casi del genere – è comunque un atto di esercizio responsabile della funzione legislativa,

impegna il Governo

a provvedere mediante decreti d'urgenza, quando ammesso dalla Costituzione, secondo i canoni stabiliti dalla legge, nonché in base all'effettiva necessità di ogni intervento legislativo e in misura proporzionata ai risultati perseguiti;

a esercitare le proprie potestà di indirizzo e coordinamento affinché dalle Amministrazioni non provengano suggestioni regolatorie indiscriminate.

G/2237/46/1e5

BERGER, LANIECE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2237 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative",

premessi che:

l'articolo 43, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" prevede che:

«Con esclusivo riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° maggio 2015 e il 31 dicembre 2015 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, qualora la durata della NASpl, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015, sia inferiore a 6 mesi, ai fini del calcolo della durata non si applica il secondo periodo del comma 1 di tale articolo, relativamente ad eventuali prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e Mini-ASpl 2012 fruiti negli ultimi quattro anni. In ogni caso, la durata della NASpl corrisposta in conseguenza dell'applicazione del primo periodo non può superare il limite massimo di 6 mesi. All'onere derivante dai primi due periodi del presente comma valutato in 32,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 64,6 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal presente articolo. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e

delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 92 del 2012 provvedono, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma. Nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto alla rideterminazione del beneficio riconosciuto ai sensi del primi due periodi del presente comma»;

una proroga della possibilità di percepire la NASpI da parte dei lavoratori stagionali anche per l'anno 2016 consentirebbe ai lavoratori stagionali del settore turismo di fruire di un maggiore sostegno al reddito in caso di disoccupazione e di mancata rioccupazione. L'estensione al corrente anno consentirebbe anche un passaggio graduale per questi lavoratori verso il nuovo e più rigido sistema di calcolo della prestazione introdotto solamente a maggio 2015 da parte del decreto legislativo n. 22 del 2015;

le necessarie risorse per finanziare tale misura potrebbero essere reperite sempre mediante l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

impegna il Governo

a prorogare alla data del 31 dicembre 2016 le disposizioni di cui all'articolo 43, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, al fine di determinare un periodo più lungo entro il quale i lavoratori, con qualifica di stagionali nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, possono beneficiare di un periodo di fruizione della NASpI.

G/2237/47/1e5 (già em. 1.21)

URAS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2237,

premessi che:

il provvedimento in esame, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, contiene disposizioni di proroghe di termini in materia di pubbliche amministrazioni;

il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Miur) dall'art. 5, co. 1, lett. a), della L. 537/

1993, è relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale – destinata a confluire nel Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) (art. 1, comma 870/2006) e della spesa per le attività sportive universitarie,

impegna il Governo

nell'ambito delle risorse destinate al Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) per l'anno 2016, a valutare l'opportunità di prevedere, a favore degli atenei e delle università con sede nel territorio della regione Sardegna, il mantenimento, anche attraverso iniziative di carattere normativo, del medesimo finanziamento erogato nell'anno 2015 nella previsione di una revisione dei criteri definitivi per la ripartizione complessiva delle risorse dello stesso Fondo (FFO) tra i diversi atenei e università nazionali in ragione del bacino di utenza, della tendenza allo spopolamento regionale e dell'insularità totale.

G/2237/48/1e5 (già em. 8.16)

D'ALÌ

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2237, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte a riaprire i termini per la presentazione delle denunce dei pozzi a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275.

G/2237/49/1e5 (già em. 10.24)

D'ALÌ, GASPARRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2237, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

premesso che:

l'articolo 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, in relazione alla soppressione del servizio militare di leva e in attesa della riforma organica della disciplina dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, ha fissato, per gli anni 2006 e 2007, la misura dell'assegno previsto in favore dei pensionati affetti da invalidità, in 900 euro mensili;

l'articolo 1 della legge 3 dicembre 2009, n. 184, recante "Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009", prevede che le disposizioni di cui al suddetto articolo, hanno efficacia per gli anni 2015 e 2016 mediante corresponsione negli stessi anni dell'assegno ivi previsto,

impegna il Governo:

a prevedere un'ulteriore proroga dell'efficacia delle disposizioni richiamate in premessa in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare.

G/2237/50/1e5 (già em. 1.6)

URAS, DE PETRIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2237,

impegna il Governo:

a verificare la possibilità di prorogare fino al 31 dicembre 2017 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per l'accesso dall'esterno, vigenti alla data di conversione del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni.

G/2237/51/1e5 (già em. 1.12)

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2237,

impegna il Governo:

a verificare la possibilità di prorogare fino al 31 dicembre 2016 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo

indeterminato relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni.

G/2237/52/1e5 (già em. 1.74)

DE PETRIS, URAS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2237,

impegna il Governo:

a verificare la possibilità di prorogare fino al 1° gennaio 2017 la decorrenza della norma che prevede l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015.

G/2237/53/1e5 (già em. 2.3)

D'ALÌ, MANDELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2237,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di favorire la diffusione di forme di autoimpiego attraverso strumenti di promozione del lavoro autonomo e dell'autoimprenditorialità.

G/2237/54/1e5 (già em. 2.0.1)

D'ALÌ, MANDELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2237,

impegna il Governo:

a verificare la possibilità di prorogare al 31 dicembre 2022 i termini della chiusura delle circoscrizioni giudiziarie di Sulmona e di Avezzano.

G/2237/55/1e5 (già em. 3.11)

MARINELLO, D'ALÌ

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2237,

impegna il Governo:

al fine di favorire il completamento di programmi realizzativi nelle aree colpite da eventi calamitosi, a valutare l'opportunità di prorogare al 31 marzo 2016 il termine di decadenza previsto dall'articolo 4, comma 8, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012 in materia di impianti a registro.

G/2237/56/1e5 (già em. 4.5)

COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2237,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di regolarizzare la situazione dei comuni non in linea con il comma 169 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 per l'anno 2015, relativamente alle tariffe di IMU, TASI, TARI e addizionale comunale all'IRPEF.

G/2237/58/1e5 (già em. 4.15)

D'ALÌ, MANDELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2237,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità e le condizioni di una proroga del termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere.

G/2237/59/1e5 (già em. 4.20)

PERRONE, BRUNI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2237,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prorogare al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale i comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni relative al Patto di stabilità interno e per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

G/2237/60/1e5 (già em. 4.27)

D'ALÌ, MANDELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2237,

impegna il Governo:

a verificare la possibilità di prorogare al 31 dicembre 2016 i termini di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2014, recante misure urgenti per l'incentivazione della trasparenza e della correttezza delle procedure nei lavori pubblici.

G/2237/61/1e5 (già em. 5.0.1)

D'ALÌ, MANDELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2237,

impegna il Governo:

a verificare la possibilità di prorogare i termini in materia di assicurazione per i contratti di turismo organizzato e fondo di garanzia, di cui

all'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo n. 79 del 2011 e all'articolo 9 della legge n. 115 del 2015.

G/2237/62/1e5 (già em. 7.3)

PERRONE, BRUNI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2237,

impegna il Governo:

a verificare la possibilità di prorogare al 31 dicembre 2016 il termine, previsto dall'articolo 253, comma 9-*bis*, del decreto legislativo n. 163 del 2006, entro il quale i lavori realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione sono da considerare utili per la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria;

a verificare la possibilità di prorogare al 31 dicembre 2016 il termine, previsto dall'articolo 253, comma 15-*bis*, del decreto legislativo n. 163 del 2006, entro il quale il periodo di attività documentabile per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara.

G/2237/63/1e5 (già em. 7.22)

BELLOT

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2237,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prorogare lo stanziamento a favore della provincia di Belluno, al fine di evitare la dismissione del servizio di gestione *ex Anas* della provincia stessa, verificando conseguentemente la possibilità di apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

G/2237/64/1e5 (già em. 7.24)

D'ALÌ, MANDELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2237,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prorogare al 1° gennaio 2017 l'entrata in vigore della revoca delle risorse finalizzate alla realizzazione della riqualificazione della tranvia Milano-Limbrate, primo lotto funzionale, di cui all'articolo 1, comma 101, della legge n. 147 del 2013.

G/2237/65/1e5 (già em. 8.9)

D'ALÌ, MANDELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2237,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di differire al 1° aprile 2017 la data a partire dalla quale diventano applicabili le sanzioni per la mancata iscrizione e il mancato pagamento del contributo al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, in ragione dell'ulteriore proroga, disposta con il decreto-legge n. 210 del 2015, dell'operatività del Sistema stesso.

G/2237/66/1e5 (già em. 10.15)

DE PETRIS, URAS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2237,

premesso che:

la c.d. "cedolare secca" è un regime opzionale che consente di applicare ai redditi derivanti da locazione di immobili ad uso abitativo un'imposta sostitutiva, in alternativa alla tassazione ordinaria IRPEF, introdotto con l'intento di combattere l'evasione fiscale imperante nel mercato immobiliare delle locazioni, attraverso un abbattimento del carico fiscale in capo a colui che affitta l'immobile, rivelandosi per questo una leva fiscale capace di smuovere il sommerso;

impegna il Governo:

a prevedere la proroga di tale regime opzionale e a prevedere la riduzione dell'aliquota dal 15% al 10% per mantenere in capo al proprietario l'interesse a ricorrere all'istituto contrattuale del canone concordato, ed in capo all'inquilino la possibilità di poter detrarre quella quota di canone che gli è concessa in presenza di un contratto d'affitto a canone agevolato.

G/2237/67/1e5 (già em. 10.26)

D'ALÌ, MANDELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2237,

impegna il Governo:

a verificare la possibilità di prorogare al 1° febbraio 2017 il termine, di cui all'articolo 15, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 179 del 2012, entro il quale il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, a promuovere l'effettuazione di operazioni di pagamento basate su carta di debito o di credito per i pagamenti di importo contenuto, ovvero inferiori a 5 euro.

G/2237/68/1e5 (già em. 10.0.1)

D'ALÌ, MANDELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2237,

impegna il Governo:

a verificare la possibilità di prorogare al 31 dicembre 2017 il termine ultimo, previsto dall'articolo 2, comma 29, della legge n. 92 del 2012, per il calcolo dei periodi contributivi maturati ai fini dell'esonero del pagamento del contributo aggiuntivo in riferimento a tutte le attività stagionali.

G/2237/69/1e5 (già em. 12-quater.0.3)

D'ALÌ, MANDELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2237,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prorogare per un ulteriore anno il termine per l'esecuzione del pagamento del contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della legge n. 92 del 2012 (cosiddetto "contributo di licenziamento"), per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per completamento delle attività e chiusura del cantiere nel settore delle costruzioni edili.

emendamenti al testo del decreto-legge**Art. 1.****1.1**

SOLLO, FEDELI, SAGGESE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1. All'articolo 1, comma 563 della legge 27dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "e delle società dalle stesse controllate", sono aggiunte le parole: "nonché le aziende speciali delle medesime pubbliche amministrazioni,";

b) dopo le parole: "di mobilità di personale anche", è aggiunta la parola: "già";

c) dopo le parole: "alla data di entrata in vigore della presente legge,", sono aggiunte le parole: "ancorché beneficiario di ammortizzatori sociali anche in deroga e successivamente espulso dalle predette società o aziende speciali,";

d) all'ultimo periodo, dopo le parole: "non può comunque avvenire tra le società", sono aggiunte le parole: "o le aziende speciali".

2. All'articolo 13-quater del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo le parole: "Il Commissario straordinario di Governo, all'esito della procedura di mobilità di cui all'articolo 1, commi 563 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, verifica inserire entro il 31 dicembre 2016"».

1.2

PAGANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I dipendenti già incaricati di funzioni dirigenziali presso le Agenzie Fiscali, decaduti per effetto della sentenza n.37 del 2015 della Corte costituzionale, sono reintegrati nei ruoli e nelle funzioni che ricoprivano prima della predetta sentenza qualora siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) essere in possesso di Laurea magistrale o equipollente del vecchio ordinamento o diploma di laurea;

2) aver superato un concorso dell'Amministrazione Finanziaria o-essere vincitore di procedure di riqualificazione per il profilo di Funzionario;

3) avere un'esperienza professionale da Funzionario Tributario di almeno dieci anni nell'Amministrazione Finanziaria;

4) avere superato procedure selettive interne per l'accesso all'incarico dirigenziale al fine di ricoprire provvisoriamente lo stesso ai sensi del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia Fiscale per come stabilito dall'articolo 71, comma 3, lettera d), del decreto legislativo n. 309 del 1999, secondo cui ogni Agenzia Fiscale, con il proprio Regolamento. di amministrazione, "determina le regole per l'accesso alla dirigenza";

5) essere stato titolare di un formale contratto di incarico di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 presso l'Agenzia Fiscale e/o presso altre Pubbliche Amministrazioni per almeno trentasei mesi e non abbia mai avuto p.er l'incarico dirigenziale svolto valutazioni negative della gestione».

1.3

D'ALÌ, MANDELLI, CALIENDO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n.247, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "sei"».

1.4

DE PETRIS, URAS

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) il comma 5 è abrogato».

1.5

PARENTE, PEZZOPANE, ORRÙ, FAVERO

Al comma 3, aggiungere, la seguente lettera:

«c) il comma 5 è abrogato».

1.6

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

«3-ter. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per l'accesso dall'esterno, vigenti alla data di conversione del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2017».

1.7

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI

*Sopprimere il comma 5.***1.8**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Con riferimento a quanto previsto da comma 5, si applica il limite di 5 unità di personale di livello dirigenziale del Corpo dei vigili del fuoco che può essere collocato in posizione di comando o fuori ruolo contemporaneamente».

1.9

BONFRISCO

Dopo il comma 7-quinquies, inserire i seguenti:

«7-quinquies-bis. Gli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,

riacquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2018 e si applicano esclusivamente al personale cessato dal servizio successivamente al 1° gennaio 2015, che ha maturato la medesima condizione di servizio e di carriera di coloro che, con pari grado e ruolo, sono cessati dal servizio antecedentemente alla stessa data. Con la medesima decorrenza, cessano di applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riferite agli articoli 1076, 1077, 1082 e 1081 del citato codice.

7-quinquies-ter. Può presentare domanda per accedere ai benefici previsti dagli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, il personale di cui al comma *7-quinquies-bis*, che non ha subito condanne con sentenze passate in giudicato per reati penali ed illeciti civili ed amministrativi connessi all'esercizio delle funzioni.

7-quinquies-quater. Le disposizioni di cui ai commi *7-quinquies-bis* e *7-quinquies-ter* non producono effetti ai fini retributivi o pensionistici e dalla loro applicazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate le norme attuative delle disposizioni contenute nei commi *7-quinquies-bis* e *7-quinquies-ter*».

1.10

BRUNI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, apportare le seguenti modifiche:

a) Dopo le parole: "a limitazioni delle assunzioni," aggiungere le seguenti: "fermo restando che nello scorrimento delle stesse è data precedenza agli idonei vincitori rispetto agli idonei non vincitori,";

b) e parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

1.11

BRUNI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

1.12

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

1.13

FUCKSIA

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 194, comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "tre anni" sono sostituite con le parole: "sei anni"».

1.14

DE PETRIS, URAS

Al comma 9, aggiungere infine le seguenti parole: «; e all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo le parole: "per l'anno 2014" sono aggiunte le parole: "e per l'anno 2015"».

1.15

URAS, DE PETRIS

Al comma 9, aggiungere in fine le seguenti parole: «; conseguentemente all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "per l'anno 2014" sono soppresse».

1.16

D'ALÌ

Al comma 9, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, a tal fine, all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo le parole: "per l'anno 2014" sono aggiunte le seguenti: "e per l'anno 2015"».

1.17

D'ALÌ, MANDELLI

Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: «a tal fine, all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125», le parole: «per l'anno 2014» sono soppresse».

1.18

PEZZOPANE

Dopo il comma 9-bis, inserire il seguente:

«9-bis.1. Data la specificità della natura dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano e considerato che gli stessi non gravano in alcun modo sulla finanza pubblica, ad essi non si applica, a partire dal 1° marzo 2016, quanto stabilito dagli articoli 5 e 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122».

1.19

BOCCHINO, CAMPANELLA

Sopprimere il comma 10-bis.

1.20

D'ALÌ, MANDELLI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10.1. Il termine di cui al comma 180, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è prorogato fino a ventiquattro mesi per l'emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 181, lettera e) della predetta legge. Sino a tale data, al fine di equiparare la situazione dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria di merito della scuola dell'infanzia costituita a seguito del concorso di cui al Decreto del direttore generale per il personale scolastico 24 settembre 2012, n. 82, alle situazioni dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie della predetta procedura concorsuale per le scuole primaria, secondaria di primo e secondo grado, le cui immissioni in molo sono state implementate dai posti di potenziamento di cui alla Tabella 1 allegata alla legge 13 luglio 2015, n. 107, è conseguentemente prorogata la validità delle graduatorie in essere concernenti il concorso a posti per la scuola dell'infanzia predetto, per l'assunzione dei soggetti ivi ingeriti. La presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.21

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10.1 Nell'ambito dei criteri di ripartizione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) stabiliti dall'articolo 1 commi da 747 a 749 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità per il 2016) agli atenei e alle università con sede nel territorio della regione Sardegna è prorogato per l'anno 2016 il medesimo finanziamento erogato nell'anno 2015».

1.22

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10.1. All'articolo 1, comma 73, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "2015-2016" sono aggiunte le seguenti: "nonché nell'anno scolastico 2016/2017";

b) le parole: "2016-2017", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "2017-2018"».

1.23

BLUNDO, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10.1. All'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sostituire le parole: "entro il 1° dicembre 2015" con le seguenti: "entro il 1° dicembre 2017"».

1.24

MOLINARI, VACCIANO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

1.25

MOLINARI, VACCIANO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».

1.26

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10.1. All'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: "1° settembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "1° settembre 2017"».

1.27

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10.1. All'articolo 1, comma 129, della legge 13 luglio 2015, n. 107, alinea, le parole: "Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Dall'anno scolastico 2017/2018"».

1.28

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10.1. All'articolo 1, comma 79, della legge 13 luglio 2015, n. 107, primo periodo, le parole: "2016/2017" sono sostituite dalle seguenti: "2017/2018"».

1.29

BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 10-bis, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Conseguentemente, il comma 2-ter, articolo 14, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 Febbraio 2012, n. 14, è sostituito con il seguente:

"2-ter. I docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2016/2017 si inseriscono nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della

legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, a partire dal primo aggiornamento utile'».

1.30

CENTINAIO

Dopo il comma 10-bis, inserire il seguente:

«10-ter. In attesa dell'emanazione del regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'art. 1, comma 217 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto della reggenza nelle istituzioni scolastiche, la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella G.U. - 4 serie speciale - n. 56 del 3 luglio 2011, è prorogata al 31 dicembre 2016, ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo al corso intensivo di formazione previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015 indetto ai sensi dell'art. 1 comma 88 della Legge 13 luglio 2015 n. 107, al quale sono ammessi coloro che abbiano superato la prova preselettiva o almeno una prova d'esame e abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio o abbiano un contenzioso in corso in relazione al concorso suddetto alla data di approvazione della Legge 13 luglio 2015 n. 107.

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 5 milioni per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

1.31

MATTESINI, FASIOLO, FILIPPI

Dopo il comma 10-bis inserire il seguente:

«10-bis.1. In attesa dell'emanazione del regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'art. 1, comma 217 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di garantire la continuità - delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto della reggenza nelle istituzioni scolastiche, la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui

al Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella G.U. – 4 serie speciale – n. 56 del 3 luglio 2011, è prorogata ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo al corso intensivo di formazione previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'art. 1 comma 88 della Legge 13 luglio 2015 n. 107, che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio o abbiano un contenzioso in corso in relazione al concorso suddetto, ovvero abbiano sostenuto con esito positivo almeno una prova d'esame. All'attuazione delle suddette procedure si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.32

CENTINAIO

Dopo il comma 10-bis, inserire il seguente:

«10-ter. In attesa dell'emanazione del regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'art. 1, comma 217 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto della reggenza nelle istituzioni scolastiche, la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella G:U – 4 serie speciale – n. 56 del 3 luglio 2011, è prorogata al 31 dicembre 2016, ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo al corso intensivo di formazione previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'art. 1 comma 88 della Legge 13 luglio 2015 n. 107, al quale sono ammessi coloro che abbiano superato la prova preselettiva o almeno una prova d'esame e abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio o abbiano un contenzioso in corso in relazione al concorso suddetto alla data di approvazione della Legge 13 luglio 2015 n. 107.

All'attuazione delle suddette procedure si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.33

FASIOLO

Dopo il comma 10-bis, inserire il seguente:

«10-bis.1. In attuazione dell'articolo 1, commi da 87 ad 90 della legge 13 luglio 2015, n. 107 e al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire la ripercussione sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi relativi al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreta direttoriale del MIUR dd. 13 luglio 2011, si estende l'ambito applicativo di partecipazione al corso di formazione, oltre ai soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole o che non abbiano avuto una sentenza definitiva nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico banditi nel novembre 2004 e nell'ottobre 2006, anche ai partecipanti alla procedura concorsuale 2011».

1.34

BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 10-ter, sostituire le parole: «31 dicembre 2017», con le parole: «31 ottobre 2021».

1.35

CONTE

Dopo il comma 10-ter, inserire il seguente:

«10-ter. Sino alla completa-attuazione della riforma del Sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, ovvero sino alla emanazione di tutti i Regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 7 della legge 21 dicembre 1999 n. 508, le Province, e gli Enti che ne assorbono le funzioni, mantengono le competenze di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*) e comma 2 alla legge 11 gennaio 1996 n. 23, per i Conservatori, le Accademie e gli Istituti superiori delle Industrie artistiche».

1.36

BIGNAMI

Dopo il comma 10-quinquies, inserire il seguente:

«10-*sexies*. All'articolo 1, comma 265, lettera *d*) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "in congedo", inserire le seguenti: "o in permesso"».

1.37

BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 10-*sexies*, sostituire le parole: «31 dicembre 2016», con le seguenti: «30 giugno 2016».*

1.38

BOCCHINO, CAMPANELLA

*Sopprimere i commi 10-*septies* e 10-*octies* e sostituirli con i seguenti:*

«10-*septies*. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24:

1) al comma 2, la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

''*b*) ammissione alle procedure dei possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero di coloro che hanno ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di-professore di prima o seconda fascia, ovvero di coloro che sono stati titolari, per almeno tre anni anche mm consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. e successive modificazioni, o di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della presente legge; o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in-atenei stranieri, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio'';

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

''3. I contratti hanno durata triennale, prorogabili per due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ri-

cerca svolte, effettuata con modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse”;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

”4. I contratti di cui al comma 3 sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno. L’impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore”;

4) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: ”Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera e)”;

5) il comma 8 è sostituito dal seguente:

”8. Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento”;

6) il comma 9 è sostituito dal seguente:

”9. L’espletamento del contratto di cui al comma 3 costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l’accesso alle pubbliche amministrazioni.”;

b) all’articolo 26, comma 3, le parole: ”confermato a tempo definito” sono soppresse;

c) all’articolo 29, comma 5, le parole: ”lettera b)” sono soppresse”.

10-*octies*. In via transitoria le università sono autorizzate a prorogare fino al 31 dicembre 2016, con risorse a carico del proprio bilancio e previo parere favorevole del dipartimento di afferenza, i contratti di ricercatori a tempo determinato, della tipologia di cui alla previgente normativa ex articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in scadenza prima della medesima data, i cui titolari non hanno partecipato all’abilitazione scientifica nazionale delle tornate 2012 o 2013. I contratti di ricercatori a tempo determinato, della tipologia di cui alla previgente normativa ex articolo 24, comma 3, lettera a), vengono convertiti, senza oneri per le Università, nella tipologia di cui all’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come disciplinata nel precedente comma.».

1.39

PADUA

Al comma 10-octies, dopo le parole: «di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.», sono aggiunte le seguenti: «Ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, i contratti della tipologia di cui all'articolo 22, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già gravanti –sul bilancio delle università, i cui titolari hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, sono equipolenti a quelli erogati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240».

1.40

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Dopo il comma 10-octies, aggiungere i seguenti:

«10-nonies. All'articolo 1, comma 563 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "e delle società dalle stesse controllate", sono aggiunte le parole: "nonché le aziende speciali delle medesime pubbliche amministrazioni,";

b) dopo le parole: "di mobilità di personale anche", è aggiunta la parola "già";

c) dopo le parole: "alla data di entrata in vigore della presente legge," sono aggiunte le parole: "ancorchè beneficiario di ammortizzatori sociali anche in deroga e successivamente espulso dalle predette società o aziende speciali,";

d) all'ultimo periodo, dopo le parole: "non può comunque avvenire tra le società", sono aggiunte le parole: "o le aziende speciali".

10-decies. All'articolo 13-quater del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo le parole: "Il Commissario straordinario di Governo, all'esito della procedura di mobilità di cui all'articolo 1, commi 563 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, verifica" inserire le seguenti: "entro il 31-12-2016"».

1.41

COMAROLI

Aggiungere infine i seguenti commi:

«1-*nonies*. Fatto salvo il rispetto dell'equilibrio di bilancio così come previsto ai commi 707 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per le Regioni statuto ordinario che rispettano il parametro previsto dall'articolo 6, comma 20, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010 n.122, come integrato dall'articolo 35, comma 1-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, la riduzione delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, prevista dall'articolo 1, comma 236, della legge 30 dicembre 2015, n. 208, decorre dal 1° gennaio 2017.

1-*decies*. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo per il 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n.196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.42

BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 10-octies, inserire il seguente:

«10-*novies*. All'articolo 1 della legge 23 Dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 332 le parole: "1 Settembre 2015" sono sostituite con le seguenti: "1 Settembre 2017";

b) al comma 333 le parole: "1 Settembre 2015" sono sostituite con le seguenti: "1 Settembre 2017";

c) al comma 334 le parole: "2015/2016" ovunque ricorrano sono sostituite con le seguenti: "2017/2018"».

Conseguentemente:

Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

A decorrere dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2015 ed in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, al comma 5-*bis*, dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917 al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 89 per cento». In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella-misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;

all'articolo 7 o 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;

all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento».

1.43

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS

Dopo il comma 10-octies aggiungere il seguente:

«10-*nonies*. All'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n.107, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Al primo periodo:

a) le parole: "Per l'anno scolastico 2015/2016", sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017";

b) le parole: "per il medesimo anno scolastico" sono sostituite dalle seguenti: "per i medesimi anni scolastici";

c) infondo, le parole: "al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012.", sono sostituite dalle seguenti: "al termine delle quali dovranno essere esaurite le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012".

2) Dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: "A partire dall'anno scolastico 2016/2017, prima di indire nuovi concorsi ed in deroga a quanto stabilito dal successivo comma 114, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a potenziare l'organico della scuola dell'infanzia, assumendo prioritariamente, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 399, comma 2, del decreto-legislativo n. 297 del 1994, e con le modalità previste dal successivo comma 109, lettera c), tutti i soggetti in-

seriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 24 settembre 2012, n. 82, pubblicato sulla GU 4° serie speciale 25 settembre 2012, n. 75 e che, non risultando ancora assunti per incapienza nelle regioni per cui hanno concorso, ne abbiano presentato apposita istanza al medesimo Ministero. Al termine della procedura di cui al precedente periodo le graduatorie di merito della scuola dell'infanzia del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 24 settembre 2012, n. 82, sono sopresse'».

1.44

Giovanni MAURO

Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:

«10-novies. Al fine di tutelare il sistema scolastico dando piena attuazione alle norme previste dalla legge-n. 107 del 13 luglio 2015, ridurre le reggenze ed assicurare una stabile presenza dei dirigenti scolastici nelle scuole, in attesa che si svolgano le procedure concorsuali previste dall'articolo 17 del decreto legge n.104 del 12 settembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, i soggetti che hanno frequentato per almeno 65 ore il corso di formazione ai sensi del D.M. n. 499/2015 e titolare di ricorso pendente, sono incaricati, a decorrere dal primo settembre 2016, a svolgere i compiti di dirigente scolastico nelle scuole prive di titolare.

Gli incarichi sono assegnati a domanda sulle istituzioni scolastiche che nell'anno 2016/2017 risultano prive di dirigente titolare. Gli Uffici scolastici regionali pubblicano entro il 20 agosto 2016 l'elenco delle sedi disponibili. I soggetti di cui al periodo precedente possono presentare domanda per non più di 15 sedi, anche per più regioni, entro il 25 agosto 2016. Gli incarichi, attribuiti secondo il criterio dell'età anagrafica, saranno mantenuti sino all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici dei vincitori del concorso previsto dall'articolo 17 del decreto-legge n. 104 del 12 settembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni.

A conclusione del periodo di incarico, i soggetti che hanno svolto il servizio per almeno 180 giorni, presentano una relazione sull'attività svolta che è valutata da una commissione nominata dall'Ufficio scolastico regionale e, a seguito di valutazione positiva, sono inseriti dall'ufficio scolastico regionale richiesto, nella graduatoria di cui all'art. 1, comma 1-bis del decreto-legge 12 settembre 2013 n.104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013 n. 128».

1.45

SCAVONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, VERDINI

Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:

«10-novies. Al fine di tutelare il sistema scolastico della Regione Sicilia a causa dell'eccessivo numero di scuole in condizione di reggenza, di incarichi annuali e per l'assenza di graduatorie valide ai fini del reclutamento dei Dirigenti Scolastici, per l'anno 2016 è prorogata la validità dell'elenco dei soggetti ammessi a sostenere la prova scritta di cui al decreto MIUR.AOODRSI.REG.UFF. della Regione Sicilia n. 12395 USC che hanno frequentato per almeno 65 ore il corso di formazione per Dirigenti Scolastici svolto ai sensi del decreto ministeriale n. 499 del 2015. Il MIUR, con apposito decreto ministeriale, assegna ai soggetti inclusi nel suddetto elenco le sedi disponibili e stimate alla data dello settembre 2016. La proroga è valida fino all'espletamento del programmato concorso ordinario nazionale per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici per il quale sarà accantonata una quota pari al 20 per cento dei posti stimati. Le modalità di convocazione ed assegnazione delle sedi al personale incluso nel citato elenco, sono quelle definite nel provvedimento dell'USR Sicilia n. MPI.AOODRSI.REG.UFF. n. 13916 Ufficio III-Dirigenti scolastici. La graduatoria è redatta sulla base dei titoli professionali dichiarati dai soggetti individuati nel settore organizzativo gestionale delle scuole. I titoli professionali valutati ai fini della graduatoria sono quelli di cui al D.D.G. pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 26 novembre 2004, le attività quelle di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6), 8) della tabella Titoli di Servizio e Professionali allegata al D.D.G. Fatte salve le priorità di assegnazione previste per legge e quelle introdotte con la presente legge, a parità di punteggio si darà priorità ai soggetti anagraficamente più giovani. A tutti i soggetti nominati, l'USR Sicilia, assegna un tutor, individuato tra i Dirigenti Scolastici attualmente reggenti nelle sedi oggetto di nomina e che ne validano l'operato nel corso del periodo di valutazione che avrà termine con gli scrutini finali e comunque entro il mese di giugno 2016. Al termine del periodo di prova è indetta una sessione speciale di esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata, anche in ordine al periodo ed alle modalità di valutazione sostenuti, nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti Dirigenti Scolastici che partecipano ai movimenti nell'ambito regionale secondo le norme vigenti in materia di mutamento di incarico in pendenza di contratto e del C.C.N.L. dell'Area V della Dirigenza Scolastica. Al fine di dare continuità gestionale alle scuole attualmente con dirigenza assegnata con incarico annuale o con Dirigenza che sarà collocata fuori ruolo perché in quiescenza entro il 31 agosto 2016, i soggetti beneficiari del presente provvedimento, hanno priorità assoluta nella movimentazione per l'anno scolastico 2016/2017 per le sedi dove alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono funzione di Dirigente

Scolastico incaricato, di primo o secondo collaboratore del Dirigente Scolastico in uscita».

1.46

PADUA

Dopo il comma 10-octies aggiungere il seguente:

«10-novies. Al fine di perseguire le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico degli esiti del contenzioso pendente per la regione Sicilia, relativo ai corso di formazione per dirigente scolastico di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n.107, i candidati che hanno frequentato il corso di formazione di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università-e -della ricerca n. 499 del 1015, per un ammontare pari ad almeno 65 ore, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla legge 07 del 2015, e che hanno partecipato alla prova scritta finale, completandola con la consegna del relativo elaborato ed avendo conseguito un voto in seguito a valutazione, e che non sono ancora in servizio con funzione di dirigente scolastico, svolgono un periodo di tirocinio di 180 ore, oltre l'orario di servizio, in una scuola dell'ambito territoriale di appartenenza, affiancando il dirigente scolastico titolare, che è nominato tutor. Al termine del periodo di tirocinio, da svolgere senza alcun onere aggiuntivo per lo Stato, i tirocinanti presentano al tutor una relazione sull'esperienza svolta. Entro il 31 luglio 2016 sostengono altresì una prova orale sull'esperienza maturata e sulla relazione presentata ad una commissione costituita da due componenti nominati dall'ufficio scolastico regionale per la Sicilia e dal dirigente scolastico tutor. A seguito del superamento della prova, i tirocinanti sono ammessi nei ruoli di dirigenti scolastici, con decorrenza dal primo settembre 2016, nelle sedi disponibili nella regione Sicilia. I soggetti che dovessero rimanere esclusi per carenza di posti disponibili sono inseriti dall'ufficio scolastico regionale per la Sicilia nelle graduatorie di cui all'articolo 17, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2014, n. 128, nella posizione risultante dalla valutazione dei titoli professionali, di cui alla tabella allegata al D.D.G. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 26 novembre 2004, con priorità, a Parità di punteggio, per i soggetti anagraficamente più giovani».

1.47

SCAVONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, VERDINI

Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:

«10-novies. Al fine di tutelare il sistema scolastico dando piena attuazione alle norme previste dalla legge n. 107 del 13 luglio 2015, ridurre le reggenze ed assicurare una stabile presenza dei dirigenti scolastici nelle scuole, in attesa che si svolgano le procedure concorsuali previste dall'articolo 17 del decreto-legge n. 104 del 12 settembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, i soggetti che hanno frequentato per almeno 65 ore il corso di formazione ai sensi del D.M. n. 499/1015, sono incaricati, a decorrere dal primo settembre 2016, a svolgere i compiti di dirigente scolastico nelle scuole prive di titolare.

Gli incarichi sono assegnati a domanda sulle istituzioni scolastiche che nell'anno 2016/2017 risultano prive di dirigente titolare. Gli Uffici scolastici regionali pubblicano entro il 20 agosto 2016 l'elenco delle sedi disponibili. I soggetti di cui al periodo precedente possono presentare domanda per non più di 15 sedi, anche per più regioni, entro il 25 agosto 2016. Gli incarichi, attribuiti secondo il criterio dell'età anagrafica, saranno mantenuti sino all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici dei vincitori del concorso previsto dall'articolo 17 del decreto-legge n. 104 del 12 settembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni.

A conclusione del periodo di incarico, i soggetti che hanno svolto il servizio per almeno 180 giorni, presentano una relazione sull'attività svolta che è valutata da una commissione nominata dall'Ufficio scolastico regionale e, a seguito di valutazione positiva, sono inseriti dall'ufficio scolastico regionale richiesto, nella graduatoria di cui all'articolo 17, comma 1-bis del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013 n. 128».

1.48

SCAVONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, VERDINI

Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:

«10-novies. Al fine di tutelare il sistema scolastico, ridurre le reggenze ed assicurare una stabile presenza dei dirigenti scolastici nelle scuole, i soggetti che hanno frequentato per almeno il 65 per cento delle ore il corso di formazione di cui al decreto ministeriale n. 499 del 2015, sono incaricati, a decorrere dal 1° settembre 2016, a svolgere i compiti di dirigente scolastico nelle scuole prive di titolare. Gli incarichi, attribuiti con il criterio dell'età anagrafica, sono mantenuti sino all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici e dei vincitori del concorso previsto dal-

l'articolo 17 del decreto-legge n. 104 del 12 settembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni. A conclusione del periodo di incarico, i soggetti che hanno prestato servizio presentano una relazione scritta sull'attività svolta che è valutata da una commissione nominata dell'ufficio scolastico regionale e, a seguito di un colloquio orale con valutazione positiva, sono confermati nell'incarico».

1.49

SCAVONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, VERDINI

Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:

«10-novies. Al fine di tutelare il sistema scolastico, ridurre le reggenze ed assicurare una stabile presenza dei dirigenti scolastici nelle scuole, i soggetti che hanno frequentato per almeno 65 ore il corso di formazione ai sensi del decreto ministeriale n. 499 del 2015, sono incaricati, a decorrere dal 1° settembre 2016, a svolgere i compiti di dirigente scolastico nelle scuole prive di titolare. Gli incarichi, attribuiti con il criterio dell'età anagrafica, sono mantenuti sino all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici e dei vincitori del concorso previsto dall'articolo 17 del decreto-legge n. 104 del 12 settembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni. A conclusione del periodo di incarico, i soggetti che hanno prestato servizio presentano una relazione scritta sull'attività svolta che è valutata da una commissione nominata dell'ufficio scolastico regionale e, a seguito di un colloquio orale con valutazione positiva, sono confermati nell'incarico».

1.50

Giovanni MAURO

Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:

«10-novies. Al fine di tutelare il sistema scolastico, ridurre le reggenze ed assicurare una stabile presenza dei dirigenti scolastici nelle scuole, i soggetti che hanno frequentato per almeno 65 ore il corso di formazione ai sensi del decreto ministeriale n. 499 del 2015 e titolare di ricorso pendente, sono incaricati, a decorrere dal 1° settembre 2016, a svolgere i compiti di dirigente scolastico nelle scuole prive di titolare. Gli incarichi, attribuiti con il criterio dell'età anagrafica, sono mantenuti sino all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici dei vincitori del concorso previsto dall'articolo 17 del decreto-legge n. 104 del 12 settembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni. A conclusione del periodo di inca-

rico, i soggetti che hanno prestato servizio presentano una relazione scritta sull'attività svolta che è valutata da una commissione nominata dell'ufficio scolastico regionale e, a seguito di un colloquio orale con valutazione positiva, sono confermati nell'incarico».

1.51

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:

«10-octies-bis. In attesa dell'emanazione del regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici ai sensi dell'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto della reggenza nelle istituzioni scolastiche, la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4 serie speciale – n. 56 del 3 luglio 2011, è prorogata sino al 31 dicembre 2017 ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo al corso intensivo di formazione previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88 della legge 13 luglio 2015, n. 107. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.52

SOLLO, RUTA, CUOMO, ORRÙ, PEZZOPANE, AMATI, CALEO, ROMANO, MORGONI, SPILABOTTE, VALDINOSI, LAI, PARENTE, FILIPPI, CONTE

Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:

«10-nonies. In attesa dell'emanazione del decreto recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto della reggenza nelle istituzioni scolastiche, la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4 serie speciale – n. 56 del 3 luglio 2011, è prorogata ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo al corso intensivo di

formazione previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, in detto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107, al quale sono ammessi coloro che abbiano superato la prova preselettiva o almeno una prova d'esame e abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero abbiano un contenzioso in corso in relazione al concorso suddetto alla data di approvazione della legge 13 luglio 2015, n. 107. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.53

DI BIAGIO

Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:

«10-nonies. Al decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sostituire il comma 2-ter dell'articolo 14, con il seguente:

''2-ter. I docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2016/2017 possono inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2017/2018 per il successivo triennio''».

1.54

BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 10-octies, inserire il seguente:

«10-novies. Il comma 2-ter, articolo 14, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è sostituito con il seguente:

''2-ter. I docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2016/2017 si inseriscono nelle fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere

dall'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2017/2018 per il successivo triennio''».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «1° dicembre 2015» sono sostituite con le seguenti: «1° dicembre 2018».

1.55

DI BIAGIO

Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:

«10-nonies. All'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sostituire il comma 2-ter con il seguente:

''2-ter. I docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2016/2017 possono inserirsi nelle fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2017/2018 per il successivo triennio''».

1.56

COMPAGNONE, SCAVONE

Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:

«10-novies. Per l'anno scolastico 2016-2017 sono prorogate le disposizioni contenute all'articolo 1, comma 108, penultimo periodo, della legge n. 107 del 2015, riguardante l'assegnazione provvisoria, al fine di consentirne l'applicazione nell'anno scolastico 2016-2017, anche per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015-2016».

1.57

DE PETRIS, URAS

Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:

«10-nonies. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per l'accesso dall'esterno, vigenti alla data di conversione del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2017».

1.58

PEZZOPANE

Dopo il comma 10-octies, inserire il seguente:

«10-nonies. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per l'accesso dall'esterno, vigenti alla data di conversione del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2017».

1.59

PEPE

Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:

«10-novies. All'articolo 9, comma 21 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, sopprimere il secondo periodo».

1.60

PEPE

Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:

«10-novies. All'articolo 1, comma 1 lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, ai primo periodo, dopo le parole: "e 21" aggiungere le seguenti: "primo, terzo e quarto periodo"».

1.61

BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 10-octies, inserire il seguente:

«10-novies. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013; n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo le parole: "2015-2016", sono inserite le seguenti: "e 2016-2017"».

1.62

PEPE

Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:

«10-novies. Al comma 256 della legge 23 dicembre 2014 n. 90, dopo la parola: "primo" sopprimere le seguenti: "e secondo"».

1.63

BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 10-octies, inserire il seguente:

«10-novies. All'articolo 1, comma 73, della legge 13 luglio 2015, n.107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "2015-2016" inserire le seguenti: "nonché nell'anno scolastico 2016-2017";

b) le parole: "2016-2017", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "2017-2018"».

1.64

D'ALÌ

Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:

«10-novies. All'articolo 1, comma 131 della legge 13 luglio 2015, n.107, le parole: "A decorrere dall'anno scolastico 2016-2017" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal primo concorso bandito ai sensi del-decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 181, lettera b), n. 2"».

1.65

BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 10-octies, inserire il seguente:

«10-novies. Alla legge 13 luglio 2015, n. 107, al comma 107 le parole: "2016-2017" sono sostituite dalle seguenti: "2020-2021"».

1.66

BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 10-octies, inserire il seguente:

«10-novies. Alla legge 13 luglio 2015, n. 107, al comma 107, le parole: "2016-2017", sono sostituite dalle seguenti: "2018-2019"».

1.67

BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 10-octies, inserire il seguente:

«10-novies. All'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: "2016-2017" sono sostituite dalle seguenti: "2017-18"».

1.68

DI BIAGIO

Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:

«10-novies. All'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: "1° Settembre 2016" sono sostituite con le seguenti: "1° Settembre 2018"».

1.69

BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 10-octies, inserire il seguente:

«10-novies. All'articolo 1, comma 129, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: "Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello

in corso alla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: ”Dall’anno scolastico 2017-2018”».

1.70

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:

«10-nonies. All’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sostituire le parole: ”31 dicembre 2016” con le seguenti: ”31 dicembre 2017”».

1.71

BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 10-octies, inserire il seguente:

«10-novies. Alla legge 13 luglio 2015, n.107, al comma 108; le parole: ”Limitatamente all’anno scolastico 2015-2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014-2015”», sono sostituite dalle seguenti: ”Limitatamente agli anni scolastici 2015-2016 e 2016-2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2015-2016”».

1.72

DI BIAGIO

Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:

«10-nonies. All’articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: ”1° dicembre 2015” sono sostituite con le seguenti: ”1° giugno 2016”».

1.73

DI BIAGIO

Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:

«10-nonies. All'articolo 1 comma 397 lettera d) punto 6) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dopo le parole: "con funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori senior" aggiungere le seguenti: "personale medico ed infermieristico"».

1.74

DE PETRIS, URAS

Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:

«10-nonies. All'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n.208 sostituire le parole: "dal 1° gennaio 2016" con le seguenti: "dal 1°gennaio 2017"».

1.75

D'ALÌ, MANDELLI

Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:

«10-nonies. Al comma 568 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni"».

1.0.1

COMPAGNONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. I contratti a tempo determinato degli enti territoriali delle regioni a statuto speciale, nei limiti già previsti dal comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. 101 del 2013, sono prorogati fino al 31 dicembre 2017. La proroga è finalizzata a consentire agli enti medesimi di provvedere alla loro stabilizzazione, previo rifacimento delle piante organiche, te-

nendo conto delle reali e attuali esigenze dell'ente, per l'espletamento di successivi concorsi interni. I soggetti non risultati idonei nell'ambito delle procedure concorsuali, affluiscono all'interno di elenchi redatti da un'apposita Agenzia del Lavoro, istituita dalle Regioni a statuto speciale in forma consortile per la fornitura professionale di manodopera a termine, ai soggetti soci, mediante "contratti di somministrazione di lavoro".

469-ter. Possono rivestire la qualità di soci dell'Agenzia: la Regione, compresi gli enti sottoposti a vigilanza e tutela della stessa, gli-enti pubblici territoriali che, alla data di costituzione dell'Agenzia, abbiano ancora a proprio carico soggetti titolari di contratti di lavoro a tempo determinato, nonché altri enti, anche strumentali, della pubblica amministrazione statale».

Art. 2.

2.1

BLUNDO, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

«2-quater. In considerazione del ritardo nella realizzazione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, della sede giudiziaria dell'Aquila ove accorpate entro il 2018 il tribunale di Avezzano e Sulmona, la data di accorpamento è prorogata al 31 dicembre 2025. E conseguentemente modificata la tabella A del regio decreto-30 gennaio 1941, n. 12. Al relativo onere, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, per gli anni 2016, 2017 e 2018, del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2:018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere la parola: «amministrativa».

2.2

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

«2-*quater*. All'articolo 21-*quinquies*, comma 1 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "manutenzione ordinaria" sono aggiunte le seguenti: ", pulizia e facchinaggio";

b) dopo le parole: "personale comunale" sono aggiunte le seguenti: "o da questi incaricato"».

2.3

D'ALÌ, MANDELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di favorire la diffusione di forme di autoimpiego attraverso strumenti di promozione del lavoro autonomo e dell'autoimprenditorialità; secondo i criteri previsti dal Titolo II, Capo I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è prorogata fino al 31 dicembre 2017 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 25 del medesimo decreto legislativo. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, rifinanziato di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e 60 milioni di euro per l'anno 2017 e 2018».

2.4

D'ALÌ, MANDELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. È prorogata fino al 31 dicembre 2017, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185».

2.0.1

PELINO, D'ALÌ, MANDELLI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Proroga in materia di giustizia)

1. A causa dell'incompleta realizzazione della sede del tribunale de L'Aquila, relativamente alle circoscrizioni giudiziarie di Sulmona e Avezzano, il termine di cui all'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, come prorogato dall'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è prorogato di ulteriori quattro anni».

Art. 2-bis.**2-bis.0.1**

D'ALÌ, MANDELLI, CALIENDO

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.1.

(Proroga di termini in materia di giustizia, con particolare riferimento all'accesso all'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori)

1. Al comma 4, dell'articolo 22, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "cinque"».

Art. 2-quater.**2-quater.1**

BENCINI, Maurizio ROMANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per tutti i lavoratori dell'ILVA, compreso lo stabilimento di Taranto; nonché per tutti i lavoratori delle imprese sul territorio nazionale, si prevede il mantenimento del trattamento economico per i contratti di

solidarietà in vigore alla stipula degli accordi aziendali e comunque quello stabilito prima dell'entrata in vigore della legge 183 del 10 dicembre 2014. Al relativo onere, valutato in 15 milioni per l'anno 2016 e in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Art. 3.

3.1

COMAROLI

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Nelle more del riordino dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime, alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 732 dell'articolo 1 le parole: "15 ottobre 2014" sono sostituite dalle parole: "30 settembre 2016" e le parole: "30 settembre 2013" sono sostituite dalle parole: "30 novembre 2015 ad esclusione dei beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale,";

b) al comma 733 le parole "28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2016".

1-ter. A titolo di compensazione del mancato gettito per il biennio 2014-2015 derivante dall'applicazione delle disposizioni del comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

3.2

COMAROLI

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Nelle more del riordino dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime, alla legge 27 dicembre 2013, n.147 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 732 dell'articolo 1 le parole: "15 ottobre 2014" sono sostituite dalle parole: "30 settembre 2016" e le parole: "30 settembre 2013" sono sostituite dalle parole: "30 novembre 2015";

b) al comma 733 le parole "28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2016".

1-ter. A titolo di compensazione del mancato gettito per il biennio 2014-2015 derivante dall'applicazione delle disposizioni del comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

3.3

CONSIGLIO, DIVINA, COMAROLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 sono apportate e seguenti modificazioni:

al comma 5, lettera a) le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";

al comma 5, lettera b) le parole: "«31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";

al comma 5, lettera c) le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".».

3.4

GIROTTA, CASTALDI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI

Al comma 2, capoverso, sopprimere la lettera b).

3.5

GIROTTI, CASTALDI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI

Al comma 2, capoverso «3-ter», sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al fine di salvaguardare gli investimenti già effettuati nel settore dell'efficienza energetica e dell'autoconsumo elettrico, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità, a prevedere che il gettito complessivo derivante dalle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema commisurate al consumo di energia in tutti i livelli di tensione non sia inferiore al 75 per cento del gettito totale delle componenti tariffarie relative agli oneri di sistema, garantendo che l'eventuale successivo decremento sia in ogni caso essere realizzato con modalità tali da mantenere la convenienza degli investimenti in autoconsumo e efficienza energetica. Le tariffe di trasmissione e distribuzione a tutti i livelli di tensione devono comprendere, comunque, una componente commisurata al consumo di energia coerentemente con i criteri e gli obiettivi stabiliti nell'Allegato XI alla Direttiva 25 ottobre 2012, n. 2012/27/UE.».

3.6

BONFRISCO

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 ed 8, dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, si applicano a partire dal 1° gennaio 2018».

3.7

CIAMPOLILLO, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI

Sopprimere il comma 2-quinquies.

3.8

COMAROLI

Al comma 2-quinquies, lettera b), dopo le parole: «seguenti parole: »», inserire le seguenti: «e di ulteriori 80 milioni a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, dopo il comma 2-quinquies aggiungere il seguente:

«2-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-quinquies, valutati in 80 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

3.9

COMAROLI

Al comma 2-quinquies, lettera b), dopo le parole: «seguenti parole: »», inserire le seguenti: «e di ulteriori 20 milioni a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, dopo il comma 2-quinquies aggiungere il seguente:

«2-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-quinquies, valutati in 20 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

3.10

DI BIAGIO

Dopo il comma 2-quinquies aggiungere il seguente:

«2-sexies. All'articolo 1, comma 155, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, dopo le parole: "sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento" aggiungere le seguenti: "In alternativa, il produttore può optare per una rimodulazione della predetta modalità di riduzione dell'incentivo attraverso la restituzione del saldo fra i

maggiori e minori incentivi percepiti al 31 dicembre 2015, sia in regime di incremento che in quello di riduzione ai sensi di quanto disposto dal presente comma, distribuendo la suddetta restituzione in modo uniforme, con cadenza mensile, nel periodo di incentivazione residuale, a decorrere dal 1° gennaio 2016».

3.11

MARINELLO, D'ALÌ

Dopo il comma 2-quinquies aggiungere il seguente:

«2-sexies. Al fine di favorire il completamento di programmi realizzativi nelle aree colpite da eventi calamitosi, il termine previsto al primo periodo del comma 154 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è prorogato al 31 marzo 2016».

Art. 3-bis.

3-bis.1

BLUNDO, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «Tale proroga avviene a seguito di:

1) una relazione sul piano strategico e sul lavoro svolto del comitato ordinatore, di cui al comma 4 dell'articolo 31-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5;

2) la valutazione dei risultati rilasciata da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

3) una valutazione di "standard europeo", posta in essere da esperti di riconosciuta reputazione internazionale, non legati al GSSI da alcun vincolo istituzionale, finanziario o di collaborazione scientifica».

Art. 4.

4.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI

Sopprimere i commi 1-ter e 1-quater.

4.2

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI

Al comma 1, sostituire le parole: «per l'anno 2016», con le seguenti: «fino al 31 luglio 2016».

4.3

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BULGARELLI, MANGILI

Al comma 1, sostituire le parole: «per l'anno 2016» con le seguenti: «fino al 30 settembre 2016».

4.4

COMAROLI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2015 sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di IMU, TASI, tassa sui rifiuti (TARI) e addizionale comunale all'Irpef adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015. Restano in ogni caso fermi, ai fini dell'efficacia delle deliberazioni di variazione di cui al periodo precedente, i termini dettati dalle norme vigenti, per la pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale».

4.5

COMAROLI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2015 sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di IMU, TASI, tassa sui rifiuti (TARI) e addizionale comunale all'Irpef adottate dai comuni entro il 31 agosto 2015. Restano in ogni caso fermi, ai fini dell'efficacia delle deliberazioni di variazione di cui al periodo precedente, i termini dettati dalle norme vigenti, per la pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale».

4.6

URAS, DE PETRIS

Sopprimere il comma 1-quater.
_____**4.7**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI

Al comma 1-quater, dopo le parole: «movimenti pelitici» aggiungere le seguenti: «iscritti nel registro nazionale di cui al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13».
_____**4.8**

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS

Sopprimere il comma 2.
_____**4.9**

DE PETRIS, PETRAGLIA, URAS

Al comma 2 sostituire le parole: «31 dicembre 2016» con le seguenti: «31 luglio 2016».
_____**4.10**

D'ALÌ, MANDELLI

*Apportare le seguenti modificazioni:**a) al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «La norma deve intendersi riferita anche agli asili nido»;**b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:**«2-bis. Il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, in relazione all'effettuazione delle verifiche sismiche negli edifici scolastici e negli asili nido, è differito al 31dicembre 2017».*

4.11

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La norma deve intendersi riferita anche agli asili-nido».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2.1. Il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, in relazione all'effettuazione delle verifiche sismiche negli edifici scolastici e negli asili nido, è differito al 31 dicembre 2017».

4.12

PARENTE, ANGIONI, STEFANO ESPOSITO, Manassero, Sollo, Favero, D'Adda, Fabbri, Scalia, Pezzopane, Mattesini, Orrù

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti per i quali, nel corso del secondo semestre 2014, sia stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza di eccezionali avversità atmosferiche, il termine per l'affidamento dei lavori per gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è prorogato al 31 marzo 2016.

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle eventuali economie rilevate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto 5 agosto 2015 del Ministero dell'istruzione, dell'università e nella ricerca».

4.13

COMAROLI

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Al decreto interministeriale 19 marzo 2015 recante norme per "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002" sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1 lettera a) le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi";

2) al comma 2 lettera *a*) le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi";

b) all'articolo 3:

1) al comma 1 lettera *a*) le parole: "Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 24 aprile 2017";

2) al comma 4 lettera *a*) le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi"».

4.14

D'ALÌ, MANDELLI

Sostituire il comma 2-bis con il seguente:

«2-bis. Il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico alberghi ere è prorogato al 31 dicembre 2016. La prosecuzione dell'attività fino al termine suddetto è consentita a condizione che la struttura sia in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministero dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012».

4.15

D'ALÌ, MANDELLI

Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

«2-ter. Il termine stabilito dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito nella legge 27 febbraio 2014, n. 15, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere è prorogato al 31 dicembre 2016. La prosecuzione dell'attività fino al termine suddetto è consentita a condizione che la struttura sia in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni».

4.16

D'ALÌ, MANDELLI

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-ter. All'articolo 4, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis sostituire le parole: "entro il 7 ottobre 2016" con le seguenti: "entro il 7 ottobre 2017";

b) al comma 2-ter sostituire le parole: "entro otto mesi" con le seguenti: "entro diciotto mesi"».

4.17

COMAROLI, CONSIGLIO

Al comma 2, dopo la lettera 2-bis, inserire la seguente:

«2-ter. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015 n. 11, sostituire le parole: "entro il 7 ottobre 2016" con le parole: "entro il 7 ottobre 2017"; allo stesso articolo, comma 2-ter, sostituire le parole: "entro otto mesi" con le parole: "entro diciotto mesi"».

4.18

FASIOLO

Dopo il comma 2-bis inserire il seguente:

«2-bis.1 Le agevolazioni previste dall'articolo 10 comma, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 sono prorogate al 31 dicembre 2017».

4.19

COMAROLI

Sopprimere il comma 3.

4.20

PERRONE, BRUNI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2016», con le seguenti: «31 dicembre 2017».

4.21

COMAROLI

Dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. L'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è sostituito dal seguente: "3. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale oltre il limite del 25 per cento delle vacanze organiche determinate dal collocamento in quiescenza di coloro che hanno raggiunto i limiti d'età previsti per il trattamento in servizio. Le risorse all'uopo necessarie sono riassegnate alla missione Relazioni Finanziarie con le Autonomie Territoriali dello Stato di Previsione del Ministero dell'Interno. Agli oneri conseguenti, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze"».

4.22

TOSATO

Dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. L'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è sostituito dal seguente: "3. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale oltre il limite del 25 per cento delle vacanze organiche determinate dal collocamento in quiescenza di coloro che hanno raggiunto i limiti d'età previsti per il trattamento in servizio. Le risorse all'uopo necessarie sono riassegnate alla missione Relazioni Finanziarie con le Autonomie Territoriali dello Stato di Previsione del Ministero dell'Interno. Agli oneri conseguenti, pari a

10 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze»».

4.23

SANTANGELO, MARTON, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI

Sopprimere il comma 6-ter.

4.24

MARTON, SANTANGELO, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI

Al comma 6-ter, lettera a), sostituire le parole: «30 maggio 2017», con le seguenti: «30 ottobre 2016».

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: «15 luglio 2017», con le seguenti: «15 gennaio 2017».

4.25

D'ALÌ, MANDELLI

Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:

«6-quinquies. All'articolo 1, comma 552 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «per gli anni 2015, 2016 e 2017», sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018»;

b) alla lettera a), le parole: «del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016», sono sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento per il 2015 e per il 2016 e del 75 per cento per il 2017»;

c) alla lettera b), le parole: «al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017», sono sostituite dalle seguenti: «al 25 per cento per gli anni 2015 e 2016, al 50 per cento per l'anno 2017 e al 75 per cento per il 2018»».

4.26

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 6-quater, è aggiunto il seguente:

«6-*quinquies*. All'articolo 1, comma 552 della legge 27 dicembre, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "per gli anni 2015, 2016 e 2017", sono sostituite dalle parole: "per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018";

b) alla lettera a), le parole: "del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016", sono sostituite dalle seguenti: "del 50 per cento per il 2015 e per il 2016 e del 75 per cento per il 2017";

c) alla lettera b), le parole: "al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017" sono sostituite dalle parole: "al 25 per cento per gli anni 2015 e 2016, al 50 per cento per l'anno 2017 e al 75 per cento per il 2018"».

4.27

D'ALÌ, MANDELLI

Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:

«6-*quinquies*. Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, si applicano fino alla data del 31 dicembre 2016».

4.28

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:

«6-*quinquies*. Nei casi di violazione riguardanti il mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2015, ai piccoli comuni non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183, qualora gli stessi comuni dimostrino di rientrare dallo sfioramento entro i primi sei mesi dell'anno 2016, anche al netto dei ritardi dei trasferimenti regionali causa ovvero concausa della violazione stessa».

4.0.1

BRUNI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 6 del decreto ministeriale 28 febbraio 2014, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, sostituire le parole: "entro tre anni dal termine previsto dall'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e successive modificazioni," con le seguenti: "entro il 7 ottobre 2020";

b) al comma 1, lettera *b)*, sostituire le parole: "entro il termine previsto dall'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e successive modificazioni," con le seguenti: "entro il 7 ottobre 2017";

c) al comma 2, lettera *a)*, sostituire le parole: "entro tre anni dal termine previsto dall'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e successive modificazioni," con le seguenti: "entro il 7 ottobre 2020";

d) al comma 2, lettera *b)*, sostituire le parole: "entro il termine previsto dall'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e successive modificazioni," con le seguenti: "entro il 7 ottobre 2017";

e) alla fine del comma 3, dopo le parole: "commi precedenti" si inseriranno le seguenti: "e deve essere presentato entro il 1° novembre 2016";

f) al comma 4, tra le parole: "commi precedenti" si inseriranno le seguenti: "1 e 2"».

Art. 4-quater.**4-quater.0.1.**

COMPAGNONE, SCAVONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, VERDINI

Dopo l'articolo 4-quater, aggiungere il seguente:

«Art. 4-quinquies.

Dopo il comma 9-bis dell'articolo 243-bis del Testo Unico Enti Locali (TUEL) sono aggiunti i seguenti commi:

9-ter. Gli enti che hanno dichiarato il dissesto e che non hanno approvato l'ipotesi bilancio stabilmente riequilibrato, approvano, in deroga alle disposizioni vigenti, la delibera di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, sulla base dei preconsuntivi riferiti agli esercizi oggetto dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

9-quater. Gli Enti dissestati sono obbligati a scrivere nell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, la quota di disavanzo, come determinato nella delibera di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, in quote costanti ed in applicazione del decreto del 5 aprile 2015 per la durata di anni 30.

9-quinquies. Il disavanzo come iscritto dovrà essere coperto con entrate proprie l'ente ha la possibilità in deroga alla normativa vigente di utilizzare entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili, proventi che dovranno essere accertati nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011».

Art. 5.**5.1**

BRUNI

Al comma 1, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

5.2

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI,
MANGILI

*Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 2016» con le seguenti:
«31 dicembre 2016».*

5.3

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI,
MANGILI

*Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 2016» con le seguenti:
«30 settembre 2016».*

5.0.1

D'ALÌ, MANDELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5.1.

*(Proroga disposizioni relative ai viaggi,
alle vacanze e ai circuiti «tutto compreso»)*

1. All'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, le parole: "30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2017".

2. All'articolo 9 della legge 29 luglio 2015, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b)*, le parole: "l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017";

b) al comma 2, le parole: "entro il 31 dicembre 2015", sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2016".

5.0.2

URAS, DE PETRIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Proroga disposizioni relative ai viaggi, alle vacanze e ai circuiti «tutto compreso»)

1. All'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, le parole: "30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2017".

2. Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, della legge 29 luglio 2015, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera *a*), le parole: "l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017";

b) al comma 2, le parole: "entro il 31 dicembre 2015", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2016".

Art. 6.**6.1**

RIZZOTTI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4.1. Le disposizioni di cui all'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 rimangono in vigore fino al 30 giugno 2016. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti».

6.2

D'ALÌ, MANDELLI

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

«4-ter. All'ultimo capoverso del comma 601 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 sostituire le parole da: "30 aprile 2015" a "pre-

sente comma’’» con le seguenti: ’’30 giugno 2016, il Ministro della salute d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze applica per il 2016 i pesi secondo i criteri previsti dall’articolo 1 comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.’’».

6.3

GAETTI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

«4-ter. All’articolo 1, comma 303, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole ’’A decorrere dal 1° gennaio 2015 il medico necroscopo’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’A decorrere dal 1° marzo 2016 il medico necroscopo o un suo delegato’’».

6.4

SCAVONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D’ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, VERDINI

Dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:

«4-ter. Al fine di assicurare la regolare ed uniforme somministrazione dei farmaci innovativi, nel rispetto della cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale e in relazione alle misure di efficientamento del settore sanitario previste dai commi da 521 a 552 e dalle disposizioni di cui all’articolo 9-ter, commi 10 e 11, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, quanto disposto dal comma 569, articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è prorogato al 31 dicembre 2017. Al fine di incrementare il fondo previsto dal presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono altresì aumentate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all’alcol etilico previste dall’allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di garantire l’accesso uniforme alle cure innovative ai pazienti affetti da patologie oncologiche su tutto il territorio nazionale. Le addizionali dovranno garantire un maggiore gettito complessivo pari a 200 milioni per l’anno 2016 e a 200 milioni a decorrere dal 2017. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.5

D'ANNA, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, FALANGA, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, VERDINI

Dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:

«4-ter. All'articolo 1, comma 574, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dopo le parole: "prestazioni di assistenza ospedaliera", sono aggiunte le seguenti: "ed ambulatoriale"».

6.6

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 4-bis aggiungere:

«4-ter. Il decreto del Ministro della Salute del 11 gennaio 2016 di modifica del decreto 24 aprile 2013, recante: "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.", è abrogato».

Art. 7.**7.1**

COMAROLI

Al comma 1, aggiungere alla fine le seguenti parole: «è le parole: "Con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori"» sono sostituite dalle seguenti: «Con riferimento ai contratti di appalto».

7.2

AIELLO, GUALDANI, DALLA TOR, CONTE, ANITORI, VICECONTE, DI GIACOMO, COLUCCI, BILARDI

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti parole: "31 dicembre 2017"».

7.3

PERRONE, BRUNI

Al comma 2, lettere a) e b), sostituire le parole: «31 luglio 2016» con le seguenti: «31 dicembre 2016».

7.4

FILIPPI

Al comma 2, lettera b-bis), sostituire le parole: «31 luglio 2016» con le seguenti: «31 dicembre 2017».

7.5

PERRONE

Al comma 2, lettera b-bis) sostituire le parole: «31 luglio 2016» con le seguenti: «31 dicembre 2016».

7.6

FILIPPI

Al comma 4-bis, sostituire le parole: «31 luglio 2016» con le seguenti: «31 dicembre 2017», e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "ai migliori cinque anni del decennio antecedente"» sono sostituite dalle seguenti: «al decennio antecedente».

7.7

PERRONE

Al comma 5, sostituire le parole: «31 dicembre 2016» con le seguenti: «31 luglio 2016».

7.8

CIOFFI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI

Al comma 5, sostituire le parole: «31 dicembre 2016» con le seguenti: «30 giugno 2016».

7.9

COMAROLI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, sono aggiunti i seguenti commi:

»8-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 9-bis è abrogato;

b) al comma 9-quater, le parole: del presente decreto' sono sostituite con del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210''.

8-ter. All'articolo 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è inserito il seguente comma:

»2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale; è configurabile la responsabilità solidale della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dell'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria''».

7.10

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI, CIOFFI

Sopprimere il comma 7.

7.11

CROSIO

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Per la realizzazione di interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, di cui all'articolo 2, comma 239 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, da parte Comuni che, alla data del 30 giugno 2015, abbiano avviato le procedure, anche non giuridicamente vincolanti, stabilite ai sensi del decreto del 3 ottobre 2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* il 9 gennaio 2013, S.G. n. 7, sono riassegnate al medesimo ministero 150 milioni per l'anno 2016.

8-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo per il 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.12

CIOFFI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI

Al comma 9, sostituire le parole: «31 dicembre 2016» con le seguenti: «30 giugno 2016».

7.13

CROSIO, COMAROLI

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 30 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 il comma 3 è sostituito dal seguente comma: "3. Salva diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di quattro anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come indicati

nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formati fino al 31 dicembre 2015, sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. È altresì prorogato di tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggisti che in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

7.14

CROSIO, COMAROLI

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Il termine di cinque anni per l'utilizzazione edificatoria dell'area prevista dall'articolo 1, comma 474 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prorogato dal decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 206, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14, è ulteriormente prorogato di cinque anni, a decorrere dalla data della rivalutazione e, pertanto, fino al 31 dicembre 2020».

7.15

PUPPATO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. La riduzione della sanzione per il non rispetto del patto di stabilità interno da parte degli Enti Locali per spese di edilizia scolastica prevista dall'articolo 1, comma 164, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è prorogata all'anno 2016. Gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015 comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema *web* della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 marzo 2016 le spese sostenute nell'anno 2015 per l'edilizia scolastica».

7.16

DE PETRIS, URAS

Il comma 11-bis è soppresso.

7.17

URAS, DE PETRIS

Sopprimere il comma 11-quater.

7.18

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 11-quater, aggiungere i seguenti:

«11-*quinquies*. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 2008, n. 15, convertito con modificazioni alla legge 18 dicembre 2008, n. 199 è prorogato al 31 dicembre 2016. Tale termine si applica anche alle esecuzioni di sfratto motivate da morosità per le famiglie che hanno i requisiti di cui al Decreto Ministero, Infrastrutture e trasporti 14 maggio 2014.

11-*sexies*. Il termine di cui al comma 11-*bis*, può essere sospeso esclusivamente su richiesta motivata e certificata del Comune competente per territorio alla Prefettura di riferimento, nel caso in cui lo stesso abbia attivato le iniziative, ivi compresa la graduazione degli sfratti, relative alla disponibilità effettiva delle risorse di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché degli alloggi oggetto di interventi di manutenzione e di recupero di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla: legge 23 maggio 2014, n. 80, resi effettivamente disponibili.

11-*septies*. Gli alloggi oggetto di interventi di manutenzione di cui all'articolo 4 della legge 23 maggio 2014, n. 80 ed effettivamente disponibili, nonché le risorse del fondo, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nella quota destinata dalla ripartizione effettuata in sede di Conferenza Unificata del 21 gennaio 2015, sono assegnati prioritariamente alle categorie sociali di cui all'articolo 1 comma 1, della legge 8 febbraio 2007 n. 9, e alle famiglie con i requisiti di cui al Decreto Ministero, Infrastrutture e trasporti 14 maggio 2014, al fine di garantire loro il passaggio da casa a casa e l'effettivo accompagnamento sociale da parte dell'Amministrazione comunale».

7.19

DE PETRIS, URAS

Dopo il comma 11-quater, aggiungere i seguenti:

«11-*quinquies*. All'articolo 1 comma 1 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito nella legge 23 maggio 2014, n. 80, sostituire le parole: "100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015" con le

seguenti: "100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, e 200 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018".

11-*sexies*. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma, si provvede comunque nei limiti del gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 1-*quater* e 1-*quinquies*.

11-*septies*. Al comma 5-*bis* dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

11-*octies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"».

7.20

DE PETRIS, URAS

Dopo il comma 11-quater, aggiungere i seguenti:

«11-*quinquies*. All'articolo 1 comma 1 della legge 23 maggio 2014, n. 80, sostituire le parole: "2014 e 2015" con le seguenti: "2014, 2015, 2016, 2017 e 2018".

11-*sexies*. Il comma 4-*bis* dell'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) è soppresso».

7.21

DE PETRIS, URAS

Dopo il comma 11-quater, aggiungere il seguente:

«11-*quinquies*. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 30 ottobre 2008, n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008; n. 199 è prorogato al 31 dicembre 2016. Tale termine si applica anche alle esecuzioni di sfratto motivate da morosità per le famiglie che hanno i requisiti di cui al Decreto Ministero, infrastrutture e trasporti 14 maggio 2014».

7.22

BELLOT

Dopo il comma 11-quater, aggiungere il seguente:

«11-quinquies. Al fine di evitare la dismissione del servizio di gestione delle strade *ex* Anas da parte della Provincia di Belluno, è prorogato, anche per ranno 2016, lo stanziamento a favore della provincia stessa, di risorse finanziarie per un importo non inferiore a 7,430 milioni di euro».

7.23

COMAROLI

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«11-quinquies. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: "nei comuni capoluogo di provincia" sono aggiunte le seguenti: "e in quelli a questi contermini, esclusivamente per i fini di cui comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 203"».

7.24

MANDELLI, D'ALÌ

Dopo il comma 11-quater, aggiungere il seguente:

«11-quinquies. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'entrata in vigore della revoca delle risorse finalizzate alla realizzazione della riqualificazione della tranvia Milano-Limbiate, 1 lotto funzionale, di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, è prorogata al 1° gennaio 2017».

7.25

COMAROLI

Aggiungere infine il seguente comma:

«11-*quinquies*. Per l'anno 2016, le risorse derivanti dall'applicazione delle decurtazioni di cui all'articolo 3 del DPCM 11 marzo 2013 e successive modifiche sono destinate, in deroga all'articolo 4, comma 3, del medesimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013, ad incrementare la dotazione per il medesimo anno del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 74.476.600 euro».

Art. 8.**8.1**

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI

Sopprimere l'articolo.

8.2

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI

Al comma 1, lettera a), premettere le parole: «In ragione della mancata adozione delle opportune modifiche normative con particolare riferimento alla semplificazione e al miglioramento tecnologico dell'intero sistema SISTRI».

8.3

DE PETRIS, URAS

Al comma 1, lettera a) sopprimere dalle parole: «ed è aggiunto», fino alla fine della lettera.

8.4

ARRIGONI, COMAROLI

Al comma 1 lettera a), sostituire le parole da: «ed è aggiunto, in fine», con le seguenti: «e le parole: "1° aprile 2015", sono sostituite dalle seguenti: "1° aprile 2017"».

8.5

PUPPATO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2016» con le seguenti: «30 giugno 2016».

8.6

ARRIGONI, COMAROLI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento» con le seguenti: «non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

8.7

ARRIGONI, COMAROLI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «del 50 per cento» con le seguenti: «del 75 per cento».

8.8

COMAROLI, ARRIGONI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) le disposizioni di cui all'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sospese per un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per le imprese che si iscrivono al CONAI o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAI e per i relativi Consorzi di filiera».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 7 milioni a decorrere per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze.

8.9

D'ALÌ, MANDELLI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 3-*bis*, terzo periodo, le parole: "1° aprile 2015" sono sostituite dalle seguenti: "1° aprile 2017"».

8.10

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8.11

URAS, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «stabilito al 31 dicembre 2016», con le seguenti: «non oltre la piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedure ad evidenza pubblica, bandite dalla Consip il 26 giugno 2015, e comunque entro il 31 dicembre 2016».

8.12

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «al 31 dicembre 2016» con le seguenti: «al 30 giugno 2016».

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: «sino al 31 dicembre 2016» con le seguenti: «sino al 30 giugno 2016».

8.13

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI

Al comma 1 sopprimere la lettera b-bis).

8.14

PUPPATO

Al comma 1, lettera b-bis) sostituire, ove ricorrono, le parole: «10 milioni» con le seguenti: «5 milioni».

8.15

ARRIGONI, COMAROLI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, adotta i provvedimenti necessari ai fini della restituzione delle quote di iscrizione al SISTRI, per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, da parte dei soggetti che sono stati iscritti al sistema e successivamente sono stati esclusi ai sensi all'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dei successivi decreti attuativi».

8.16

D'ALÌ

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 96, comma 7, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"».

8.17

PICCOLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'applicazione del comma 5 dell'articolo 151, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è differita al 1° gennaio 2019. Per gli anni 2016 e 2017 la garanzia fideiussoria è di un anno e non si applica agli affidamenti in *house*».

8.18

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, GIROTTO, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI

Sopprimere il comma 2.

8.19

DE PETRIS, URAS

Sopprimere il comma 2.

8.20

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI

Al comma 2, sopprimere il capoverso «3-bis».

8.21

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI

Al comma 2, capoverso «3-bis», primo periodo, sostituire le parole: «1° gennaio 2017» con le seguenti: «31 maggio 2016».

Conseguentemente,

– al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e che non siano sottoposti a procedure di indagine o di infrazione da parte della Commissione europea, che abbiano rispettato tutte le osservazioni del documento autorizzativo per il quale è richiesta la proroga e che non siano oggetto di indagini della magistratura;

– al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «1° gennaio 2017» con le seguenti: «31 maggio 2016».

8.22

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI

Al comma 2, capoverso «3-ter», primo periodo, sostituire le parole: «alla data del 31 dicembre 2015» con le seguenti: «alla data del 31 luglio 2015».

Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e che non siano sottoposti a procedure di indagine o di infrazione da parte della Commissione europea, che abbiano rispettato tutte le osservazioni del documento autorizzativo per il quale è richiesta la proroga e che non siano oggetto di indagini della magistratura».

8.23

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI

Al comma 2, capoverso «3-ter», primo periodo, sostituire le parole: «alla data del 31 dicembre 2015,» con le seguenti: «alla data del 31 luglio 2015».

8.24

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI

Al comma 2, capoverso «3-ter», secondo periodo, sostituire le parole: «e comunque non oltre il 1° gennaio 2017», con le seguenti: «e comunque non oltre il 31 maggio 2016».

Conseguentemente al secondo periodo dopo la parola: «gestore» aggiungere le seguenti: «, non sottoposto a procedure di indagine o di infrazione da parte della Commissione europea e che abbia rispettato tutte le osservazioni del documento autorizzativo per il quale è richiesta la proroga e che non sia oggetto di indagini della magistratura,».

8.25

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI

Al comma 3, premettere le parole: «Al fine di scongiurare l'incenerimento di specifiche tipologie di rifiuti,».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «29 febbraio 2016» con le seguenti: «31 dicembre 2015».

8.26

D'ALÌ, MANDELLI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il termine di cui al comma 2-ter dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2016 nelle more della riorganizzazione del ciclo dei rifiuti in Campania."».

8.27

D'ALÌ, MANDELLI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità tecnica, amministrativa e contabile nella gestione della medesima emergenza ambientale, continuano a produrre effetti, fino al 31 dicembre 2016, le disposizioni di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, come integrate e modificate dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, in deroga all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100. Fino allo stesso termine continuano a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle richiamate disposizioni».

8.28

D'ALÌ, MANDELLI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"».

8.29

MARINELLO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 16 agosto 2014, n. 116 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

''2-ter. L'attuazione degli interventi e l'espletamento delle attività previste nel presente articolo è attribuita alla struttura regionale ordinaria-

mente competente in materia di programmazione e gestione del rischio idrogeologico”;

2 Al comma 9 le parole: ”entro il 31 dicembre 2015” sono sostituite dalle parole: ”entro il 31 dicembre 2016”».

Art. 9.

9.0.1

COMAROLI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

*(Proroga di termini in materia di competenza
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)*

1. All'articolo 6, comma 5, del decreta-legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: ”60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione” sono sostituite con le parole: ”il 31 dicembre 2018”. Alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: ”, a seguito delle modifiche alla composizione della commissione previste dall'articolo 20 comma 1, lettera c), n; 1), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, che hanno effetto ai fini della nomina dei membri della commissione in scadenza il 3 luglio 2019”».

Art. 10.

10.1

COMAROLI

Sopprimere il comma 1.

10.2

PERRONE

Al comma 1 sostituire le parole: «30 giugno 2016» con le seguenti: «31 dicembre 2016».

10.3

QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 24 settembre 2015 il primo periodo è modificato come segue:

le parole: "nei 24 mesi antecedenti l'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2013 e il 31 dicembre 2015"».

Conseguentemente, le parole: «30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 giugno 2016».

10.4

DE PETRIS, URAS

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1.1. All'articolo 1, comma 9-*quinquies* del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, dopo le parole: "verifica del gettito per l'anno 2014" sono aggiunte le seguenti: "ed entro il 30 giugno 2016 alla verifica del gettito per l'anno 2015"».

10.5

D'ALÌ, MANDELLI

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-ter. All'articolo 1, comma 9-*quinquies*, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, dopo le parole: "verifica del gettito per l'anno 2014" sono aggiunte le seguenti: "ed entro il 30 giugno 2016, alla verifica del gettito per l'anno 2015"».

10.6

DI BIAGIO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al punto II della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e s.m.i., il capoverso: "In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, ai combustibili impiegati si applicano le aliquote previste per, la produzione di energia elettrica rideterminate in relazione ai coefficienti individuati con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'efficienza media del parco cogenerativo nazionale, alle diverse tipologie di impianto e anche alla normativa europea in materia di alto rendimento. I coefficienti sono rideterminati su base quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di riferimento" è abrogato e sostituito dal seguente: "Ai prodotti energetici utilizzati da unità di cogenerazione ad alto rendimento, come definita dalla lettera o), articolo 2, Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, si applica l'aliquota per la produzione di energia di elettrica di cui alla Tabella A, allegata al presente Testo Unico".

Sono abrogati a partire dal 1 gennaio 2016 i commi 1 e 2, Art. 3-bis, D.L. 2 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 11, comma 1, Legge 26 aprile 2012, n. 44 e il D.M. 27 ottobre 2011, pubblicato su G.D. 18 gennaio 2012, n. 14».

10.7

D'ALÌ, MANDELLI

Dopo il comma 2-sexies, aggiungere i seguenti:

«2-septies. Al fine di garantire la tenuta del sistema di formazione ed istruzione professionale, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge resta ferma la detrazione dell'imposta sugli acquisti di beni e servizi assolta dagli organismi di formazione professionale per la realizzazione delle attività formative a qualifica, ancorché in relazione alle stesse abbiano ricevuto contributi ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel solo caso in cui la citata imposta non sia stata considerata quale costo finanziato dal contributo. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso dell'imposta non detratta.

2-octies. L'articolo 19, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che l'imposta sul valore aggiunto, assolta sull'acquisto di beni e servizi è detraibile se i beni e

servizi acquistati con tali contributi sono utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.

2-nonies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, gli enti che, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, erogano contributi pubblici in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale, tengono conto, nella determinazione dei contributi, dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi che, ai sensi dello stesso articolo 7 del decreto n. 196 del 2008, si consideri realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.

2-decies. Ai maggiori oneri di cui ai commi *2-septies*, *2-octies* e *2-nonies*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004; n. 307».

10.8

DI BIAGIO

All'articolo, sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, ad eccezione dell'articolo 1-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 3, dopo le parole: "di previsione 2013, 2014 e 2015," sono aggiunte le seguenti: "e per l'anno 2016 con riferimento all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana,";

b) le parole: "1° gennaio 2016", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2017";

c) le parole: "31 dicembre 2017", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

d) le parole: "31 dicembre 2015", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016";

e) le parole: "1° gennaio 2018", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2019";

f) all'articolo 2, comma 5, le parole: "per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 201";

g) all'articolo 3, comma 3, le parole: ", il 2014 e il 2015" sono sostituite dalle seguenti: ", il 2014, 2015 e il 2016" e le parole: "2014 e 2015", sono sostituite dalle seguenti: ",2014, 2015 e 2016";

h) all'articolo 4, comma 5, le parole: "entro il 31 ottobre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2017"».

Alla luce delle proroghe di cui al presente comma, è da intendersi conseguentemente prorogata l'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, non ancora emanati.

10.9

SIMEONI, MUSSINI

Al comma 7, sostituire la parola: «2016», con la seguente: «2017».

10.10

SIMEONI, MUSSINI

Sostituire il comma 7-ter, con il seguente:

«7-ter. In considerazione della soppressione dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana, prevista per 1° gennaio 2019, all'articolo 8, comma 2, decimo periodo, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le parole: "2017" e: "2018", sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "2018" e: "2019"».

10.11

BONFRISCO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al comma 1 dell'articolo 9, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, le parole: "Per il quadriennio 2014-2017", sono sostituite dalle seguenti: "Per il periodo 2014-2020"».

10.12

RIZZOTTI

Dopo il comma 8-ter, aggiungere il seguente:

«8-ter.1. Le disposizioni di cui all'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, rimangono in vigore fino al 30 giugno 2016. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti».

10.13

LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 8-sexies, aggiungere i seguenti:

«8-septies. Al comma 728 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formulazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", le parole: "la Regione siciliana e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta" sono sostituite dalle seguenti: "la Regione siciliana e la regione Friuli-Venezia Giulia";

8-octies. Al comma 734 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formulazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", le parole: "Valle d'Aosta" sono soppresse.

8-novies. Il terzo periodo della lettera a) del comma 713 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formulazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" è soppresso.

8-decies. Dopo il comma 734 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formulazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" è aggiunto il seguente: "734-bis. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale definiscono, per gli enti locali dei rispettivi territori, le modalità attuative del presente articolo, anche avuto riguardo ai meccanismi sanzionatori in caso di mancato raggiungimento del saldo e alle modalità di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, mediante l'esercizio delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione"».

10.14

DE PETRIS, URAS

Dopo il comma 8-sexies, aggiungere i seguenti:

«8-septies. La misura di cui all'articolo 1, comma 309 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è prorogata per gli anni 2016, 2017 e 2018.

8-octies. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis si provvede entro il limite di spesa di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 mediante applicazione di quanto previsto dal comma 8-quarter.

8-nonies. Il comma 234 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190, è abrogato. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del presente comma, opportunamente accertate, sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate all'attuazione di quanto previsto dal comma 8-bis».

10.15

DE PETRIS, URAS

Dopo il comma 8-sexies, aggiungere i seguenti:

«8-septies. Al comma 1, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014, le parole: "Per il quadriennio 2014-2017", sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2014 al 2020".

8-octies. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 8-septies, pari a 36,27 milioni di euro in ragione annua a decorrere dal 2018, si provvede, fino al fabbisogno, mediante le seguenti disposizioni:

a) il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, il comma 3 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e il comma 66 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono soppressi;

b) la lettera i) del comma 1, dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sul reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppressa;

c) il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è soppresso;

d) le lettere e), f), e h) del comma 1 dell'articolo 20 del decreto-legge 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono soppresse».

10.16

COMAROLI

Dopo il comma 8-sexies, aggiungere i seguenti:

«8-septies. Per l'anno 2016 valgono le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 a tal fine sono considerati gli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti dell'anno 2015.

8-octies. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo per il 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilanci».

10.17

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 8-sexies, aggiungere il seguente:

«8-septies. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), comma 10, dell'articolo 1, premettere la seguente:

''0a) sostituire il comma 9, con il seguente:

'9. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale

e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo'';

b) al medesimo comma 10, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

''b-bis) sostituire il comma 19, con il seguente:

'19. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 400 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 600. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662'';

c) le maggiori entrate di cui al comma 10, lettera 0a) e b-bis), pari a 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2016, sono destinate al comma 208, primo periodo, dopo: "esclusione sociale" aggiungere il seguente: "di tipo universale, rivolto cioè a tutti i nuclei familiari in condizioni di povertà," e sostituire la frase: "600" con la seguente: "2100" e: "1000" con: "2500"».

10.18

D'ALÌ, MANDELLI

Dopo il comma 8-sexies, aggiungere il seguente:

«8-septies. All'articolo 1, comma 456, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: "ad esclusione di quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147" sono soppresse».

10.19

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 8-sexies aggiungere il seguente:

«8-septies. All'articolo 1, comma 456 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: "ad esclusione di quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147" sono soppresse».

10.20

MUCCHETTI

Dopo il comma 8-sexies, aggiungere il seguente:

«8-septies. All'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2020».

10.21

D'ALÌ, MANDELLI

Dopo il comma 8-sexies, aggiungere il seguente:

«8-septies. Al comma 711 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il periodo: "Limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato, fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento" è sostituito dal seguente: "Limitatamente agli anni 2016 e 2017, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento"».

10.22

D'ALÌ, MANDELLI

Dopo il comma 8-sexies, aggiungere il seguente:

«8-septies. All'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: "del 2013 o del 2014" sono sostituite dalle seguenti: "degli anni dal 2013 al 2015"».

10.23

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 8-sexies aggiungere il seguente:

«8-septies. All'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: "del 2013 o del 2014" sono sostituite dalle seguenti: "degli anni dal 2013 al 2015"».

10.24

D'ALÌ, GASPARRI, MANDELLI

Dopo il comma 8-sexies, aggiungere il seguente:

«8-septies. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, come modificato dall'articolo 10, comma 12-sexies della legge 21 febbraio 2015, n. 11, le parole: "per gli anni 2015 e 2016" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2017, 2018 e 2019". All'onere di cui alla presente disposizione, quantificato in

500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2017, 2018 e 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

10.25

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS

Dopo il comma 8-sexies aggiungere il seguente:

«8-septies. All'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "la regolare conclusione delle attività didattiche nell'anno scolastico 2015/2016" sono sostituite dalle seguenti: "il regolare svolgimento delle attività didattiche negli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, le parole: "31 luglio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 luglio 2017";

b) al comma 2-ter le parole: "per l'anno 2015" sono sostituite dalle parole: "per ciascuno degli anni 2015 e 2016"».

10.26

D'ALÌ, MANDELLI

Dopo il comma 8-sexies, aggiungere il seguente:

«8-septies. All'articolo 15., comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, le parole: "10 febbraio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "lo febbraio 2017"».

10.27

COMAROLI

Dopo il comma 8-sexies aggiungere il seguente:

«8-septies. Anche per l'esercizio 2016, le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 40, del decreto legislativo n. 118 del 2011 sono valide con riferimento alla copertura degli investimenti autorizzati».

10.28

DE PETRIS, URAS

Dopo il comma 8-sexies aggiungere il seguente:

«8-septies. Limitatamente all'esercizio finanziario 2016, le Province possono utilizzare il 50% dei proventi derivanti da alienazione di beni disponibili e partecipazioni finanziarie senza vincoli di destinazione».

10.29

COMAROLI

Dopo il comma 8-sexies, aggiungere il seguente:

«8-septies. Per consentire l'omogenea armonizzazione dei sistemi contabili, gli Organismi Pagatori regionali costituiti in attuazione dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativamente alla gestione fuori bilancio dei fondi della Politica Agricola Comune (PAC) e aiuti nazionali (statali e regionali) correlati, applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91 "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili" in accordo e nei tempi previsti per l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – AGEA».

10.0.1

D'ALÌ, MANDELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 2, comma 29 della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: "per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017"».

10.0.2

D'ALÌ, MANDELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: "Per il periodo 2013-2015" sono sostituite dalle seguenti: "Per il periodo 2013-2016".

2. All'attuazione delle misure di cui al comma precedente per il 2016 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 151, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti dell'importo di 40 milioni di euro».

10.0.3

D'ALÌ, MANDELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

*(Proroga dell'esonero dal pagamento
della «tassa di licenziamento» per i cambi di appalto)*

1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: "Per il periodo 2013-2015" sono sostituite dalle seguenti: "Per il periodo 2013-2016". All'attuazione della misura di cui al presente arti-

colo si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 151, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti delle risorse necessarie».

10.0.4

D'ALÌ, MANDELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga dell'esonero dal pagamento della «tassa di licenziamento» per i cambi di appalto)

All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: "Per il periodo 2013-2015" sono sostituite dalle seguenti: "Per il periodo 2013-2016,"».

10.0.5

URAS, DE PETRIS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga di termini in materia di occupazione)

1. L'articolo 2-bis del decreto-legge 31 dicembre 2014 n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 1, è sostituito dal seguente:

''Art. 2-bis. – *(Proroga di interventi in materia di contratti di solidarietà).* – 1. L'intervento di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogato fino all'anno 2020, nel limite di 50 milioni di euro per ciascun anno. A tal fine, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate in via prioritaria ai trattamenti dovuti in forza di contratti di solidarietà stipulati in ciascuno degli anni dal 2014 al 2020. Al relativo onere, pari a 50 mi-

lioni di euro per ciascun anno fino al 2020, si provvede a valere sulle risorse del fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.'».

10.0.6

DE PETRIS, URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga di termini in materia di previdenziale)

1. Il comma 281 dell'articolo 1, della legge n. 208 del 2015, è sostituito dal seguente: "La sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è prorogata fino al 31 dicembre 2018. La facoltà prevista al predetto articolo 1, comma 9, è estesa a tutte le lavoratrici che, ai fini dell'accesso al predetto regime, abbiano maturato entro il 31 dicembre 2018 i soli requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla stessa disposizione, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione».

Conseguentemente:

1) *all'articolo 1, comma 919 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «pari a 5,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 7,5 per cento»;*

2) *al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

3) *all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 35 per cento».*

10.0.7

COMAROLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga dell'esonero del pagamento del contributo aggiuntivo)

1. All'articolo 2, comma 29 della legge n. 92/2012 le parole: "per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 7 milioni a decorrere per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

10.0.8

ORELLANA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga termini in materia previdenziale)

1. all'articolo 47 del decreto legge 24 novembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito con il seguente:

"I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall'INAIL prima del 1° ottobre 2003, devono presentare domanda alla sede INAIL di residenza entro il 1 marzo 2017, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici".

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Ai lavoratori ex esposti all'amianto, collocati in trattamento di quiescenza prima della data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n.

257, è corrisposta una somma una tantum a titolo di indennizzo, pari a 1.000 euro per ogni anno di esposizione».

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo determinati, in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,».

Art. 11.

11.1

BONFRISCO, BRUNI, MILO

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di garantire gli interventi di sostegno in favore delle imprese colpite da eventi calamitosi e alluvionali negli anni 2014 e 2015, anche riconducibili ai cambiamenti climatici manifestatisi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità, è autorizzata la spesa di 190 milioni di euro entro il 31 dicembre 2016.

1-ter. Le risorse di cui al comma 1-bis destinate:

a) per 50 milioni di euro per gli eventi calamitosi e alluvionali del luglio 2015 avvenuti in Veneto;

b) per 50 milioni di euro per gli eventi calamitosi e alluvionali dell'ottobre 2015 che hanno colpito la Provincia di Benevento;

c) per 50 milioni di euro per gli eventi calamitosi e alluvionali del 2014 e 2015 che hanno colpito le province di Bari e Foggia.

1-quater. Le risorse, come ripartite dal comma 1-bis, sono finalizzate, in deroga alla legislazione vigente e ai soli fini di cui al comma 1-bis, alla integrale deducibilità ai fini Irpef, Ires e Itap, delle spese per la manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione dei beni danneggiati dagli eventi calamitosi o alluvionali manifestatisi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale, sostenute dalla imprese e dagli esercenti le arti e le professioni nell'esercizio di competenza determinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, indipendentemente che dal bilancio risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono».

Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 150 milioni per l'anno 2016.

11.2

MILO

Dopo il comma 3-ter, inserire il seguente:

«3-quater. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge del 22 gennaio 2016, n. 9, dopo le parole: "successivamente trasferiti alla regione Campania" inserire le seguenti: "di cui il 20 per cento destinati al pagamento entro il 31 dicembre 2016, dei contratti di locazione dei siti di stoccaggio dei rifiuti di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo,"».

11.3

PARENTE, ANGIONI, STEFANO ESPOSITO, Manassero, Sollo, Favero, D'adda, Fabbri, Scalia, Pezzopane, Mattesini, Orrù, Amati

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

«3-sexies. Peri comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti per i quali, nel corso del secondo semestre 2014, sia stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza di eccezionali avversità atmosferiche, il termine per l'affidamento dei lavori per gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è prorogato al 31 marzo 2016.

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle eventuali economie rilevate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto 5 agosto 2015 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

11.4

PARENTE, PEZZOPANE, ORRÙ, FAVERO

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

«3-sexies. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per l'accesso dall'esterno, vigenti alla data di conversione del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2017».

11.5

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

«3-sexies. Al comma 9-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi"».

11.0.1

COMAROLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Proroga disposizioni relative ai viaggi, alle vacanze e ai circuiti "tutto compreso")

1. All'articolo 50, comma 2 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, le parole: "30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2017"».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, della legge 29 luglio 2015, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera a), le parole: «l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017»;

al comma 2 le parole: «entro il 31 dicembre 2015», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016».

Art. 11-bis.**11-bis.1**

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI

Sopprimere l'articolo.

11-bis.2

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI

Sopprimere il comma 3.

11-bis.3

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, URAS

Al comma 3, la lettera c), è sostituita dalla seguente:

«c) il comma 13-*quater*, è sostituito dal seguente:

”13-*quater*. Con decorrenza dalla data di nomina, secondo quanto disposto dal precedente comma 5, il Commissario straordinario di Governo, al fine di assicurare il mantenimento dell’occupazione, subentra, ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile, in tutti i contratti di lavoro dipendente facenti capo alla Bagnoli futura SpA alla data della dichiarazione del fallimento, con la sola eccezione di quelli per i quali si sia già perfezionata la procedura di mobilità di cui all’articolo 1, commi 563 e seguenti della 147 del 2013. Il Commissario Straordinario, con decorrenza dalla data legge numero di nomina del Soggetto Attuatore, di cui al comma 6, tra sferirà a quest’ultimo, ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile, tutti i contratti di lavoro in cui era subentrato”».

Art. 12.**12.1**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI

Sopprimere il comma 1.

12.2

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2016» con le seguenti: «30 giugno 2016».

12.0.1

COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Al comma 265 dell'articolo unico della legge 30 dicembre 2015, n. 208, lettera *a*), le parole: "entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo" sono sostituite dalle seguenti: "entro trentasei mesi dalla fine dello stesso periodo" e le parole: "con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione" con le seguenti: "con riferimento ai trentasei mesi successivi al termine di fruizione".

2. Agli oneri conseguenti, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

12.0.2

COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "ad applicarsi" sono inserite le seguenti: "al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,". In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1° settembre 2015, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai lavoratori di cui al comma 1 che in-

tendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse, basato, ai fini di cui all'ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risultii il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al presente comma il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente.

2. È istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo».

Art. 12-quater.

12-quater.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI

Sopprimere l'articolo.

12-quater.0.1

DE BIASI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-quinquies.

1. Al fine di consentire la piena operatività del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, le votazioni per il rinnovo di tutti i Consigli territoriali dell'Ordine degli Psicologi attualmente in carica si svolgeranno contemporaneamente nel periodo tra il 10 gennaio ed il 31 marzo dell'anno successivo alla scadenza dell'ultimo Consiglio territoriale attualmente in carica. I Consigli territoriali ovvero il Consiglio Nazionale in carica che dovessero scadere in un periodo antecedente a quello indicato, sono prorogati fino alla conclusione delle fasi elettorali sopra indicate.

2. All'articolo 20 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11 le parole: "un terzo" sono sostituite con: "un quinto";

b) al comma 12, le parole: "qualora abbia votato almeno un sesto degli aventi diritto"» sono sostituite con: "qualunque sia stato il numero dei votanti"».

12-quater.0.2

D'ALÌ, MANDELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-quinquies.

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche-sociali)

1. Al fine di garantire la maggiore tutela dei dati personali degli utenti degli istituti di patronato, all'articolo 1, comma 310, lettera *e*), capoverso *c-bis*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la parola: "2014" è sostituita dalla seguente: "2017"».

12-quater.0.3

D'ALÌ, MANDELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-quinquies.

1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: "Per il periodo 2013-2015" sono sostituite dalle seguenti: "Per il periodo 2013-2016"».

BILANCIO (5^a)

Giovedì 18 febbraio 2016

Plenaria**531^a Seduta**

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1870) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, e in parte non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 febbraio.

Il relatore LAI (PD) illustra gli ulteriori emendamenti e i relativi subemendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 5.502, 7.104/1 e 9.100/7. Appare necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 9.100. Occorre altresì valutare l'emendamento 5.501, con i relativi subemendamenti 5.501/10 e 5.501/11, nonché il subemendamento 6.104/1 e l'emendamento 10.100, quest'ultimo in relazione alla proposta 10.200 su cui la Commissione ha già reso un parere non ostativo.

Il viceministro MORANDO ritiene che gli emendamenti 2.6, 2.7, 2.8 e 2.36 comportino direttamente maggiori oneri, così come il successivo 2.41. Suggerisce invece di limitare il giudizio sulla proposta 4.82 ad una contrarietà per assenza di relazione tecnica. Diversamente considera

espressamente onerosi gli emendamenti 5.65, 5.66 e 5.67, mentre nuovamente giudica necessaria la relazione tecnica per le proposte 7.5 e 7.6. Esprime parere contrario sull'emendamento 7.41 in punto di copertura, mentre sul successivo 8.16 comunica che, dagli approfondimenti svolti, emerge un onere superiore a quello finora quantificato e coperto. Esprime opinione conforme al relatore anche sugli emendamenti 9.44 e seguenti, in relazione alle minori entrate ovvero alla carenza di copertura. Nel caso degli emendamenti 10.1 e 10.2 considera necessaria la redazione di una relazione tecnica. Prende poi la parola sull'emendamento 3.1, ritenendo che l'innovazione introdotta non sia così vincolante da comportare oneri diretti; tuttavia risulta necessario chiarire che la relativa attuazione andrà eventualmente coperta prima dell'emanazione dei decreti delegati, così come prescritto dalla Commissione del parere espresso in relazione al testo.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) specifica che è la lettera *h*) dell'emendamento ad apparire potenzialmente più onerosa.

Il PRESIDENTE ritiene che la condizione imposta sul testo comprenda anche la necessità di copertura dell'emendamento 3.1.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede chiarimenti circa l'emendamento 4.100, escludendo che esso comporti maggiori oneri.

Il viceministro MORANDO osserva come la proposta in questione comporti nuovi adempimenti per la pubblica Amministrazione, ancorché non superabili nel caso di specie. Sarebbe pertanto auspicabile una clausola di invarianza delle dotazioni strumentali dell'amministrazione interessata.

Il RELATORE conviene circa la sufficienza di una clausola di invarianza dei mezzi, dal momento che l'emendamento 4.100 si inserisce nell'ambito di una riorganizzazione del registro degli enti del terzo settore già prevista nel testo dell'articolo.

Il rappresentante del GOVERNO dichiara di condividere le ulteriori proposte del relatore, riferite agli emendamenti da 4.101 a 9.91, ossia la necessità di una relazione tecnica per la loro positiva valutazione. Quanto all'emendamento 1.21 ritiene prudente specificare che esso dovrà essere attuato ad invarianza di risorse strumentali. La successiva proposta 4.42 non appare assentibile in assenza di relazione tecnica.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) prende la parola sull'emendamento 4.50, sottolineando l'importanza di distinguere tra l'imposizione fiscale gravante sulle attività solidaristiche e di sostituzione sussidiaria delle funzioni statali da quella che riguarda le iniziative a carattere lucrativo, anche se poste in essere da enti non commerciali.

Il viceministro MORANDO dichiara di condividere il principio espresso dal senatore Sposetti, ma sottolinea che l'emendamento 4.50 ha ad oggetto un profilo di carattere contabile e non anche fiscale, e che rischia di escludere la valutazione di commercialità da qualsiasi attività anche palesemente lucrativa. Invita quindi i proponenti a riformulare l'emendamento nel caso in cui, come presume, diverso ne sia l'intento. Esclude invece conseguenze finanziarie di rilievo in relazione alle proposte 4.77, 4.78, 4.79, 4.80 e 4.81, che appaiono agire su forme di controllo. Non vede controindicazioni di carattere finanziario nemmeno sulle successive 4.147 e 4.149. Più delicato appare il disposto degli emendamenti 5.104, 5.105 e 5.108, dal momento che non è chiaro se l'obbligo di istituzione di un ente possa rivestire conseguenze per le Amministrazioni pubbliche.

Il RELATORE propone quindi di chiarire che gli enti coinvolti possono, e non devono, pervenire all'istituzione dell'ente unico previsto dall'emendamento, tramite adeguata condizione.

Il viceministro MORANDO esprime parere contrario sugli emendamenti 6.18 e 6.20, ritenendo non sufficiente la clausola di invarianza per l'attuazione del loro contenuto. Osserva come l'emendamento 7.30 ed i successivi fino al 9.27 comportino probabili costi strutturali per la loro attuazione. Quanto alla proposta 9.78 osserva che la concessione di spazi scolastici per attività non lucrative di utilità sociale pare conforme alla funzione degli istituti e coerente con l'autonomia scolastica, purché si specifichi che nei relativi accordi venga chiarita l'assenza di oneri per la finanza pubblica o per l'istituto scolastico. Conclude giudicando direttamente oneroso l'emendamento 10.3.

Il RELATORE, alla luce di quanto emerso nel corso del dibattito, propone l'espressione di un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.6, 2.7, 2.8, 2.36, 2.41, 4.82, 5.65, 5.66, 5.67, 7.5, 7.6, 7.41, 8.16, 9.44, 9.45, 9.46, 9.49, 9.58, 9.67, 9.79, 9.86, 10.1, 10.2, 1.23, 1.24, 3.33, 4.98, 4.99, 4.101, 4.102, 4.106, 4.107, 4.110, 4.120, 4.129, 4.130, 4.145, 4.151, 5.5, 5.37, 5.38, 5.39, 5.43, 5.77, 5.78, 5.82, 5.83, 5.84, 5.85, 5.86, 5.87, 5.92, 5.95, 5.96, 5.97, 5.98, 5.99, 5.100, 5.101, 5.102, 5.103, 5.111, 5.112, 6.2, 6.34, 6.35, 6.36, 6.43, 6.44, 6.61, 6.73, 6.79, 6.80, 6.82, 7.1, 7.3, 8.39, 8.53, 9.3, 9.29, 9.42, 9.47, 9.65, 9.69, 9.80, 9.87, 9.91, 4.42, 4.50, 6.18, 6.20, 7.30, 8.21, 8.22, 8.36, 8.50, 9.26, 9.27 e 10.3.

Il parere sull'emendamento 4.100 è di nulla osta, condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento infine del seguente periodo: «Dall'attività di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Il parere è altresì condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.21, all'inserimento, dopo la parola: «annualmente» delle seguenti: «, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente,».

Il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti 5.104, 5.105 e 5.108, all'inserimento, dopo le parole: «di un ente nazionale» delle seguenti: «che può essere», e dopo le parole: «costituito» delle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Il parere è altresì di nulla osta, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 9.78, all'inserimento infine del seguente periodo: «nelle convenzioni è espressamente stabilita l'assenza di oneri per l'istituto scolastico e per la finanza pubblica».

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte trasmesse successivamente al 14 ottobre 2015.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,10.

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 18 febbraio 2016

Plenaria

325^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2237) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 5^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore SUSTA (*PD*) presenta uno schema di parere di carattere non ostativo in conseguenza dell'esiguità del tempo a disposizione del Senato per l'esame del provvedimento in titolo, già licenziato dall'altro ramo del Parlamento, che può essere pertanto di natura esclusivamente formale, pur condividendo alcune misure in esso contenute.

Il presidente Mauro Maria MARINO concorda con il rilievo del relatore Susta e rammenta come situazioni del medesimo tenore si siano più volte presentate nel corso della legislatura.

Pone quindi in votazione lo schema di parere presentato (il cui testo è pubblicato in allegato).

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) esprime apprezzamento per le riserve espresse dal relatore. Manifesta peraltro orientamento di voto contrario,

osservando come il provvedimento in esame sia di fatto immodificabile a causa della compressione dei tempi.

Il senatore PETROCELLI (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto contrario, rilevando che uno schema di parere contrario sarebbe stato pienamente condivisibile.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*), rimarcato lo sforzo positivo profuso dal relatore, preannuncia l'astensione del proprio Gruppo.

Previa verifica della presenza del numero legale, lo schema di parere è infine messo ai voti, risultando approvato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore FORNARO (*PD*), intervenendo in tema di correttezza dei rapporti tra i due rami del Parlamento, lamenta che non è stata tuttora avviata la trattazione del disegno di legge recante delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi, già approvato dal Senato e assegnato da diversi mesi alla Commissione finanze della Camera.

Il presidente Mauro Maria MARINO si riserva di interessare della questione la Presidenza della VI Commissione.

Il senatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), facendo riferimento alle considerazioni precedentemente espresse, manifesta timori circa la possibilità per il Senato di svolgere pienamente il proprio ruolo ai fini dell'esame del decreto-legge n. 18 del 2016, in materia di banche di credito cooperativo, che il Governo ha presentato alla Camera.

La senatrice GUERRA (*PD*) riconosce la sussistenza di un problema di relazioni tra i due rami del Parlamento, nei termini già ricordati. Ritiene che tale questione debba essere affrontata congiuntamente dalle Presidenze di Senato e Camera, così da pervenire a un effettivo equilibrio tra i due organi costituzionali.

Il presidente Mauro Maria MARINO riconosce la necessità di individuare il percorso di consultazioni preventive tra le Camere, al fine di tutelare le rispettive prerogative.

Il senatore MOLINARI (*Misto*) ritiene che i problemi segnalati siano frutto di precise scelte politiche. Auspica pertanto una decisa presa di posizione da parte della Commissione in ordine al rispetto di una ripartizione dei tempi corretta.

Il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*) rivolge un invito alla Presidenza, affinché si attivi al fine di determinare un cambiamento delle prassi attualmente seguite.

Proposta di indagine conoscitiva sulle condizioni del sistema bancario e finanziario italiano e la tutela del risparmio, anche con riferimento alla vigilanza, la risoluzione delle crisi e la garanzia dei depositi europee

Il presidente Mauro Maria MARINO fa presente che il lavoro di enucleazione di parti comuni dei disegni di legge istitutivi di una Commissione di inchiesta sul sistema bancario ha come esito, interlocutorio e provvisorio, la definizione di un testo nel quale i compiti della commissione di inchiesta si riducono a due questioni: capire le dinamiche interne al sistema bancario italiano e l'adeguatezza della disciplina in materia di vendita di prodotti finanziari; indagare sull'attività di controllo e di vigilanza.

Così riassunta la questione, assumono particolare rilievo le considerazioni emerse nella discussione effettuata nelle due settimane scorse, che, poiché appare utile capire il contesto nel quale si va a inserire l'iniziativa parlamentare.

Non ritiene risolutivo interrogarsi sullo strumento informativo – inchiesta o indagine conoscitiva –, mentre puntualizza che la Commissione ha avuto finora il merito di non sottrarsi ad un esame tempestivo delle iniziative legislative presentate da tutti i Gruppi, ma, nello stesso tempo, ha alle spalle un'indagine conoscitiva piuttosto ampia e approfondita sul sistema bancario in generale e si appresta ad esaminare la proposta di regolamento sui sistemi di garanzia dei depositi e ad affrontare il decreto legge sulle sofferenze bancarie. A suo parere, quindi, tra le cose fatte e quelle da fare, s'inserisce un momento di approfondimento funzionale anche all'esame dei disegni di legge.

Come è stato fatto per i disegni di legge in tema di separazione tra banche commerciali e banche d'affari e dei connessi atti comunitari sulla resilienza, è stato l'approfondimento compiuto con l'indagine conoscitiva a far uscire la Commissione dalle secche di un confronto ideologico e per partito preso (la separazione strumento fondamentale per superare la crisi) e comprendere che tale strada, pur praticabile in linea teorica, non aveva elementi di urgenza immediata.

Occorre quindi porsi la domanda se serva, e se sì, quanto serva al sistema bancario italiano l'impalcatura dell'Unione bancaria così come si è venuta delineando; oppure se la vigilanza unica, la risoluzione unica, l'assicurazione dei depositi siano o meno strumenti effettivamente appropriati al sistema italiano.

Nel dicembre 2014, era stato il meccanismo unico di vigilanza e soprattutto l'uso comune di risorse per sostenere gli stati e, indirettamente le banche, alle prese con la crisi del debito sovrano a catalizzare l'attenzione della Commissione.

Attualmente i meccanismi di risoluzione e le crisi bancarie si intrecciano fortemente con la difesa e la tutela dei risparmiatori e degli investitori; bisogna riconoscere, prosegue l'oratore, con onestà intellettuale, che tale collegamento non sembrava al centro dell'attenzione allorché è stato esaminato tutto il sistema di risoluzione unico. Viceversa, sempre in chiave di tutela del risparmio, si pongono svariate questioni attinenti il lavoro *in progress* sulle banche oggetto di risoluzione, la creazione dell'ente ponte, i passaggi delicati da banca vecchia a quella nuova, gli aspetti anche fiscali di tali passaggi, la bontà delle soluzioni adottate con il decreto-legge n. 183, i limiti e le potenzialità della cartolarizzazione dei crediti. Sono tutti temi che non possono essere oggetto di un'inchiesta che, per sua natura è rivolta al passato, con uno sguardo a vicende così risalenti nel tempo da non avere alcun effettiva utilità.

Per tali motivi, considera legittimo il dubbio che l'inchiesta parlamentare sul sistema bancario italiano, o comunque su alcuni settori, al momento, possa essere un elemento non di chiarezza e di conoscenza, ma forse di ulteriore fattore distorsivo.

Per tali motivi, la proposta in titolo ha l'obiettivo, con una serie di audizioni ai massimi livelli, di comprendere i mutati in atto, sapendo che esse non sono funzionali a sciogliere i dubbi su compiti e finalità dell'inchiesta, quanto invece per comprendere il contesto – dei mercati, del confronto europeo, delle misure *in itinere* e le dinamiche in atto (effetti delle misure sulle banche popolari, gli interventi di risoluzione adottati, il futuro delle BCC e i nuovi assetti che si determineranno) – nel quale opererà l'inchiesta. Anche per quanto riguarda la vendita dei prodotti finanziari o di titoli ad alto rischio vale la pena di capire se e quando verrà modificata la disciplina MiFID, se occorre assumere un'iniziativa autonoma.

In merito alle audizioni da svolgere, tenuto conto degli obiettivi citati, propone di adottare una modalità flessibile e innovativa in grado di consentire una programmazione in tempi piuttosto ristretti delle audizioni: in altri termini, alcune audizioni si potrebbero svolgere in un'unica seduta, a carattere di seminario istituzionale, coinvolgendo i settori più omogenei, come il settore bancario (e cioè ABI, Assopopolari e Federcasse), il settore finanziario (Assogestioni, Assofin, Assosim, Assoreti e Anasf). Diversamente, le audizioni delle autorità di vigilanza, Banca d'Italia, Consob, BCE saranno svolte nella formula tradizionale dell'audizione singola. Inoltre, appare opportuno svolgere l'audizione dell'Amministratore delegato delle nuove quattro banche originate dalla risoluzione ai sensi del decreto-legge n. 183 del 2015. Infine potrebbe essere utile ascoltare una serie di esperti, compresi i rappresentanti di Assonime.

Il confronto con il Governo sulle tematiche istruttorie non potrà che essere costante e continuativo, ma l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce un momento essenziale per il raggiungimento degli scopi della procedura informativa.

Conclude, chiarendo peraltro che la procedura informativa si svolgerà contestualmente al seguito dell'esame dei disegni di legge n. 624 e con-

nessi: preannuncia infatti la predisposizione, in qualità di relatore, di uno schema di disegno di legge con alcuni elementi comuni, che potrà essere arricchito anche in relazione alle risultanze delle singole audizioni.

Interviene il senatore TOSATO (*LN-Aut*), a giudizio del quale è urgente procedere all'istituzione della Commissione d'inchiesta, esprimendo la preoccupazione che il tempo già trascorso dal verificarsi delle crisi bancarie possa, come accaduto con l'inchiesta sul Monte dei Paschi di Siena, far perdere ogni interesse circa gli obiettivi della procedura. Ribadisce l'opinione che le audizioni non sono necessarie, anche rispetto all'individuazione di un testo unificato: d'altro canto, le audizioni costituiscono l'attività specifica delle Commissioni d'inchiesta e non ha alcun senso replicarne lo svolgimento.

Il PRESIDENTE puntualizza di avere ben presente il difetto che avrebbero le audizioni se replicassero pedissequamente l'attività d'inchiesta. Si tratta, invece, di comprendere un contesto che è mutato negli ultimi mesi. Sul disegno di legge relativo all'inchiesta sul Monte dei Paschi di Siena ritiene che la Commissione abbia agito in linea con quanto previsto dal Regolamento sui disegni di legge fatti propri da un Gruppo parlamentare.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) nel condividere le osservazioni critiche avanzate dal senatore Tosato, fa presente che l'inchiesta sul Monte dei Paschi di Siena si è sostanzialmente arenata per il disinteresse delle forze politiche di maggioranza. Viceversa la Commissione d'inchiesta sulla crisi delle quattro banche oggetto del decreto-legge n. 183 del 2015 è stata proposta dallo stesso Presidente del Consiglio e quindi ritiene essenziale accelerare i tempi di esame dei disegni di legge e varare quanto prima la Commissione d'inchiesta.

A giudizio del senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) la formula proposta dal Presidente consente di conciliare le differenti opzioni emerse nel corso del dibattito sui disegni di legge relativi all'inchiesta parlamentare. Pur preferendo un calendario più stringente, si rimette alla decisione della Commissione ma sollecita comunque il contestuale seguito dell'esame del disegno di legge.

Su tale osservazione il presidente Mauro Maria MARINO assicura la contestualità della sede informativa e della sede referente.

A giudizio del senatore MOLINARI (*Misto*) l'obiettivo prioritario della Commissione deve essere la costituzione in tempi ristretti della Commissione d'inchiesta anche per restituire fiducia dei consumatori rispetto al sistema bancario in generale. Non nega che il meccanismo unico di risoluzione e del sistema di garanzia dei depositi abbia cambiato il contesto normativo e la percezione del settore del credito, ma ribadisce che

l'acquisizione di elementi informativi deve avvenire in tempi certi e concentrati. Propone infine di ascoltare anche le associazioni dei consumatori.

Interviene quindi il senatore PETROCELLI (*M5S*), il quale ricorda come sia stato lo stesso Presidente del Consiglio a sostenere una rapida inchiesta parlamentare sulla crisi del sistema bancario. Tuttavia, ritiene che la Commissione non abbia ancora focalizzato l'elemento centrale dell'attività della Commissione d'inchiesta che si intende istituire, con riferimento all'applicazione del codice di procedura penale relativamente all'acquisizione di informazioni, per via parlamentare, relative alle indagini in corso. Rispetto a tale obiettivo e tenuto conto dell'insistenza del Presidente del Consiglio sul tema sono emerse posizioni trasversali in tutti i Gruppi anche in relazione al lavoro di sintesi da compiere.

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*) condivide pienamente la proposta avanzata dal Presidente che, da un lato, tiene conto della discussione svolta e, dall'altro, consente quegli approfondimenti necessari per affrontare questioni delicate, tra le quali quelle accennate dal senatore Petrocelli. D'altro canto ribadisce la preferenza del Partito democratico per un'inchiesta parlamentare che affronti, in termini generali, le questioni collegate alla tutela del risparmio, alla stabilità del sistema bancario e finanziario e alle regole di vigilanza. Coerentemente con tale impostazione l'indagine conoscitiva potrà rafforzare la definizione di un testo condiviso.

Il senatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) ribadisce le personali perplessità sullo strumento dell'inchiesta parlamentare, giudicando negativamente l'insistenza con la quale il Presidente del Consiglio ha sostenuto tale iniziativa. Se la Commissione intenderà proseguire sulla strada dell'inchiesta si rimetterà all'orientamento maggioritario, ma condivide la proposta del Presidente per aver quanto meno un quadro aggiornato del settore sul quale andrebbe ad incidere l'attività di inchiesta.

Interviene quindi il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*) il quale rileva che alcune audizioni appaiono più direttamente finalizzate all'istruttoria legislativa dei disegni di legge sulla Commissione d'inchiesta, mentre altre consentono alla Commissione di avere informazioni sul contesto generale.

Il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di istituire l'indagine conoscitiva in titolo che risulta approvata e verrà sottoposta all'autorizzazione presidenziale ai sensi dell'articolo 48.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993,

n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (n. 256)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

La relatrice RICCHIUTI (*PD*) osserva che lo schema di decreto legislativo in esame reca le disposizioni di attuazione della direttiva sul credito ipotecario 2014/17/UE (*Mortgage Credit Directive – MCD*), adottata il 4 febbraio 2014, con l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che sottoscrivano contratti di credito relativi a beni immobili (mutui ipotecari). Lo schema di decreto legislativo intende attuare la delega contenuta nell'Allegato B, punto 13), della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), sulla base dei principi e criteri generali contenuti nella legge stessa.

La direttiva definisce un quadro comune per alcuni aspetti concernenti i contratti di credito garantiti da un'ipoteca o con altri strumenti, relativi a beni immobili residenziali, al fine di accrescere il livello di protezione del consumatore e di potenziare i presidi prudenziali riguardanti la valutazione del merito di credito dei consumatori stessi. Sono quindi definiti *standard* qualitativi per alcuni servizi, in particolare per quanto riguarda la distribuzione e l'erogazione di crediti attraverso creditori e intermediari del credito. Sono inoltre dettate disposizioni in materia di abilitazione, vigilanza e requisiti prudenziali per gli intermediari.

L'articolo 1 dell'atto del Governo in esame novella il testo unico bancario (TUB) di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Il comma 1 reca modifiche di coordinamento. Il comma 2 introduce nel Titolo VI, in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti, il nuovo Capo *I-bis* (Credito immobiliare ai consumatori), comprendente gli articoli da 120-*quinquies* a 120-*noviesdecies*.

L'articolo 120-*quinquies* reca le definizioni, mutate dall'articolo 4 della MCD, rilevanti ai fini del nuovo Capo *I-bis*.

Il comma 2 elenca le componenti del costo totale del credito, denominato dalla lettera *m*) del comma 1 quale «Tasso annuo effettivo globale» o «TAEG».

Il comma 3 demanda alla Banca d'Italia il compito di fissare le modalità di calcolo del TAEG secondo le disposizioni della direttiva in recepimento e del TUB medesimo.

L'articolo 120-*sexies* individua l'ambito di applicazione della disciplina nei contratti relativi a concessione di credito garantito da ipoteca su immobile adibito ad uso residenziale o volto ad acquistare un immobile, escludendo esplicitamente alcune tipologie di contratto.

L'articolo 120-*septies* recepisce l'articolo 7, paragrafo 1 della MCD, richiamando i principi generali di diligenza e trasparenza che dovranno essere rispettati dal finanziatore e dall'intermediario del credito, il comportamento dei quali dovrà tenere conto dei diritti e degli interessi del consumatore. Inoltre i medesimi soggetti sono chiamati a valutare tutte le informazioni riguardanti la situazione del consumatore e le specifiche esi-

genze da questi comunicate, nonché le ipotesi ragionevoli con riguardo ai rischi cui è esposta la situazione del consumatore per la durata del contratto di credito.

L'articolo 120-*octies* è dedicato alla pubblicità e detta disposizioni relative alle forme e ai contenuti essenziali, in attuazione di quanto è previsto dagli articoli 10 e 11 della MCD.

L'articolo 120-*novies* è dedicato agli obblighi precontrattuali, con riferimento alle informazioni di carattere generale, alle informazioni personalizzate e ai chiarimenti che devono essere forniti dal finanziatore o dall'intermediario del credito prima della conclusione del contratto di credito.

L'articolo 120-*decies*, comma 1, recepisce l'articolo 15 della MCD e reca disposizioni sugli obblighi di informazione relativi agli intermediari del credito.

L'articolo 120-*undecies* stabilisce che il finanziatore valuti in maniera approfondita il merito creditizio del consumatore, considerando tutti gli elementi utili a fornire un quadro delle prospettive di adempimento degli obblighi contrattuali da parte del consumatore stesso.

L'articolo 120-*duodecies* stabilisce che la valutazione degli immobili, ai fini della concessione del credito garantito da ipoteca, deve essere eseguita secondo *standard* affidabili.

L'articolo 120-*terdecies* disciplina i servizi di consulenza. Tali attività sono riservate ai finanziatori e agli intermediari del credito che costituiscono attività separata rispetto alla concessione del credito e all'intermediazione.

L'articolo 120-*quaterdecies* disciplina l'offerta di contratti di credito in valuta estera e prevede che il consumatore abbia in qualsiasi momento il diritto di convertire in euro il prestito denominato in valuta.

L'articolo 120-*quinquiesdecies* disciplina i casi in cui il consumatore è in ritardo nei pagamenti delle rate di rimborso del credito.

L'articolo 120-*sexiesdecies* attribuisce all'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) istituito presso l'Agenzia delle Entrate il compito di assicurare il controllo statistico sul mercato immobiliare residenziale e di effettuare le opportune comunicazioni ai fini dei controlli di vigilanza macro-prudenziale.

L'articolo 120-*septiesdecies* TUB dà attuazione alle disposizioni che disciplinano le remunerazioni pagate dai finanziatori al proprio personale e agli intermediari del credito di cui si avvalgono, e i requisiti di conoscenza e di competenza del personale.

L'articolo 120-*octiesdecies* concerne il divieto delle cosiddette pratiche di commercializzazione abbinata, che consistono nell'offerta o commercializzazione di contratti di credito assieme ad altri prodotti o servizi finanziari distinti, se questi ultimi sono obbligatori per la conclusione del contratto.

L'articolo 120-*noviesdecies*, comma 1, individua le disposizioni contenute nel TUB che si applicano ai contratti di credito; si tratta degli articoli 117 (contratti), 118 (modifica unilaterale delle condizioni contrattuali), 119 (comunicazioni periodiche alla clientela), 120, comma 2 (de-

correnza delle valute e calcolo degli interessi), 120-ter (estinzione anticipata dei mutui immobiliari), 120-*quater* (surrogazione nei contratti di finanziamento, portabilità), 125-*sexies*, comma 1 (rimborso anticipato).

Il comma 2 impone al finanziatore e all'intermediario del credito di fornire gratuitamente ai consumatori le informazioni previste ai sensi del presente capo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 127-*bis*, che consente che siano a carico del cliente le spese relative alle informazioni e comunicazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle previste dal titolo VI del TUB, ovvero la loro trasmissione con strumenti di comunicazione diversi da quelli previsti nel contratto.

Il comma 3 dell'articolo 1 dell'atto del Governo in titolo, modificando l'articolo 122 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, esclude dall'ambito di applicazione della disciplina sul credito ai consumatori tutti i finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili, anche se hanno una durata inferiore o pari a cinque anni. Inoltre, in deroga a quanto previsto al comma 1, lettera *a*), del medesimo articolo 122, che esclude l'applicazione del capo II ai finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro, prevede invece tale applicazione ai crediti non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un immobile residenziale, anche se il finanziamento ha un importo superiore a 75.000 euro.

Il comma 4 modifica l'articolo 128-*sexies* del TUB, che definisce il mediatore creditizio come il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Il comma 5 prevede che l'iscrizione dei consulenti del credito alla citata sezione speciale di cui all'articolo 128-*sexies*, comma 2-*bis*, è subordinata ai medesimi requisiti previsti per i mediatori creditizi.

Il comma 6 inserisce all'articolo 128-*octies* del TUB il comma 1-*bis*, che conferisce al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di individuare, con regolamento adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di consulente del credito di cui all'articolo 128-*sexies*, comma 2-*bis*.

Il comma 7 inserisce all'articolo 128-*duodecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 3-*bis*, che, fatte salve le ipotesi disciplinate ai commi precedenti, demanda alla Banca d'Italia il compito di individuare, nell'esercizio delle proprie attribuzioni di vigilanza, le ulteriori ipotesi di revoca dell'abilitazione degli intermediari del credito (oppure di cancellazione dagli elenchi) per violazioni gravi e sistematiche delle disposizioni previste dal Titolo VI, Capo I-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi, sentita la Banca d'Italia, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i meccanismi di coordinamento per garantire l'efficiente espletamento dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni di competenza delle Autorità di vigilanza di settore.

Il comma 8 reca disposizioni di mero coordinamento alla normativa per integrare nella stessa le modifiche di cui al precedente comma 7.

Il comma 9, modificando l'articolo 144 del decreto legislativo n. 385 del 1993: estende le sanzioni previste nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle rispettive capogruppo, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, pari a euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato, anche all'inosservanza degli articoli 120-*octies*, 120-*novies*, 120-*undecies*, 120-*duodecies*, 120-*terdecies*, 120-*quaterdecies*, 120-*septiesdecies*, 120-*octiesdecies*, 120-*noviesdecies*; prevede altresì che l'intermediario mandante, qualora rilevasse tali inosservanze nel comportamento dell'agente in attività finanziaria, adotta immediate misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate all'organismo di cui all'articolo 128-*undecies*, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 128-*duodecies*; infine condiziona l'applicazione delle sanzioni di cui alla lettera *a*) al fatto che le infrazioni rivestano carattere rilevante, secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali.

Il comma 10 dispone l'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 128-*duodecies*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente provvedimento, entro due mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso.

L'articolo 2 del provvedimento in esame al comma 1 integra l'articolo 12 di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, relativamente alle disposizioni ivi previste di attuazione di cui all'articolo 128-*quatersexies* della direttiva 2008/48/CE, inserendo il comma 1-*quater* che demanda ad un apposito regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, l'individuazione delle attività di segnalazione relative ai soli contratti di credito ipotecario disciplinati dalla direttiva che, se prestate a titolo accessorio, non costituiscono esercizio di agenzia in attività finanziaria né di mediazione creditizia. È da considerarsi implicito, all'interno della categoria dei mediatori creditizi, il rimando anche alla nuova figura del consulente del credito di cui all'articolo 128-*sexies*, comma 2-*bis*, del TUB. L'impostazione contenuta nella novella appare coerente con quella prevista dalla direttiva, per cui si prevede che le persone che presentano o rinviando semplicemente un cliente ad intermediario del credito, a titolo accessorio nell'esercizio della loro attività professionale, non devono essere considerate intermediari del credito.

Il comma 2 integra l'articolo 13 del medesimo decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante norme di attuazione dell'articolo 128-*sexies* della citata direttiva, inserendo il comma 1-*bis*, in cui si prevede che, con apposito regolamento, si provvede alla definizione della disciplina di dettaglio.

La relatrice fa infine presente che, come già rilevato nelle osservazioni trasmesse dalla 14^a Commissione, il Governo, con il disegno di legge di delegazione europea 2015 (n. 3540, all'esame della Camera), all'articolo 12 ha inteso dettare principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega legislativa, già conferita al Governo con la citata legge di delegazione europea 2014; ne consegue un evidente rischio di sovrapposizione tra norme.

La senatrice GUERRA (PD) auspica un pronto intervento del Governo, utile a definire la questione richiamata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(57) Silvana AMATI ed altri. – Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 gennaio.

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che sono stati presentati gli emendamenti pubblicati in allegato.

Il relatore FORNARO (PD) auspica lo svolgimento di una fase di illustrazione degli emendamenti presentati sufficientemente ampia e articolata, in ragione della portata di diverse proposte. Alcune sono infatti volte ad ampliare l'ambito di attività sottoposte al generale divieto di finanziamento del settore degli ordigni antiuomo. Altri emendamenti paiono tesi a estendere l'ambito soggettivo, prendendo in considerazione le società di assicurazione. Alcuni emendamenti sono tesi a intervenire sull'assetto dei soggetti deputati alla vigilanza, anche nel senso di un ampliamento del novero di tali istituzioni. Auspica inoltre un confronto con il Governo per definire al meglio le complesse questioni poste.

Il senatore VACCIANO (Misto) ritiene che il riferimento alle assicurazioni sia riconducibile all'attività di investimento in titoli di società operanti nel settore delle bombe a grappolo e delle mine antiuomo svolto da fondi facenti capo a società assicuratrici.

Il PRESIDENTE avverte che l'illustrazione degli emendamenti sarà svolta nella seduta di martedì prossimo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2237**

Premesso

che il disegno di legge n. 2237: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative», ripetendo una consuetudine ormai consolidata e non certo rispondente ai canoni della migliore prassi legislativa e di un rapporto cittadino-fisco improntato a criteri di certezza ed efficacia, ha prorogato termini di scadenza e operatività relativi a numerosi adempimenti fiscali riguardanti le competenze di questa Commissione,

che in particolare:

l'articolo 10, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2015 al 30 giugno 2016 il termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali;

l'articolo 10, comma 1-*bis*, introdotto in sede referente, proroga di sei mesi il termine entro il quale devono essere insediate le commissioni censuarie;

che l'articolo 10, comma 2, proroga al 31 dicembre 2016 il termine entro il quale continuano ad applicarsi specifici coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas necessari a individuare i quantitativi di combustibile che possano ritenersi utilizzati per la produzione di energia elettrica e che sono dunque soggetti ad accisa agevolata;

che i commi da 2-*ter* a 2-*sexies* dell'articolo 10, inseriti nel corso dell'esame alla Camera, definiscono il regime di detraibilità dell'IVA in relazione alle attività svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici;

che l'articolo 10, comma 4, proroga al 31 dicembre 2016 il termine per l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti (consulenti finanziari), da parte dei soggetti che al 31 dicembre 2007 prestavano già tale attività, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, in attesa della riforma del settore;

che l'articolo 10, comma 5, proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il limite massimo – pari agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10 per cento – stabilito per la corresponsione di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità, da parte delle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, di-

reazione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati, ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo;

che l'articolo 10, comma 6, estende all'anno 2016 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'ISTAT, nonché dalle autorità indipendenti e dalla CONSOB e utilizzati a fini istituzionali;

che l'articolo 10, comma 8, proroga ai contratti di garanzia finanziaria stipulati entro il 31 dicembre 2016, in relazione a finanziamenti forniti dalla Banca d'Italia alle banche, la speciale disciplina derogatoria – disposta dall'articolo 8, comma 30, del decreto-legge n. 201 del 2011 – concernente il regime di opponibilità della garanzia (prestata mediante cessione o pegno di credito) al debitore e al terzo;

che l'articolo 10, comma 8-*bis*, introdotto durante l'esame presso la Camera, introduce norme particolari per l'adempimento delle operazioni soggette a IVA delle pubbliche amministrazioni (*split payment*). Infatti la legge di stabilità per il 2015 (articolo 1, comma 629, lettera *b*), della legge n. 190 del 2014) ha previsto che le amministrazioni pubbliche acquirenti dei beni, o committenti dei servizi, effettuano il versamento IVA direttamente all'erario piuttosto che al fornitore;

che l'articolo 10, commi 8-*ter* e 8-*quater*, introdotti durante l'esame presso la Camera, proroga alcune disposizioni di natura contabile che consentono alle amministrazioni statali di esercitare alcune misure di flessibilità nella gestione degli stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato;

che l'articolo 10, comma 8-*quinques*, introdotto alla Camera, proroga fino al 31 dicembre 2016 la disposizione che consente di superare le differenze sul piano del trattamento retributivo tra il personale delle diverse sezioni del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, utilizzando le risorse ancora disponibili stanziata dalla legge finanziaria 2008 per l'assunzione di personale nelle Agenzie fiscali, nonché la soppressione delle distinte Sezioni all'interno del ruolo unico del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, definendo altresì le modalità di passaggio del personale da una sezione all'altra;

che l'articolo 12 proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il termine a decorrere dal quale diviene obbligatoria la tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre. Inoltre, dispone che il credito d'imposta per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori del settore, previsto originariamente per l'anno 2012 e, da ultimo, riferito all'anno 2015, è utilizzabile per l'anno 2016.

Considerato

che la tardiva trasmissione del decreto-legge in esame a questo ramo del Parlamento da parte della Camera dei deputati, in prossimità della scadenza dello stesso, limita la potestà legislativa del Senato;

che, in ogni caso il contenuto è comunque da considerarsi condivisibile, nei limiti in premessa ricordati;

la Commissione Finanze e tesoro esprime parere non ostativo.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 57**Art. 1.****1.1**

BERTOROTTA, LUCIDI, BOTTICI, AIROLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. La presente legge ha lo scopo di introdurre il divieto totale al finanziamento di società in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che svolgano attività di costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, trasferimento o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni *cluster*, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse. È altresì fatto divieto di svolgere ricerca tecnologica, fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di munizioni e submunizioni *cluster*, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse.

2. Il divieto di cui al comma 1 vale per tutti gli intermediari abilitati come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera *a*). È altresì fatto divieto alle fondazioni e ai fondi pensione di investire il proprio patrimonio nelle attività di cui al comma 1.

1.2

MANASSERO

Al comma 1, dopo le parole: «all'estero, che», inserire le seguenti: «, direttamente o tramite società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile,».

1.3

VACCIANO, MOLINARI

Al comma 1, dopo la parola: «svolgano», inserire le seguenti: «anche tramite società controllate o collegate».

1.4

BOTTICI, BERTOROTTA

Al comma 1, al primo periodo, dopo la parola: «utilizzo» inserire la seguente: «assemblaggio».

1.5

BOTTICI, BERTOROTTA

Al comma 1, al primo periodo, dopo la parola: «cluster», inserire le seguenti: «e di singoli componenti di esse».

1.6

MANASSERO

Al comma 1, dopo la parola: «cluster», inserire le seguenti: «e loro singoli componenti».

1.7

MANASSERO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«Alle società specificate dal comma 1 è preclusa la partecipazione ad ogni bando o programma di finanziamento pubblico».

Art. 2.**2.1**

BERTOROTTA, LUCIDI, BOTTICI, AIROLA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) "intermediari abilitati": le società di intermediazione mobiliare (SIM) italiane, le banche italiane, le società di gestione del risparmio (SGR) italiane, le società di investimento a capitale variabile (SICAV), gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ivi inclusi i confidi, le banche di paesi comunitari, le imprese di investimento di paesi comunitari, le banche extracomunitarie, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero del Tesoro, nonché le fondazioni bancarie e i fondi pensione.

2.2

MANASSERO

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «le banche,» inserire le seguenti: «le imprese assicurative,».

2.3

VACCIANO, MOLINARI

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «banche,», inserire le seguenti: «le assicurazioni,».

2.4

BERTOROTTA, BOTTICI, LUCIDI, AIROLA

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «all'articolo 107», con le seguenti: «all'articolo 106».

2.5

MANASSERO

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «all'articolo 107», con le altre: «all'articolo 106».

2.6

MANASSERO

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «fondazioni bancarie» aggiungere le parole: «, fondi di investimento».

2.7

BOTTICI, BERTOROTTA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «supporto finanziario» inserire le seguenti: «effettuato anche attraverso società controllate, aventi sede in Italia o all'estero,».

2.8

VACCIANO, MOLINARI

Al comma 1 lettera b), dopo la parola: «finanziario,» inserire le seguenti: «diretto e indiretto».

2.9

Mauro Maria MARINO

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatte salve le specifiche di esclusione indicate nel medesimo articolo 2 della Convenzione internazionale ed elencate dalle lettere a), b) e c), sottocommi i), ii), iii), iv) e v)».

2.10

MANASSERO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) "Organismi di vigilanza": il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), la Banca d'Italia, l'IVASS, la Covip e gli eventuali altri soggetti cui sia attribuito in forza della normativa vigente la vigilanza sull'operato degli intermediari abilitati di cui alla precedente lettera a)».

Art. 3.**3.1**

MANASSERO

Sostituire la rubrica con la seguente: «Compiti degli Organismi di vigilanza».

3.2

BERTOROTTA, LUCIDI, BOTTICI, AIROLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Banca d'Italia, d'intesa con la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e il Comitato di Sicurezza Finanziaria istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, emana apposite istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), al fine di contrastare il finanziamento di società in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che svolgano attività di costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, trasferimento o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni *cluster*, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'economia e delle finanze, individua, con proprio decreto, l'ufficio competente alla pubblicazione annuale dell'elenco delle società attive nella produzione e nella commercializzazione di armamenti messi al bando che dovrà operare d'intesa con il Comitato di Sicurezza Finanziaria, istituito presso il Ministero dell'economia e delle

finanze. Nello stesso elenco dovranno essere altresì annotate le denunce fatte ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 ottobre 1997, n. 374. Lo schema del decreto è sottoposto alle competenti commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro venti giorni».

3.3

MANASSERO

Al comma 1, sostituire le parole: «la Banca d'Italia emana» con le seguenti: «Gli organismi di vigilanza emanano, di concerto tra loro,».

3.4

BOTTICI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Banca d'Italia» inserire le seguenti: «d'intesa con la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione e il Comitato di Sicurezza Finanziaria,».

3.5

BOTTICI, BERTOROTTA

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «utilizzo» inserire la seguente: «assemblaggio».

3.6

BOTTICI, BERTOROTTA

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «cluster», inserire le seguenti: «e di singoli componenti di esse».

3.7

MANASSERO

Al comma 1, dopo la parola: «cluster», inserire le seguenti: «e loro singoli componenti.».

3.8

MANASSERO

Al comma 1, sostituire le parole: «la Banca d'Italia provvede», con le seguenti: «i medesimi organismi di vigilanza provvedono.».

3.9

MANASSERO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «tale attività potrà essere effettuata anche con il supporto di advisor selezionati tra gli specialisti presenti sul mercato.».

3.10

MANASSERO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'ambito dei compiti riguardanti l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia dal decreto legislativo n. 231 del 2007, i controlli dei flussi finanziari vengono ampliati alle imprese e le società previste dall'articolo 1, comma 1.»

3.0.1

VACCIANO, MOLINARI

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'elenco delle società di cui all'articolo 1, comma 1, gli intermediari finanziari provvedono ad esclu-

dere dai prodotti offerti ogni componente che costituisca supporto finanziario alle società del predetto elenco.».

Art. 4.

4.1

MANASSERO

Al comma 1, sostituire le parole: «la Banca d'Italia può», con le seguenti: «gli organismi di vigilanza possono»;

sopprimere la parola: «può».

4.2

BERTOROTTA, LUCIDI, BOTTICI, AIROLA

All'articolo 4, dopo le parole: «Banca d'Italia» aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e il Comitato di Sicurezza Finanziaria, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze,».

4.3

Mauro Maria MARINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

*«1-bis. Gli organismi di vigilanza così come definiti alla lettera f) dell'articolo 2 provvederanno, nell'ambito delle ispezioni e dei controlli a carico dei soggetti vigilati, anche a controlli specifici di valutazione dell'attività di funzione di *compliance* in relazione ai divieti di cui alla presente legge;».*

Art. 5.**5.1**

MANASSERO

Al comma 1, sostituire la cifra «50.000» con la cifra «150.000» e la cifra «1.000.000» con la cifra «1.500.000».

5.2

MANASSERO

Al comma 2, sostituire la cifra «10.000» con la cifra «50.000» e la cifra «100.000» con la cifra «250.000».

5.3

BERTOROTTA, BOTTICI, LUCIDI, AIROLA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che prevedono il divieto di impiegare, sviluppare, produrre, acquisire, stoccare, conservare o trasferire munizioni a grappolo ovvero di fornire assistenza finanziaria, incoraggiare o indurre altri in tali attività, disciplinate dall'articolo 7 della legge 14 giugno 2011, n. 95, nonché il divieto di svolgere ricerca tecnologica, fabbricazione, vendita, cessione a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione delle mine antipersona e dei relativi diritti di brevetto, di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, e le relative sanzioni disciplinate dall'articolo 7 della medesima legge n. 374 del 1997».

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Giovedì 18 febbraio 2016

Plenaria

210^a Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 10,35.

IN SEDE REFERENTE

(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MUCCHETTI informa la Commissione che gli emendamenti 12.3 e 44.0.2 sono stati riformulati in testi 2, pubblicati in allegato, mentre l'emendamento 34.0.18 (testo 2) è stato riformulato in un testo 3, anch'esso pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,40.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2085**

Art. 12.

12.3 (testo 2)

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 170-*bis* del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1 è premesso il seguente:

"01. Le polizze assicurative Ramo Danni di ogni tipologia, eccetto quelle del Ramo Vita, alla loro scadenza non potranno essere rinnovate con il metodo del tacito rinnovo, che si intende abrogato";

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-*bis*. La risoluzione di cui al comma 1 si applica, a richiesta dell'assicurato, anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori"».

Art. 34.**34.0.18 (testo 3)**

BERGER, ZELLER, DEL BARBA, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 34-bis.***(Imprese di distribuzione dell'energia elettrica
di piccole dimensioni)*

1. Dopo il comma 2, dell'articolo 38 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono aggiunti i seguenti commi:

"2-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai gestori di sistemi di distribuzione facente parte di un'impresa verticalmente integrata, che servono meno di 25.000 punti di prelievo, ad esclusione delle imprese beneficiarie di integrazioni tariffarie ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

2-*ter*. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico adempie i propri provvedimenti in materia di obblighi di separazione funzionale in relazione a quanto previsto dal precedente comma 2-*bis*, prevedendo altresì che ai gestori di sistemi di distribuzione cui si applicano le deroghe previste dal medesimo comma 2-*bis*, le modalità di riconoscimento dei costi per le attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica siano basate su logiche parametriche, che tengano conto anche della densità dell'utenza servita, nel rispetto dei principi generali di efficienza, economicità e con l'obiettivo di garantire la semplificazione della regolazione e la riduzione dei connessi oneri amministrativi".

2. Il comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 è abrogato.

3. La presente disciplina non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"».

Art. 44.

44.0.2 (testo 2)

VALDINOSI, ASTORRE, FASIOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

1. Le disposizioni della Sezione I, del Capo X del Titolo V del libro quinto del codice civile si applicano, in quanto compatibili, alle trasformazioni degli enti del libro I, Titolo 2, Capo II del codice civile».

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 18 febbraio 2016

Plenaria**319^a Seduta**

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE REFERENTE

(1324) *Deleghe al GOVERNO in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale*

(154) *Laura BIANCONI e D'AMBROSIO LETTIERI. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione*

(693) *MANDELLI e D'AMBROSIO LETTIERI. – Modifiche all'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265*

(725) *D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. – Riordino della disciplina degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie*

(818) *Annalisa SILVESTRO ed altri. – Riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario, di farmacista e delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251*

(829) *BIANCO ed altri. – Norme in materia di riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo e di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista e istituzione degli ordini e degli albi delle professioni sanitarie*

(833) *D'ANNA. – Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 febbraio.

La presidente DE BIASI avverte che si passerà ora all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La Commissione prende atto.

Dichiarato decaduto l'emendamento 3.1, per assenza della proponente, con il parere favorevole della presidente relatrice DE BIASI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione ed approvato l'emendamento 3.2.

Gli emendamenti 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 sono ritirati, conformemente all'invito formulato dalla RELATRICE e dal rappresentante del GOVERNO.

La RELATRICE esprime parere favorevole sull'emendamento 3.7, a condizione che lo stesso venga riformulato nel senso di richiedere che la trasparenza dell'azione degli Ordini sia garantita in armonia con i principi del decreto legislativo n. 33 del 2013 (anziché «come disposto» da quest'ultimo).

Il sottosegretario DE FILIPPO esprime parere conforme a quello della RELATRICE.

Il senatore Maurizio ROMANI (*Misto-Idv*) recepisce la condizione posta dalla RELATRICE e dal rappresentante del GOVERNO e riformula di conseguenza l'emendamento 3.7 in un testo 2 (pubblicato in allegato).

La presidente DE BIASI (*PD*), in qualità di RELATRICE, avverte che dall'eventuale approvazione dell'emendamento 3.7 (testo 2) deriverebbe la preclusione del successivo emendamento 3.8.

La Commissione prende atto.

Posto infine in votazione, l'emendamento 3.7 (testo 2) è approvato.

Con il parere favorevole della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti ed approvato l'emendamento 3.9.

La presidente DE BIASI (*PD*), in qualità di RELATRICE, comunica che il senatore D'Ambrosio Lettieri ha presentato una riformulazione dell'emendamento 3.10 (testo 2) (pubblicato in allegato), sulla quale esprime, in qualità di RELATRICE, parere favorevole.

Il sottosegretario DE FILIPPO esprime parere conforme a quello della RELATRICE.

Previa sottoscrizione da parte della senatrice BIANCONI (*AP (NCD-UDC)*), l'emendamento 3.10 (testo 2) è posto in votazione ed approvato.

L'emendamento 3.11 è ritirato, in aderenza all'invito formulato dalla RELATRICE e dal rappresentante del GOVERNO.

Con il parere favorevole della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, previa sottoscrizione da parte del senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), l'emendamento 3.12 è posto in votazione ed approvato.

L'emendamento 3.13 è ritirato, in aderenza all'invito formulato dalla RELATRICE e dal rappresentante del GOVERNO.

Con il parere favorevole della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, previa sottoscrizione da parte dei senatori ZUFFADA (*FI-PdL XVII*) e Maria RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*), l'emendamento 3.14 è posto ai voti ed approvato.

Conformemente all'invito formulato dalla RELATRICE e dal rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 3.15, 3.17, 3.18 e 3.19 sono ritirati, mentre l'emendamento 3.16 è dichiarato decaduto per assenza della proponente.

La presidente DE BIASI (*PD*), in qualità di RELATRICE, esprime parere favorevole sull'emendamento 3.20. Fa presente che dall'eventuale accoglimento del predetto emendamento deriverebbe la preclusione dell'emendamento 3.39.

La Commissione prende atto.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello della RELATRICE.

Posto infine in votazione, l'emendamento 3.20 è approvato.

La presidente DE BIASI (*PD*) RELATRICE, comunica che è stata presentata una riformulazione dell'emendamento 3.21, che effettua una sintesi delle varie proposte emendative concernenti le operazioni di voto per l'elezione degli organi degli Ordini (emendamento 3.21 (testo 2), pubblicato in allegato). Saggiunge che dall'eventuale accoglimento dell'emendamento 3.21 nel testo riformulato, sul quale esprime parere favorevole, deriverebbe l'assorbimento o la preclusione degli emendamenti da 3.22 a 3.27.

La Commissione prende atto.

Il rappresentante del GOVERNO, in merito all'emendamento 3.21 (testo 2), esprime parere conforme a quello della RELATRICE.

Posto infine in votazione, previa sottoscrizione da parte dei senatori ZUFFADA (*FI-PdL XVII*), Maria RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*), BIANCO (*PD*) e Manuela GRANAIOLA (*PD*), l'emendamento 3.21 (testo 2) è approvato.

In conformità all'invito formulato dalla RELATRICE e dal rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 3.28, 3.29 e 3.30 sono ritirati.

La presidente DE BIASI (*PD*), relatrice, comunica che il senatore Bianco ha riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato, l'emendamento 3.31. Esprime, in qualità di RELATRICE, parere favorevole sull'emendamento in questione, come riformulato.

Il sottosegretario DE FILIPPO esprime parere conforme a quello della RELATRICE.

La presidente DE BIASI (*PD*), relatrice, avverte che l'eventuale accoglimento dell'emendamento 3.31 (testo 2) renderebbe il successivo emendamento 3.40 in parte assorbito e in parte precluso.

La Commissione prende atto.

Previo sottoscrizione da parte del senatore Maurizio ROMANI (*Misto-Idv*), l'emendamento 3.31 (testo 2) è al fine posto in votazione e approvato.

Con il parere favorevole della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione e approvato l'emendamento 3.32.

In aderenza all'invito formulato dalla RELATRICE e dal rappresentante del GOVERNO, sono ritirati gli emendamenti 3.33 e 3.34. In relazione a quest'ultimo, la Presidente relatrice fa presente che l'invito al ritiro non è scaturito da una contrarietà di merito ma dall'opportunità di tenere conto del parere contrario della 5^a Commissione, formulato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Commissione prende atto.

La presidente RELATRICE DE BIASI (*PD*), dopo aver espresso parere favorevole sull'emendamento 3.35, avverte che dall'eventuale approvazione dello stesso deriverebbe l'assorbimento degli emendamenti 3.37 e 3.38.

La Commissione prende atto.

Il sottosegretario DE FILIPPO, in merito all'emendamento 3.35, esprime parere conforme a quello della RELATRICE.

Posto in votazione, l'emendamento 3.35 è approvato.

L'emendamento 3.36 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Con il parere favorevole della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, in esito a distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 3.41 e 3.42, quest'ultimo previa sottoscrizione da parte dei senatori ZUFFADA (*FI-PdL XVII*) e Maria RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*).

Previo parere favorevole della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, in esito a distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 3.43, 3.44, 3.45 – previa sottoscrizione dal parte del senatore ZUFFADA (*FI-PdL XVII*) e della senatrice RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*) –, 3.46 e 3.47.

In relazione agli emendamenti 3.45 e 3.47, prima della messa ai voti, la PRESIDENTE ricorda la sussistenza di un parere contrario della 5^a Commissione.

Conformemente all'invito formulato dalla RELATRICE e dal rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 3.48 è ritirato.

Previo parere favorevole della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 3.49 è posto in votazione e approvato.

Gli emendamenti 3.50 (testo2) e 3.50 sono dichiarati decaduti per assenza della proponente.

Con il parere favorevole della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, in esito a distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 3.51 – previa sottoscrizione da parte del senatore ZUFFADA (*FI-PdL XVII*) e della senatrice RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*) – e 3.52.

In relazione a quest'ultimo, prima della messa in votazione, la PRESIDENTE ricorda la sussistenza di un parere contrario della 5^a Commissione.

In conformità all'invito formulato dalla RELATRICE e dal rappresentante del GOVERNO, sono ritirati gli emendamenti 3.53, 3.54 (testo 2) e 3.54.

Previo parere favorevole della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 3.55 è posto in votazione e approvato.

Dopo la dichiarazione di decadenza dell'emendamento 3.56 per assenza della proponente, col parere favorevole della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO è posto ai voti e approvato l'emendamento 3.57.

L'emendamento 3.58 è ritirato conformemente all'invito formulato dalla RELATRICE e dal rappresentante del GOVERNO.

La RELATRICE esprime parere favorevole sull'emendamento 3.59, a condizione che dallo stesso sia espunto il riferimento agli atti di indirizzo e coordinamento.

Il sottosegretario DE FILIPPO esprime parere conforme a quello della RELATRICE.

Il senatore BIANCO (PD) recepisce la condizione posta dalla RELATRICE e dal rappresentante del Governo e riformula di conseguenza l'emendamento in questione (emendamento 3.59 testo 2, pubblicato in allegato).

Posto infine ai voti, l'emendamento 3.59 (testo 2) è approvato.

L'emendamento 3.60 è ritirato in conformità all'invito formulato dalla RELATRICE e dal rappresentante del GOVERNO.

Posto ai voti con il parere favorevole della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 3.61 è approvato.

L'emendamento 3.62 è quindi dichiarato decaduto per assenza del proponente.

La PRESIDENTE avverte che il seguito dell'esame congiunto riprenderà la prossima settimana, attesa la necessità di passare alla trattazione di altro argomento all'ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2237) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 5^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso, nella seduta del 16 febbraio.

Si apre la discussione generale.

La senatrice GRANAIOLA (PD) ritiene che la proroga disposta dal comma 1 dell'articolo 6, in merito alla validità dei certificati di addestra-

mento al pronto soccorso e all'assistenza medica per i lavoratori marittimi, sia necessaria in quanto non sono ancora state stabilite le modalità di conversione dei certificati già rilasciati in base alla disciplina previgente rispetto al decreto legislativo n. 71 del 2015. Nel segnalare che l'attuale situazione di incertezza sta creando difficoltà alla gente di mare, formula l'auspicio che, nel definire le nuove modalità di formazione, sia contemplato anche un addestramento all'utilizzo dei nuovi sistemi multiparametrici, come ad esempio i defibrillatori di ultima generazione. Saggiunge che è necessaria, in ogni caso, l'individuazione tempestiva delle modalità di conversione dei certificati di addestramento già rilasciati, così come l'adozione del decreto ministeriale di disciplina dei corsi di primo soccorso e di assistenza medica per i lavoratori marittimi.

Quanto ai commi da 7 a 7-*quater* dell'articolo 10, concernenti modifiche e integrazioni alla disciplina della riorganizzazione della Croce Rossa Italiana, osserva che sono trascorsi più di tre anni dalla legge di riforma: sono ormai maturi, ad avviso dell'oratrice, i tempi per addivenire al completamento del riordino. Esprime preoccupazione, in particolare, per le norme relative al finanziamento dell'associazione, recate dal comma 7-*ter*, che differiscono la decorrenza delle percentuali di riduzione, e segnala che non risulta svolta dall'ente in questione alcuna attività di riordino della gestione del proprio patrimonio immobiliare, che appare, almeno in parte, in stato di abbandono.

La senatrice DIRINDIN (*PD*) osserva preliminarmente che diverse delle proroghe disposte dall'articolo 6 sono sintomatiche della difficoltà di dare esecuzione, a livello amministrativo, alle scelte adottate dal parte del legislatore.

In relazione al comma 2 dell'articolo 6, che proroga il termine di decorrenza della futura revisione della remunerazione della filiera distributiva del farmaco, rileva che la revisione in questione, non più procrastinabile, dovrebbe essere effettuata prestando particolare attenzione ai profili concernenti la tracciabilità e il controllo dei farmaci, nonché alla esigenze della piccola distribuzione.

In relazione al comma 3 dell'articolo 6, che dispone la proroga della validità delle tariffe massime di riferimento per una serie di importanti prestazioni sanitarie, sottolinea che il carattere ormai molto risalente della definizione di tali tariffe rende queste ultime in molti casi datate o incomplete, anche alla luce dell'evoluzione tecnologica, determinando problemi di sopravvalutazione o sottovalutazione, a seconda dei casi, delle remunerazioni dovute.

In relazione al comma 4 dell'articolo 6, concernente la proroga della disposizione transitoria già prevista, per gli anni 2012-2014, riguardo a una quota premiale del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ritiene che sia necessario procedere tempestivamente, con il contributo fattivo di tutti i livelli di GOVERNO interessati, alla definizione di criteri valevoli a regime che consentano di porre termine all'attuale situazione di transitorietà normativa.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*) valuta negativamente i contenuti del provvedimento in esame, richiamando le considerazioni problematiche già svolte dalle precedenti oratrici, e stigmatizza la prassi delle proroghe sistematiche e gli spazi ristretti di esame concessi in sede di conversione a questo ramo del Parlamento.

Il senatore GAETTI (*M5S*) fa proprie le considerazioni già svolte dalla senatrice Dirindin, rimarcando che il ricorso sistematico alle proroghe rappresenta una sconfitta oggettiva della politica.

La senatrice MATTESINI (*PD*) ritiene condivisibili i rilievi già mossi in merito al differimento ulteriore della revisione della remunerazione della filiera distributiva del farmaco, ponendo in rilievo l'importanza di tale revisione anche nell'ottica dell'appropriatezza.

Riguardo al comma 7-*bis* dell'articolo 10, che conferma la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'ente strumentale alla Croce Rossa da parte dell'Avvocatura dello Stato, si domanda se tale previsione possa ritenersi giustificata o non sia foriera di disparità di trattamento rispetto agli altri enti di volontariato operanti in ambito socio-sanitario.

La presidente DE BIASI (*PD*) si associa alle considerazioni svolte dalla senatrice Granaiola in merito al patrimonio immobiliare della Croce Rossa italiana, segnalando che occorrerebbe un'attività di verifica anche in ordine alla gestione delle procedure di dismissione.

Quanto alla remunerazione della filiera distributiva del farmaco, esprime il convincimento che i temi della farmaceutica debbano essere affrontati in maniera globale ed organica, anche con riferimento ai profili connessi alla sanità nelle singole Regioni. In proposito, ritiene che occorrerebbe addivenire quanto prima ad una revisione dei meccanismi della filiera del farmaco, accelerando i lavori interministeriali attualmente in corso su tale materia.

La senatrice SIMEONI (*Misto*) interviene incidentalmente per segnalare che, sulle problematiche legate alla riorganizzazione della Croce Rossa Italiana, ha presentato recentemente una proposta istitutiva di Commissione di inchiesta.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Dispone quindi la sospensione della seduta, per consentire al relatore di redigere la proposta di parere.

La seduta, sospesa alle ore 11,20, riprende alle ore 11,50.

Il relatore Maurizio ROMANI (*Misto-Idv*) dà lettura della propria proposta di parere, favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato).

Si procede alle dichiarazioni di voto.

Il senatore ZUFFADA (*FI-PdL XVII*) dichiara che il suo Gruppo esprimerà un voto contrario, valutando criticamente il ricorso sistematico alle proroghe legislative. Nel manifestare particolare preoccupazione per la situazione della Croce Rossa italiana, si riserva di avanzare, nelle sedi a ciò deputate, specifiche proposte di approfondimento.

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) formula una dichiarazione di voto favorevole.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*) dichiara che il proprio Gruppo esprimerà un voto contrario, in quanto le proroghe disposte dal provvedimento in esame, per ciò che attiene ai propri profili di interesse sanitario, sono altamente problematiche, né paiono tranquillizzanti le blande osservazioni inserite nella proposta di parere.

La senatrice BIANCONI (*AP (NCD-UDC)*) dichiara che il proprio Gruppo esprimerà un voto favorevole, nel presupposto che gli auspici per un approccio globale ai problemi della farmaceutica comprendano anche le tematiche legate ai prontuari farmaceutici regionali.

Il relatore Maurizio ROMANI (*Misto-Idv*) interviene incidentalmente per dare atto che il presupposto da cui ha preso le mosse la dichiarazione di voto della senatrice Bianconi è corretto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, la PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere redatta dal relatore.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che giovedì 3 marzo p.v. si svolgerà la prevista audizione del Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione,

che sarà inquadrata nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2237**

La Commissione, esaminato per quanto di competenza il provvedimento in titolo, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) in relazione al comma 1 dell'articolo 6, per ciò che concerne la proroga di validità dei certificati di addestramento in materia di Pronto Soccorso e di assistenza medica per i lavoratori marittimi, occorrerebbe provvedere quanto prima all'individuazione di modalità di conversione dei certificati di addestramento rilasciati in base alla normativa previgente; occorrerebbe inoltre l'adozione di una normativa attuativa volta a disciplinare i contenuti dei corsi di Pronto Soccorso per il personale navigante marittimo, prevedendo in particolare una formazione in merito all'utilizzo dei nuovi sistemi multiparamedici;

2) in relazione al comma 2 dell'articolo 6, che dispone la proroga del termine di decorrenza della futura revisione della remunerazione della filiera distributiva del farmaco (distributore, farmacista, cittadino), occorrerebbe che nell'attuazione della relativa normativa, non ulteriormente procrastinabile, si prestasse particolare attenzione ai profili concernenti la tracciabilità e il controllo dei farmaci, nonché alle esigenze della piccola distribuzione; inoltre, occorrerebbe tenere presente che i temi della farmaceutica vanno affrontati globalmente ed in maniera organica, anche con riferimento ai profili connessi alla sanità nelle singole regioni, prevedendo la revisione dei meccanismi della filiera del farmaco e accelerando i lavori interministeriali in materia;

3) in relazione al comma 3 dell'articolo 6, che dispone la proroga della validità delle tariffe massime di riferimento delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, di riabilitazione, di lungedegenza, di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica, occorrerebbe tenere presente che il carattere ormai molto risalente della definizione delle tariffe rende queste ultime in molti casi datate o incomplete, anche alla luce dell'evoluzione tecnologica, determinando, a seconda dei casi, sopravvalutazioni o sottovalutazioni delle remunerazioni tariffarie;

4) in relazione al comma 4 dell'articolo 6, in merito alla proroga della disposizione transitoria già prevista per gli anni 2012-2014 in relazione a una quota premiale del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, occorrerebbe stabilire, con il fattivo concorso di tutti i livelli di GOVERNO interessati, criteri validi a regime che consentano di porre fine all'attuale transitorietà normativa;

5) in relazione ai commi 7 e seguenti dell'articolo 10, in tema di riorganizzazione dell'associazione della Croce rossa italiana, occorrerebbe

un'attività di verifica sia sulle condizioni del patrimonio immobiliare dell'associazione, che in alcuni casi risulta essere deteriorato, se non in stato di abbandono, sia sulla gestione delle relative procedure di dismissione, al fine di poter disporre di un quadro aggiornato e completo della materia; inoltre, parrebbe opportuno un supplemento di riflessione in ordine al comma 7-bis, che conferma il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'ente strumentale da parte dell'Avvocatura dello Stato, ciò che può determinare una disparità di trattamento rispetto alle altre associazioni ed enti di volontariato operanti in ambito socio-sanitario.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1324

Art. 3.

3.7 (testo 2)

Maurizio ROMANI, BIGNAMI, MUSSINI, MASTRANGELI, ANITORI

Al comma 1, capo verso articolo 1, comma 2, lettera e) dopo le parole: «trasparenza alla loro azione» sono aggiunte le seguenti: «in armonia con i principi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».

3.10 (testo 2)

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, RIZZOTTI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRÒ, BIANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis). Rendono il proprio parere obbligatorio sulla disciplina dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale;».

3.21 (testo 2)

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, SCILIPOTI ISGRÒ, ZUFFADA, RIZZOTTI, BIANCO, GRANAIOLA

Al comma 1, capoverso «Art. 2», sostituire il comma 4 con il seguente:

«Le votazioni durano da un minimo di due giorni ad un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in più sedi, con forma e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a 5.000 la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni. Il Presidente è responsabile del procedimento elettorale».

3.31 (testo 2)

BIANCO, DIRINDIN, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO, Maurizio ROMANI

Al comma 1, Capo I, capoverso «Art. 2» dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. In caso di più albi nello stesso ordine, con le modalità di cui al comma 7, ogni commissione di albo elegge e può sfiduciare il presidente, il vice presidente e, per gli albi con un numero di iscritti superiore a mille, il segretario. Il presidente ha la rappresentanza dell'albo, di cui convoca e presiede la commissione. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di necessità ed esercita le funzioni al lui delegate, comprese quelle inerenti alla segreteria della commissione in relazione agli albi con un numero di iscritti inferiore o pari a mille».

3.59 (testo 2)

BIANCO, DIRINDIN, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Al comma 1, Capo III, capoverso «Art. 8», comma 14, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «su materie che, inerenti le funzioni proprie degli ordini, richiedono uniformità di interpretazione ed applicazione».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 173

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 12,20 alle ore 13

*AUDIZIONE INFORMALE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2224 E CONNESSI (RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PERSONALE SANI-
TARIO)*

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 18 febbraio 2016

Plenaria

202^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

La seduta inizia alle ore 8.

IN SEDE REFERENTE

(119) D'ALÌ. – *Nuove disposizioni in materia di aree protette*

(1004) Loredana DE PETRIS. – *Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

(1034) CALEO. – *Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

(1931) PANIZZA ed altri. – *Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco*

(2012) Ivana SIMEONI ed altri. – *Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Nelle more del deposito delle nuove proposte emendative, annunciate dal relatore Caleo nella seduta di ieri, il presidente MARINELLO sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 8,05, riprende alle ore 12,25.

Il relatore CALEO (PD) fa presente che l'importanza degli argomenti trattati dalle proposte emendative in corso di relazione richiede un ulteriore approfondimento istruttorio. Si riserva pertanto di presentare i nuovi

emendamenti nella prima seduta utile della prossima settimana.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 12,30.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Giovedì 18 febbraio 2016

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 51

Presidenza del Presidente
CHITI

Orario: dalle ore 13,10 alle ore 14,25

*AUDIZIONE INFORMALE SUL COMPLETAMENTO DELL'UNIONE ECONOMICA
(COSIDDETTO «DOCUMENTO DEI CINQUE PRESIDENTI») (AFFARE ASSEGNATO
N. 588)*

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Giovedì 18 febbraio 2016

Plenaria
(1^a antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

Albert LANIÈCE

indi del Presidente

Gianpiero D'ALIA

Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari regionali e le autonomie, Gianclaudio Bressa.

La seduta inizia alle ore 8,10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie, con particolare riguardo al 'sistema delle conferenze':

Audizione del Sottosegretario di Stato per gli Affari regionali e le autonomie, Gianclaudio Bressa

(Svolgimento e conclusione)

Albert LANIÈCE, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Gianclaudio Bressa, *Sottosegretario di Stato per gli Affari regionali e le autonomie*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Florian KRONBICHLER (*SI-SEL*), Francesco RIBAUDO (*PD*) e il presidente Gianpiero D'ALIA.

Gianclaudio BRESSA, *Sottosegretario di Stato per gli Affari regionali e le autonomie*, fornisce ulteriori precisazioni.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ringrazia il Sottosegretario Gianclaudio BRESSA per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9.

Plenaria

(2^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Gianpiero D'ALIA

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria

(C. 3317 Coscia e abb.)

(Parere alla VII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Pamela Giacomina ORRÙ (*PD*), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere, per i profili di propria competenza, il parere alla Commissione Cultura della Camera, sul nuovo testo delle proposte di legge C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione in sede referente.

Per quanto riguarda il contenuto della proposta di legge, che si compone di 5 articoli, l'articolo 1, al comma 1, istituisce nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione. Il Fondo ha il compito di assicurare l'attuazione dei principi costituzionali di libertà e di pluralismo dell'informazione a livello nazionale e locale, di incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita, la capacità delle imprese del settore di investire e di acquisire posizioni di mercato

sostenibili nel tempo, nonché lo sviluppo di nuove imprese editoriali anche nel campo dell'informazione digitale.

Al Fondo affluiscono, annualmente, le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria quotidiana e periodica anche digitale, comprese le risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, nonché quelle destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, comprese quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Al medesimo Fondo affluisce anche una quota, fino ad un massimo di 100 milioni di euro annui, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, nonché le somme versate a titolo di sanzioni amministrative comminate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per la violazione di talune previsioni del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

L'articolo 2, al comma 1, conferisce una delega al Governo, da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, il sostegno agli investimenti delle imprese editoriali, l'innovazione del sistema distributivo, il finanziamento di progetti innovativi nel campo dell'editoria presentati da imprese di nuova costituzione, nonché il sostegno di processi di ristrutturazione e di riorganizzazione delle imprese editoriali già costituite.

L'articolo 3 apporta una serie di modifiche alla disciplina relativa ai contributi in favore delle imprese editrici.

L'articolo 4 reca nuove disposizioni per la vendita dei giornali, stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, i punti di vendita esclusivi assicurano la parità di trattamento nella vendita delle pubblicazioni regolari in occasione della loro prima immissione nel mercato.

L'articolo 5 reca le abrogazioni e le disposizioni di coordinamento.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il deputato Florian KRONBICHLER (*SI-SEL*) dichiara il proprio voto favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi

Testo unificato C. 275 Bressa e abb.

(Parere alla I Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianpiero D'ALIA, *presidente e relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere, per i profili di propria competenza, il parere alla Commissione Affari costituzionali della Camera, sul testo unificato delle proposte di legge recanti «Disposizioni in materia di conflitti di interessi», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Il testo unificato si articola in cinque capi relativi, rispettivamente, a: disposizioni di carattere generale, conflitto di interessi, cause di ineleggibilità dei parlamentari e dei consiglieri regionali, Autorità garante della concorrenza e del mercato e disposizioni finali.

Il testo sostituisce la vigente normativa recata dalla legge n. 215 del 2004 (cd. legge Frattini'), che viene contestualmente abrogata.

In particolare, il concetto di conflitto di interessi proposto dal testo, di tipo per così dire preventivo, si differenzia da quello vigente, di cui alla legge n. 215 del 2004, che dispone un intervento prevalentemente successivo.

I destinatari della nuova disciplina normativa sono i titolari di cariche politiche, individuati nei: titolari di cariche di governo nazionali (il Presidente del Consiglio dei ministri, i vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i ministri, i vice ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari); titolari di cariche di governo regionali (i Presidenti delle regioni e delle province autonome ed i componenti della giunte regionali e delle province autonome); membri del Parlamento; consiglieri regionali.

Le disposizioni del testo sono poi modulate in maniera differente in considerazione del ruolo e delle funzioni svolte dai titolari di cariche governo e dagli altri titolari di cariche politiche, tenendo conto delle disposizioni costituzionali che attengono al rispetto delle competenze regionali ed alla funzione parlamentare. Le regioni sono tenute ad adeguarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore dalla legge. Per quanto riguarda i titolari di cariche elettive (parlamentari e consiglieri regionali) il testo detta nuove disposizioni in materia di ineleggibilità.

La competenza per l'attuazione delle nuove disposizioni è attribuita all'Autorità garante della concorrenza e del mercato; il numero dei componenti dell'Autorità è aumentato da tre a cinque e sono ridefinite la modalità di elezione. La giurisdizione relativa agli atti e alle sanzioni adottati dall'Autorità è posta in capo al giudice ordinario (sezioni specializzate in materia di impresa).

Rispetto alla disciplina vigente, il testo conferma gli obblighi di dichiarazione dei casi dei conflitti di interesse, nel rispetto di un *timing* più serrato rispetto a quello attuale e con sanzioni precise.

È altresì individuato un sistema di incompatibilità più stringente rispetto alla normativa vigente, accertate dall'Autorità, cui segue un obbligo di opzione da parte del titolare della carica di governo, ferma restando l'aspettativa nel caso di impieghi pubblici o privati e la sospensione dagli albi e dagli elenchi professionali per la durata della carica. Nel caso di mancata opzione si intende che il soggetto abbia optato per la posizione

incompatibile con la carica di governo e, a seguito di comunicazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, gli atti compiuti sono nulli.

Il testo prescrive l'obbligo di astensione a seguito delle valutazioni svolte dall'Autorità, che si esprime anche su richiesta dell'interessato qualora dubiti della sussistenza di tale obbligo. L'obbligo di astensione è stabilito anche a prescindere dalle valutazioni dell'Autorità nel caso in cui sia titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza. Nei casi di violazione di tali obblighi il testo prescrive una sanzione pecuniaria commisurata al vantaggio ottenuto; gli atti adottati in violazione del dovere di astensione sono revocabili o annullabili dal Consiglio dei ministri.

È poi disciplinato il conflitto di interessi patrimoniale. Qualora il titolare della carica di governo nazionale possieda, anche per interposta persona o tramite società fiduciarie, partecipazioni rilevanti in determinati settori o quando, per la concentrazione degli interessi patrimoniali e finanziari del titolare della carica di governo nazionale nel medesimo settore di mercato, si rilevi che essi siano tali da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza, l'Autorità sottopone al titolare della carica di governo nazionale una proposta di applicazione delle misure tipiche per la prevenzione del conflitto (contratto di gestione fiduciaria; vendita dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti).

Con la finalità di prevenire i conflitti di interessi, dunque, l'Autorità può disporre che i beni e le attività patrimoniali rilevanti siano affidati, entro il termine da essa stabilito, a una gestione fiduciaria, che ha luogo con la sottoscrizione di un contratto di gestione con un gestore, scelto dall'Autorità, tra banche, società di gestione del risparmio e società di intermediazione mobiliare; il mandato al gestore comprende il potere di alienazione dei beni immobiliari e mobiliari affidati in gestione. Durante la gestione il gestore non può in alcun modo comunicare al titolare della carica di governo, neanche per interposta persona, la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarlo in ordine alla gestione, pena una sanzione amministrativa pecuniaria comminata dall'Autorità, che vigila sull'osservanza sull'effettiva separazione della gestione e sulle prescrizioni della legge.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge le situazioni di conflitto di interessi dei titolari di cariche di governo regionali, uniformandosi ai principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica contenuti nella legge e affidando i poteri di vigilanza, controllo e sanzione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato; decorso il predetto termine e fino all'emanazione della normativa regionale, si applica direttamente la legge. Inoltre disposizioni della legge si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione;

In tema di ineleggibilità dei membri del Parlamento sono apportate modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, nonché modifiche alla legge 2 luglio 2004, n. 165, che detta i principi generali di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, demandando alle regioni la previsione di una causa di ineleggibilità per coloro che abbiano la titolarità o comunque il controllo, anche in via indiretta, nei confronti di un'impresa che svolge esclusivamente o prevalentemente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato o dalla Regione, di notevole entità economica.

Presenta e illustra una proposta di parere favorevole con una condizione e due osservazioni (*vedi allegato 2*).

Il deputato Francesco RIBAUDO (*PD*), richiede precisazioni in ordine al fatto che l'osservazione sull'opportunità di estendere la disciplina del conflitto di interessi ai sindaci e ai componenti delle giunte comunali risulta limitata ai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti.

Gianpiero D'ALIA, *presidente e relatore*, precisa che tale scelta si basa sulla considerazione che i comuni di dimensioni medie e grandi, in ragione delle competenze e delle risorse di cui dispongono, presentano situazioni di *governance* idonee a generare situazioni di commistioni di interessi paragonabili a quelli delle Regioni.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (*PD*) propone di estendere l'osservazione ai componenti degli organi metropolitani che svolgono funzioni esecutive, nonché agli organi dei comuni capoluogo di area vasta;

Gianpiero D'ALIA, *presidente e relatore*, accoglie la proposta di riformulazione.

Il senatore Roberto COTTI (*M5S*) dichiara il proprio voto di astensione, ritenendo il provvedimento suscettibile di miglioramenti.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata nel corso della seduta (*vedi allegato 3*).

DL 210/2015: Proroga termini

S. 2237 Governo, approvato dalla Camera

(Parere alle Commissioni riunite 1^a e 5^a del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Emanuele LODOLINI (*PD*), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di compe-

tenza, alle Commissioni riunite 1^a (Affari costituzionali) e 5^a (Bilancio) del Senato, sul disegno di legge A.S. 2237 (A.C. 3513), di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, già approvato dalla Camera, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative».

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere nel corso dell'esame alla Camera.

Il provvedimento, secondo il contenuto tipico dei decreti-legge cd. milleproroghe', interviene a prorogare o differire termini direttamente o indirettamente previsti da disposizioni legislative vigenti, incidenti su ambiti materiali diversi.

La Camera, nel corso dell'esame in prima lettura, ha apportato al testo del decreto-legge modificazioni, tra le quali se ne evidenziano alcune significative in relazione all'ambito di competenza della Commissione.

L'art. 1 reca «Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni», con l'obiettivo, tra l'altro, di rendere disponibili, anche per il 2016, risorse per le assunzioni, riferite ad anni precedenti, che non sono state utilizzate nei tempi previsti.

Richiama, tra le disposizioni di cui all'art. 1, quella volta a prorogare al 31 dicembre 2016 il termine per l'utilizzo temporaneo di segretari comunali da parte del Dipartimento della funzione pubblica.

Tra le disposizioni modificate o introdotte dalla Camera segnala le seguenti: al comma 9 – il quale dispone che le province e le città metropolitane, per comprovate necessità, possano prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2016 (in luogo del 31 dicembre 2015) – è stato soppresso il riconoscimento della proroga alle province che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno dell'anno 2014; dopo il comma 9, sono stati inseriti: il comma 9-bis, che prevede la medesima proroga per le province che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno dell'anno 2015 (in luogo del 2014); il comma 9-ter, in materia di elezione dei Presidenti di Provincia e dei Consigli provinciali, articolato in due lettere: la lettera *a*) modifica il termine per le prime elezioni dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali successive alla entrata in vigore della legge 'Delrio' (legge n. 56/2014), posticipandolo da 30 a 90 giorni dalla scadenza naturale del mandato o dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali, la lettera *b*) prevede l'applicazione, anche in caso di elezioni successive al 2014, della disposizione in base alla quale, alla scadenza naturale dei consigli provinciali, il presidente della provincia, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, e la giunta provinciale restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del nuovo presidente della provincia; il comma 9-quater, il quale prevede che la facoltà per le province di prorogare al 31 dicembre 2016 i contratti di lavoro a tempo determinato, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi, nonché nel rispetto dei vincoli finanziari, operi anche per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto; il comma 10-quater, il quale – al fine di consentire la prosecuzione delle attività tecnico-amministrative volte a ulti-

mare il processo di ricostruzione nelle zone terremotate, autorizza la regione Umbria e i comuni interessati a stipulare, per il triennio 2016-2018, con risorse proprie, contratti di lavoro a tempo determinato, per un periodo massimo di tre anni, nei limiti strettamente necessari al completamento delle attività di ricostruzione.

L'articolo 2 reca «Proroga di termini in materia di giustizia amministrativa», prevedendo, tra l'altro, una fase preliminare di sperimentazione del nuovo processo amministrativo telematico.

Nel corso dell'esame in prima lettura sono stati inseriti: l'articolo 2-bis, recante «Proroga di termini in materia di giustizia ordinaria»; l'articolo 2-ter, recante «Ridefinizione dell'assetto territoriale degli uffici dei giudici di pace», il quale prevede la proroga, dal 28 febbraio 2016 al 31 maggio 2018, del termine entro cui il Ministro della giustizia – adottando il decreto di modifica delle tabelle delle circoscrizioni territoriali – approva la permanenza in attività degli uffici dei giudici di pace, valutate le richieste e gli impegni assunti dagli enti locali per il mantenimento degli uffici stessi nel loro territorio; l'articolo 2-quater, recante «Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

L'articolo 3 reca «Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dello sviluppo economico». Tra le disposizioni modificate o introdotte dalla Camera segnala le seguenti: al comma 2, in materia di sistema elettrico delle Isole maggiori (Sicilia e Sardegna), sono stati modificati i criteri con cui l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico dovrà adeguare la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico; dopo il comma 2, sono stati inseriti: il comma 2-bis, il quale prevede ulteriori proroghe dei termini per la pubblicazione dei bandi di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale; il comma 2-ter, il quale prevede che, decorsi i termini per l'avvio della procedura di gara senza che la stazione appaltante individuata dai comuni quale responsabile nell'ambito territoriale ottimale vi abbia provveduto, la Regione (competente sull'ambito) assegni ulteriori sei mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta; il comma 2-quater, il quale proroga dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2016 l'attivazione, da parte delle regioni e delle province autonome, di un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili; il comma 2-quinquies, il quale modifica una disposizione della legge di stabilità per il 2015 relativa al finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale.

Nel corso dell'esame in prima lettura è stato inserito l'articolo 3-bis, con il quale viene prorogata per un triennio l'operatività della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI),

che fu istituita sperimentalmente dall'articolo 31-bis del decreto-legge n. 5/2012 a decorrere dall'anno accademico 2013-2014.

L'articolo 4, recante «Proroga di termini in materie di competenza dei Ministeri dell'interno e della difesa», prevede, tra l'altro, la proroga, per l'anno 2016, dell'applicazione della procedura che attribuisce al prefetto i poteri di impulso e sostitutivi in caso di inadempimento dell'ente locale agli obblighi fondamentali di approvazione del bilancio di previsione e dei provvedimenti necessari al riequilibrio di bilancio.

Tra le disposizioni modificate o introdotte dalla Camera segnala: l'inserimento del comma 1-bis, il quale consente agli enti locali, anche per l'anno 2016, di utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui in essere nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione; la modifica apportata al comma 4, il quale proroga al 31 dicembre 2016 i termini entro i quali diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni. Con la modifica introdotta in prima lettura, i comuni istituiti per fusione entro il 1° gennaio 2016 sono esonerati, per l'anno 2016, dall'obbligo del rispetto delle disposizioni relative alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per gli enti territoriali introdotti dalla legge di stabilità per il 2016; l'inserimento del comma 6-bis, il quale conferma, per il 2016, l'applicazione dei criteri già adottati negli anni precedenti per le modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio per le province delle regioni a statuto ordinario, e stabilisce che i trasferimenti erariali non fiscalizzati da corrispondere alle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna siano determinati, anche per il 2016, secondo i medesimi criteri adottati nel 2014 e nel 2015.

Nel corso dell'esame in prima lettura è stato inserito l'articolo 4-bis, recante «Ampliamento dei termini per la richiesta di contributo da parte degli enti in dissesto», il quale estende sino al 2017 la vigenza della disciplina in materia di concessione di un contributo ad incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario.

Sono stati, inoltre, inseriti gli articoli 4-ter, recante «Proroga di termini in materia di prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale», e 4-quater, recante «Proroga di termini in materia di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico».

L'articolo 5 reca «Proroghe in materia di beni e attività culturali e di turismo». Richiama, tra le disposizioni di cui all'articolo 5, il differimento al 30 giugno 2016 del termine per la delimitazione dei Distretti turistici da parte delle Regioni. Nel corso dell'esame in prima lettura, è stato inserito il comma 1-bis, il quale rinvia al 1° gennaio 2017 (in precedenza 1° gennaio 2016) la data in cui il Direttore generale del Grande progetto Pompei e le competenze ad esso attribuite dovranno confluire nella Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia.

Durante l'esame alla Camera, è stato, inoltre, inserito l'articolo 5-bis, recante «Proroga del finanziamento del Museo tattile statale «Omero»», con sede ad Ancona, prorogandone il finanziamento di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

L'articolo 6 reca «Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della salute». Tra le disposizioni inserite nell'esame alla Camera, rammenta il comma 4-bis, il quale proroga al 2016 – ai fini della determinazione del fabbisogno sanitario standard delle singole regioni a statuto ordinario e del conseguente riparto del finanziamento del Servizio sanitario nazionale – l'applicazione, per tutte le regioni, dei valori di costo rilevati, per il 2015, nelle tre regioni di riferimento Marche, Umbria e Veneto. Tali regioni sono state individuate come regioni di riferimento per il 2015 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015; l'individuazione delle medesime tre regioni come quelle di riferimento viene operata per il 2016 *ex lege*.

L'articolo 7 reca «Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti». Nel corso dell'esame in prima lettura: è stato inserito il comma 1-bis, il quale detta una disposizione finalizzata a disciplinare la destinazione delle risorse non sottratte alle regioni in virtù della disapplicazione delle sanzioni nei confronti delle regioni che non hanno rispettato nell'anno 2014 i vincoli del patto di stabilità interno (in sostanza soltanto la regione Lazio). In base a quanto disposto dal comma in questione, dette risorse sono utilizzate entro il 31 dicembre 2016 dalla regione Lazio per interventi e servizi nel settore delle infrastrutture scolastiche, della protezione civile, del dissesto idrogeologico, nonché del patrimonio culturale; è stato modificato il comma 11, il quale differisce il termine per l'aggiudicazione provvisoria dei lavori straordinari di edilizia scolastica per i quali le regioni sono state autorizzate a stipulare mutui trentennali; è stato inserito il comma 11-quater, il quale differisce al 1° gennaio 2017 l'applicazione delle disposizioni recate dell'articolo 1, comma 866, della legge di stabilità per il 2016, che istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo destinato all'acquisto, alla riqualificazione elettrica e al noleggio di mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale.

L'articolo 8 reca «Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

L'articolo 9 reca «Proroga di termini in materia di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

L'articolo 10 reca «Proroga di termini in materia economica e finanziaria». Tra le disposizioni modificate o introdotte dalla Camera, segnala le seguenti: il comma 1-*bis* proroga di sei mesi il termine entro il quale devono essere insediate le commissioni censuarie locali e centrale; il comma 3 proroga per l'anno 2016 le norme di contenimento della spesa pubblica che limitano le spese per l'acquisto di mobili e arredi delle amministrazioni pubbliche, delle autorità indipendenti e della CONSOB. L'ammontare di tali spese non può essere superiore al 20 per cento della

spesa sostenuta in media negli anni precedenti. Fanno eccezione le spese per mobili e arredi destinati ad uso scolastico e dei servizi per l'infanzia. Durante l'esame presso la Camera, la norma è stata modificata per escludere da tali limiti – per il 2016 – gli enti locali; il comma 6-bis riapre i termini della procedura di trasferimento di beni immobili dallo Stato agli enti territoriali (cosiddetto federalismo demaniale), disciplinato dall'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, prevedendo che gli enti territoriali possano fare richiesta all'Agenzia del demanio di attribuzione di tali beni, eccetto le tipologie specificamente indicate, a decorrere dall'entrata in vigore della legge in esame ed entro il termine del 31 dicembre 2016.

L'articolo 11 reca «Proroga di termini relativi a interventi emergenziali». Nel corso dell'esame in prima lettura, sono state, tra l'altro, introdotte disposizioni volte a: prorogare di due anni, cioè dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018, il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del maggio 2012 nei territori di alcune province dell'Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto (comma 2-bis); prorogare fino al 31 dicembre 2016 – ovvero di un anno – gli effetti delle disposizioni di protezione civile volte a fronteggiare la grave situazione di emergenza, determinatasi nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto, in provincia di Genova, in conseguenza della presenza di cromo esavalente ubicato all'interno del medesimo stabilimento (comma 3-bis); garantire lo svolgimento di attività di supporto tecnico e amministrativo alla Regione Campania per l'attuazione degli interventi di smaltimento dei rifiuti in deposito, risalenti al periodo emergenziale 2000/2009 (comma 3-ter); consentire la prosecuzione degli interventi di bonifica dei siti inquinati nella Terra dei fuochi (comma 3-quinquies).

La Camera ha, infine, inserito l'articolo 11-bis, il quale proroga di sessanta giorni il termine per l'adozione, da parte del Commissario straordinario del Governo, del programma di rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale del comprensorio Bagnoli-Coroglio; gli articoli 12-bis (Proroga del termine dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro), 12-ter (Proroga di termini in materia di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri) e 12-quater (Proroga della durata in carica del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti).

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015

C. 3540 Governo

(Parere alla XIV Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Stefania PEZZOPANE (*PD*), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere alla Commissione XIV (Politiche dell'Unione Europea) della Camera dei deputati il parere sul disegno di legge C. 3540, che reca il disegno di legge di delegazione europea 2015.

La legge di delegazione europea è uno dei due strumenti, insieme alla legge europea, di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Il disegno di legge in esame consta di 14 articoli ed è corredato da due allegati, A e B, che contengono l'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo.

L'articolato contiene disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 8 direttive europee e di una raccomandazione CERS (Comitato europeo per il rischio sistemico), nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 12 regolamenti europei. Negli allegati A e B del disegno di legge sono elencate, rispettivamente, 1 e 6 direttive.

Passando all'esame dell'articolato, illustra le disposizioni di interesse per i profili di competenza della Commissione.

L'articolo 1, comma 1, reca la delega al Governo per l'attuazione delle direttive europee, di cui agli allegati A e B, rinviando, per quanto riguarda i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi della delega, alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il comma 2 prevede che gli schemi di decreto legislativo recanti attuazione delle direttive incluse nell'allegato B siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Tale procedura è estesa anche ai decreti di attuazione delle direttive di cui all'allegato A, qualora in essi sia previsto il ricorso a sanzioni penali. Il comma 3, infine, dispone che eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, possano essere previste nei decreti legislativi attuativi delle direttive di cui agli allegati A e B esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti. Alla copertura degli oneri recati da tali spese eventualmente previste nei decreti legislativi attuativi, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012.

L'articolo 2 conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, una delega legislativa per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea.

L'articolo 4 delega il Governo ad emanare decreti legislativi sull'etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori, in tema di rintracciabilità dello stabilimento di origine del prodotto ed in ordine all'apparato sanzionatorio. La disposizione di delega è volta all'adeguamento della normativa nazionale ai principali riferimenti nella normativa europea in materia, rappresentati dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che ha modificato regolamenti e direttive preesistenti, e dalla direttiva 2011/91/UE del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare. Nel procedimento di emanazione dei decreti legislativi è previsto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 5*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato

Nuovo testo C. 2039 Governo e abb.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e XIII della Camera)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Valeria CARDINALI (*PD*), fa presente che La Commissione è chiamata ad esprimere il parere alle Commissioni riunite VIII e XIII della Camera, per i profili di competenza, sul nuovo testo del disegno di legge del Governo C. 2039 e abbinate recante «Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato».

L'articolo 1, al comma 1, specifica che la legge è volta a dettare i principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di:

- tutelare l'attività agricola;
- proteggere il paesaggio e l'ambiente;
- contenere il consumo di suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile, che esplica funzioni e produce servizi, anche in funzione della prevenzione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

Il comma 2 prevede che il riuso, la rigenerazione urbana e la limitazione del consumo di suolo costituiscono:

- principi fondamentali della materia del governo del territorio;
- norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica nei confronti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

A tal fine viene precisato che il consumo di suolo è consentito solo ove non esistono alternative di riuso e rigenerazione delle aree già urbanizzate.

Tale divieto comporta l'obbligatoria valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo, che:

- deve essere effettuata – per le opere pubbliche e di pubblica utilità non strategiche soggette alle procedure di VIA e VAS (e alla verifica di assoggettabilità) – nell'ambito delle medesime procedure di valutazione d'impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS) e di verifica di assoggettabilità (c.d. screening);
- deve risultare – per le opere pubbliche non soggette alle procedure di VIA e VAS (e alla verifica di assoggettabilità) – dall'atto di approvazione della progettazione definitiva degli interventi.

Il comma 3 prevede che le regioni orientino i comuni a fornire nel proprio strumento di pianificazione specifiche e puntuali motivazioni circa l'effettiva necessità di consumo di suolo inedito.

Il comma 4 dispone che la pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica si adegua alle norme della legge, privilegiando il riuso e la rigenerazione urbana, ai fini del contenimento del consumo del suolo, fatte salve le previsioni di maggiore tutela in essa contenute.

Il comma 5 prevede che le politiche di sviluppo territoriale nazionali e regionali favoriscano la destinazione agricola e l'utilizzo di pratiche agricole negli spazi liberi delle aree urbanizzate.

L'articolo 2, comma 1, elenca le definizioni necessarie ai fini dell'applicazione della legge, concernenti: il consumo di suolo, la superficie agricola, naturale e seminaturale, l'impermeabilizzazione, l'area urbanizzata, la rigenerazione urbana, la mitigazione e la compensazione ambientale. Le predette definizioni intervengono sugli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica disciplinata dettagliatamente dalle varie leggi regionali in cui sono, altresì, contenuti i riferimenti a talune definizioni (si veda, ad esempio, l'articolo 4 della legge regionale della Toscana n. 65 del 2014, che individua il perimetro del territorio urbanizzato, e le definizioni di «superficie agricola» e di «superficie urbanizzata e urbanizzabile» di cui all'articolo 2 della legge regionale della Lombardia n. 31 del 2014). Nella definizione di «superficie agricola, naturale e seminaturale» si fa riferimento alle superfici non impermeabilizzate, in considerazione degli Orientamenti espressi dalla Commissione europea in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione

del suolo. Tali superfici potrebbero risultare comprese nelle aree edificabili.

Il comma 2 aggiunge la definizione di suolo all'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto Codice dell'Ambiente), contenente le definizioni della Parte terza per le norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche.

L'articolo 3 disciplina le fasi procedurali per addivenire, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'UE circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, alla definizione della riduzione progressiva vincolante, in termini quantitativi, di consumo del suolo a livello nazionale e del relativo riparto, a livello regionale dei quantitativi medesimi.

Il comma 1 prevede l'emanazione del decreto di riduzione progressiva vincolante di consumo di suolo a livello nazionale, che deve essere adottato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il parere della Conferenza Unificata. Il decreto deve essere adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge ed è sottoposto a verifica ogni cinque anni (comma 4).

Il comma 2 prevede l'emanazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di una deliberazione della Conferenza unificata, sentiti gli enti di cui al comma 7 (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA e Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria – CREA), con cui si provvede alla definizione dei criteri e delle modalità per la riduzione in termini quantitativi di consumo del suolo a livello nazionale.

Il comma 3 prevede, al di fuori dei casi delle infrastrutture strategiche e degli insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di 90 giorni dall'adozione della deliberazione della Conferenza unificata, rendono disponibili i dati acquisiti (secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 32 del 2010 di attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea – INSPIRE«, e all'articolo 23, comma 12-quaterdecies, del decreto-legge n. 95 del 2012, che regola la catalogazione dei dati geografici, territoriali ed ambientali da parte dell'ISPRA). L'eventuale mancato rispetto, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, del termine previsto, non ostacola l'avanzamento della procedura. Viene infatti stabilito che, decorso il suddetto termine, il decreto di cui al comma 1 può comunque essere adottato (v. infra).

Ai sensi del comma 5, la riduzione quantificata dal citato decreto ministeriale viene ripartita tra le regioni con deliberazione della Conferenza Unificata, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto di riduzione del consumo di suolo. La stessa è chia-

mata, altresì, a stabilire i criteri di attuazione delle misure di mitigazione e di compensazione ambientale.

Ai sensi del comma 6, se la Conferenza non provvede entro il termine citato, è prevista l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti Ispra e Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria).

Il comma 8 prevede l'emanazione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di disposizioni per dare attuazione al riparto dei quantitativi di riduzione deliberati dalla Conferenza unificata e determinare i criteri e le modalità da rispettare nella pianificazione urbanistica di livello comunale. Tali disposizioni dovranno essere emanate entro 180 giorni dall'adozione della delibera di riparto adottata dalla Conferenza unificata ed essere revisionate con cadenza quinquennale. In caso di inerzia da parte delle regioni, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti ISPRA e CREA, ed acquisito il parere della Conferenza Unificata. Il potere sostitutivo è esercitato previa diffida, con la partecipazione dei Presidenti degli enti interessati. Le disposizioni si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province di Trento e Bolzano in quanto compatibili con i relativi statuti.

Un ulteriore adempimento riguarda la definizione di criteri per l'attuazione del monitoraggio sulla riduzione del consumo di suolo; in tal caso è prevista l'adozione di una direttiva da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (comma 7).

Il comma 10 dispone, infine, che il Ministero dell'ambiente provvede alla pubblicazione e all'aggiornamento annuale sul proprio sito istituzionale dei dati sul consumo del suolo e della relativa cartografia.

L'articolo 4 detta disposizioni finalizzate alla rigenerazione urbana, prevedendo una procedura a più fasi.

Il comma 1, nello specifico, prevede che le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, dettino, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, disposizioni per incentivare i comuni, singoli e associati, a promuovere strategie di rigenerazione urbana anche mediante l'individuazione negli strumenti di pianificazione degli ambiti urbanistici da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio.

Sempre al fine di orientare l'iniziativa dei comuni alle strategie di rigenerazione urbana, il comma 3 prevede l'emanazione di disposizioni regionali per la redazione di un «censimento comunale degli edifici sfitti, non utilizzati o abbandonati esistenti», in cui specificare caratteristiche e dimensioni di tali immobili, funzionale alla creazione di una banca dati

del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso.

Qualora le regioni non provvedano entro il termine previsto, il comma 4 prevede l'emanazione di un D.P.C.M. volto a dettare disposizioni uniformi applicabili in tutte le regioni «inadempienti» fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali. Relativamente alle modalità di emanazione del citato D.P.C.M., il comma 4 prevede che esso venga adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente, e previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Il comma 5 prevede che i comuni procedano, entro il termine di un anno dall'entrata in vigore delle disposizioni regionali suddette (o, in mancanza, del D.P.C.M. di cui sopra), all'individuazione delle aree di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti. Si osserva che il comma 1 non utilizza la parola 'aree', ma prevede 'l'individuazione negli strumenti di pianificazione degli ambiti urbanistici da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio'.

Decorso il termine di cui al comma 5 senza che l'individuazione sia stata effettuata, il comma 6 dispone che la regione:

- diffida il comune a provvedere, assegnando un termine non superiore a 90 giorni;
- decorso infruttuosamente anche tale termine, procede in via sostitutiva entro i successivi 90 giorni.

Lo stesso comma 6 prevede che, decorso il secondo dei termini indicati, nel territorio del comune inadempiente è vietata la realizzazione di interventi edificatori privati (sia residenziali, sia di servizi, sia di attività produttive) comportanti, anche solo parzialmente, consumo di suolo. In mancanza di diffida da parte della regione, il divieto si applica in ogni caso decorsi 6 mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 5.

L'articolo 5 reca una delega al Governo per l'adozione, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi volti alla semplificazione degli interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate da un punto di vista urbanistico, socio-economico e ambientale, secondo taluni principi e criteri direttivi elencati nelle lettere da *a*) a *c*) del comma 1.

Il comma 2 prevede l'adozione dei decreti legislativi, previo parere della Conferenza Unificata e delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione (termine prorogabile di tre mesi).

Il comma 3 modifica l'articolo 16, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), al fine di fissare un termine (31 marzo di ogni anno) entro il quale i comuni:

- deliberano, per gli interventi su edifici esistenti, che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni;

- adeguano i propri regolamenti al fine di incentivare gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del citato T.U.

Il comma 4 esclude dalla applicazione della disciplina di cui al presente articolo: i centri storici, le aree urbane ad essi equiparate, nonché le aree e gli immobili considerati beni culturali e di interesse paesaggistico ai sensi degli articoli 10 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali), salvo espressa autorizzazione della competente sovrintendenza.

L'articolo 6 disciplina la figura del compendio agricolo neorurale. Viene, a tal fine, previsto che le regioni ed i comuni, nell'ambito degli strumenti urbanistici di propria competenza, possono qualificare come tali gli insediamenti rurali locali (comma 1). È richiesto, comunque, il rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, lettera l), del codice dei beni culturali e del paesaggio, che comprende le tipologie di architettura rurale aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale nella categoria dei beni culturali, e dalle norme contenute nei piani paesaggistici sovraordinati.

Presupposti per l'ammissibilità di tale destinazione urbanistica sono:

- il recupero edilizio, inclusa la demolizione e la ricostruzione, salvi i casi di cui al comma 3, insieme al recupero ed alla qualificazione del patrimonio agricolo e ambientale;

- la compatibilità degli interventi edilizi con il paesaggio a dominanza rurale;

- la presenza di adeguata accessibilità.

Il comma 2 definisce il compendio agricolo neorurale come l'insediamento rurale oggetto dell'attività di recupero e di riqualificazione che viene provvisto delle dotazioni urbanistiche ed ecologiche e delle nuove tecnologie di comunicazione e trasmissione dei dati.

Il comma 3 specifica che gli interventi edilizi che vengono effettuati sul compendio agricolo devono prediligere il riuso e la riqualificazione, anche con la demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti.

Secondo il comma 4, i nuovi fabbricati sono da realizzarsi in modo da permettere un inserimento paesaggistico adeguato; a tal fine l'ente territoriale dovrà stabilire i requisiti tenendo conto della normativa vigente, della pianificazione urbanistica, territoriale, paesaggistica e paesistica vigente.

Il comma 3 precisa comunque che:

- la demolizione e ricostruzione non può interessare manufatti di valore storico-culturale;

- gli interventi edilizi non devono comportare maggior consumo di suolo all'interno del compendio (il momento al quale ancorare il limite è fissato alla data di entrata in vigore della legge in esame);
- le regioni e i comuni definiscono la percentuale di superficie ricostruibile, valutata a seconda delle tipologie da recuperare, delle peculiarità dei contesti ambientali e territoriali, del carico urbanistico generato dalle nuove funzioni;
- tale percentuale non può comunque superare la consistenza complessiva delle superfici esistenti e non può essere ceduta a terreni agricoli non confinanti che, se del caso, concorrono a formare il compendio.

Il comma 5 prevede che all'interno del compendio agricolo, ferma restando la prevalente destinazione ad uso agricolo, è possibile prevedere le destinazioni d'uso elencate (attività amministrative; servizi ludico-ricreativi; servizi turistico-ricettivi; servizi dedicati all'istruzione; attività di agricoltura sociale; servizi medici e di cura; servizi sociali; attività di vendita diretta dei prodotti agricoli o ambientali locali; artigianato artistico).

Sono, invece, escluse, ai sensi del comma 6, le destinazioni d'uso:

- residenziale, salvo il caso in cui sia già esistente alla data di approvazione della legge (si osserva, al riguardo, che sarebbe preferibile prevedere come termine quello dell'entrata in vigore della legge), o sia previsto un alloggio per il custode o di un'unità abitativa nell'ambito del recupero degli edifici;
- produttiva di tipo industriale o artigianale.

Il comma 7 prevede che il progetto di compendio agricolo neorurale è accompagnato da un progetto unitario convenzionato e dall'obbligo di conservare indivisa la superficie per almeno venti anni. Il vincolo deve essere registrato nei registri immobiliari e catastali. Nell'arco temporale di venti anni, la proprietà può essere ceduta solo integralmente. In caso di successione è considerato un bene indivisibile sino allo scadere del ventesimo anno dalla trascrizione.

Il comma 8, infine, richiede che il progetto di compendio agricolo neorurale preveda interventi di mitigazione e compensazione preventivi.

L'articolo 7 prevede che le superfici agricole che hanno ricevuto finanziamenti europei legati alla politica agricola comune (PAC) ed alla politica di sviluppo rurale non possono, per un periodo di cinque anni dall'ultima erogazione:

- essere destinate ad uso diverso da quello agricolo (sono esenti da tale limite i compendi agricoli che abbiano chiesto, ai sensi dell'articolo 6, una destinazione aggiuntiva rispetto a quella agricola, nell'ambito di quelle elencate dal comma 5);
- essere oggetto di interventi di trasformazione urbanistica (l'articolo aggiunge, senza che, peraltro, sia chiaro il significato, «nonché di trasformazione edilizia non funzionali all'attività agricola» essendo una categoria più specifica comunque compresa nella categoria più ampia richiamata all'inizio), ad eccezione delle opere pubbliche.

L'Autorità competente all'erogazione degli aiuti (nel caso della PAC, l'Agea, e, nel caso della politica di sviluppo rurale, le regioni) pubblica sul proprio sito internet l'elenco dei terreni, ripartiti per comune, che hanno ricevuto i finanziamenti; in tal modo il Comune potrà annotare il vincolo in esame nel certificato di destinazione urbanistica. In tutti gli atti di modifica soggettiva nella conduzione della superficie agricola deve essere fatta menzione del vincolo in esame, salvo nel caso in cui si tratti di trasferimenti derivanti da procedure esecutive e concorsuali (comma 2). Il comune, in caso di violazione, applica al trasgressore la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 50.000 euro unitamente alla sanzione accessoria della demolizione delle opere eventualmente costruite e del ripristino dello stato dei luoghi. È prevista, comunque, l'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo IV della Parte I del Testo unico di cui al D.p.R. n. 380/200: si tratta del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia che, al Titolo IV, il Capo I, detta disposizioni sulla «Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e responsabilità».

L'articolo 8 attribuisce priorità ai comuni, iscritti nel registro di cui all'articolo 9, nella concessione di finanziamenti statali e regionali finalizzati (comma 1):

- agli interventi di rigenerazione urbana e di bonifica dei siti contaminati a tal fine necessaria, nel rispetto della disciplina di settore;
- agli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana e il ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti, abbandonati, inutilizzati o in ogni caso non più sfruttati ai fini agricoli.

Il comma 2 attribuisce lo stesso ordine di priorità di cui al comma 1 anche a soggetti privati, singoli o associati, che intendono realizzare il recupero di edifici e di infrastrutture rurali nei nuclei abitati rurali, mediante gli interventi di cui al comma 1, nonché il recupero del suolo ad uso agricolo mediante la demolizione di capannoni e altri fabbricati rurali strumentali abbandonati.

Il comma 3 consente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per le finalità di cui all'articolo 1, nei limiti delle proprie competenze, l'adozione di misure di semplificazione e misure di incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonio edilizio esistente, al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono.

L'articolo 9 prevede l'istituzione di un registro dove sono iscritti i comuni che hanno adeguato i propri strumenti urbanistici a quanto stabilito dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano in ordine alla riduzione quantitativa di consumo di suolo e ai criteri e modalità da rispettare in ordine alla pianificazione urbanistica comunale e nei quali non è previsto consumo di suolo o è prevista una riduzione superiore alla quantità definita dalla regione di appartenenza.

Il registro è istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, acquisito il parere della Conferenza unificata.

L'articolo 10, comma 1, prevede che i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dall'articolo 7 del disegno di legge (e segnatamente dal comma 3 di tale articolo) e dal testo unico in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali:

- alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici;
- a interventi di riuso e di rigenerazione;
- ad interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
- a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della messa in sicurezza delle aree esposte alla prevenzione e alla mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.

Il comma 2 abroga, pertanto, il comma 8 dell'articolo 2 della L. 244/2007, secondo il quale, per gli anni dal 2008 al 2014, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001 (T.U. edilizia), possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

L'articolo 11, comma 1, reca una disciplina transitoria da applicare a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge e fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione della riduzione del consumo di suolo, che devono essere adottati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3, comma 8, e comunque non oltre il termine di tre anni. La medesima disposizione precisa che, decorso inutilmente il termine di tre anni, nelle regioni e province autonome non è consentito il consumo di suolo in misura superiore al 50 per cento della media di consumo di suolo di ciascuna regione nei cinque anni antecedenti.

In base a tale disciplina, non è consentito il consumo di suolo fatta eccezione per:

- i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, ossia di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ossia nei programmi triennali dei lavori pubblici;
- le opere prioritarie, ai sensi dell'articolo 161, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, elencate nel Documento di eco-

nomia e finanza. Si tratta delle venticinque opere, comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001 (cd. «legge obiettivo») elencate nell'Allegato al DEF 2015 trasmesso nel mese di aprile 2015 al Parlamento e aggiornato con il documento presentato nel Consiglio dei ministri del 13 novembre 2015.

La norma fa comunque salvi:

– i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge relativi ai titoli abilitativi edilizi comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo inedito;

– gli interventi ed i programmi di trasformazione previsti nei piani attuativi comunque denominati adottati prima della entrata in vigore della legge e le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 1150 del 1942.

Si tratta degli obblighi che derivano dalla sottoscrizione delle convenzioni tra comuni e soggetti privati volte a disciplinare la cessione gratuita delle aree di urbanizzazione, nonché gli adempimenti e gli obblighi connessi con gli oneri di urbanizzazione.

Restano inoltre fermi i termini di validità degli strumenti urbanistici attuativi già fissati dai piani paesaggistici in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge.

Il comma 2, infine, specifica che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad attuare quanto previsto dalla presente legge, compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9,20 alle ore 9,25.

ALLEGATO 1

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria (C. 3317 Coscia e abb.)

PARERE APPROVATO

Le comunico che la Commissione da me presieduta ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3317 Coscia e 3345 Pannarale recante «Istituzione di un Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione in sede referente;

rilevato che il provvedimento interviene nelle materie «tutela della concorrenza», ascritta alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.), e «ordinamento della comunicazione», attribuita alla competenza concorrente tra Stato e Regioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di conflitti di interessi
(Testo unificato C. 275 Bressa e abb.)

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 275, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone, C. 2634 Rizzetto, C. 2652 Scotto e C. 3426 Rubinato, recante «Disposizioni in materia di conflitti di interessi», come modificato nel corso dell'esame in sede referente;

premesso che il testo unificato in esame reca una nuova disciplina del conflitto di interessi per i titolari di cariche di governo nazionali e regionali (Presidenti delle regioni e delle province autonome e componenti della giunte regionali e delle province autonome) ed interviene in materia di ineleggibilità dei parlamentari e dei consiglieri regionali, introducendo con riferimento a questi ultimi, una nuova disposizione di principio nella legge n. 165 del 2004 (art. 13);

considerato che appare opportuno estendere la disciplina del conflitto di interessi anche ai titolari di cariche di governo degli enti locali, al fine di garantire l'assoluta trasparenza del loro operato;

rilevato, in particolare, che l'articolo 11 prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge le situazioni di conflitto di interessi dei titolari di cariche di governo regionali, uniformandosi ai principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica contenuti nella legge e affidando i poteri di vigilanza, controllo e sanzione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato; decorso il predetto termine di cui al comma 1 e fino all'emanazione della normativa regionale, si applica direttamente la legge;

rilevato altresì che le disposizioni della legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione;

considerato che.

– l'articolo 7, comma 9, prevede che nel caso in cui il titolare della carica di governo nazionale abbia adottato un atto o partecipato all'adozione di un atto in violazione del dovere di astensione, il Consiglio dei ministri può revocare l'atto o procedere all'annullamento straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera p) della legge n. 400 del 1988;

– tale disposizione non appare peraltro applicabile in via diretta alle Regioni, in caso di mancato adeguamento ai principi della legge nei termini di sei mesi, in quanto la Corte costituzionale, con sentenza n. 229 del 1989, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del richiamato articolo 2, comma 3, lettera *p*), nella parte in cui prevede l'adozione da parte del Consiglio dei Ministri delle determinazioni concernenti l'annullamento straordinario degli atti amministrativi illegittimi delle Regioni e delle Province autonome;

– ugualmente lesiva delle prerogative costituzionalmente garantite delle Regioni, risulta l'applicazione in via diretta dell'articolo 7, comma 6-*bis*, che dispone che, in caso di astensione del titolare della carica di Governo, il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone l'atto al Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *c*), della legge 23 agosto 1988, n. 400,

– risulta pertanto necessario specificare che, in caso di applicazione di diretta della legge alle regioni, i poteri del Presidente del Consiglio e del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 7, commi 6-*bis* e 9, sono esercitati, rispettivamente dal Presidente della Regione e dalla Giunta regionale;

rilevato infine che, a differenza delle altre disposizioni della legge, l'articolo 6, comma 6, in materia di divieto di svolgimento di attività imprenditoriale e di assunzione di incarichi presso imprese dopo la cessazione della carica di governo, si riferisce al titolare delle cariche di governo senza specificare «nazionali», prestandosi ad essere interpretato nel senso di una diretta applicazione anche alle Regioni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) all'articolo 11, comma 2, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tal caso, i poteri del Presidente del Consiglio e del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 7, commi 6-*bis* e 9, sono esercitati, rispettivamente, dal Presidente della Regione e dalla Giunta regionale»;

e con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di estendere la disciplina del conflitto di interessi ai sindaci metropolitani ed ai presidenti delle province, nonché ai sindaci e ai componenti delle giunte dei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;

b) all'articolo 6, comma 6, si valuti l'opportunità di aggiungere, dopo le parole: «titolari delle cariche di Governo» la parola: «nazionali».

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di conflitti di interessi
(Testo unificato C. 275 Bressa e abb.)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 275, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone, C. 2634 Rizzetto, C. 2652 Scotto e C. 3426 Rubinato, recante «Disposizioni in materia di conflitti di interessi», come modificato nel corso dell'esame in sede referente;

premessò che il testo unificato in esame reca una nuova disciplina del conflitto di interessi per i titolari di cariche di governo nazionali e regionali (Presidenti delle regioni e delle province autonome e componenti della giunte regionali e delle province autonome) ed interviene in materia di ineleggibilità dei parlamentari e dei consiglieri regionali, introducendo con riferimento a questi ultimi, una nuova disposizione di principio nella legge n. 165 del 2004 (art. 13);

considerato che appare opportuno estendere la disciplina del conflitto di interessi anche ai titolari di cariche di governo degli enti locali, al fine di garantire l'assoluta trasparenza del loro operato;

rilevato, in particolare, che l'articolo 11 prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge le situazioni di conflitto di interessi dei titolari di cariche di governo regionali, uniformandosi ai principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica contenuti nella legge e affidando i poteri di vigilanza, controllo e sanzione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato; decorso il predetto termine e fino all'emanazione della normativa regionale, si applica direttamente la legge statale;

rilevato altresì che le disposizioni della legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione;

considerato che:

– l'articolo 7, comma 9, prevede che, nel caso in cui il titolare della carica di governo nazionale abbia adottato un atto o partecipato all'adozione di un atto in violazione del dovere di astensione, il Consiglio dei ministri può revocare l'atto o procedere all'annullamento straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera p), della legge n. 400 del 1988;

– tale disposizione non appare peraltro applicabile in via diretta alle Regioni, in caso di mancato adeguamento ai principi della legge

nel termine di sei mesi, in quanto la Corte costituzionale, con sentenza n. 229 del 1989, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del richiamato articolo 2, comma 3, lettera *p*), proprio nella parte in cui prevede l'adozione da parte del Consiglio dei Ministri delle determinazioni concernenti l'annullamento straordinario degli atti amministrativi illegittimi delle Regioni e delle Province autonome;

– ugualmente lesiva delle prerogative costituzionalmente garantite delle Regioni, risulta l'applicazione in via diretta dell'articolo 7, comma 6-*bis*, che dispone che, in caso di astensione del titolare della carica di Governo, il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone l'atto al Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *c*), della legge 23 agosto 1988, n. 400,

– risulta pertanto necessario specificare che, in caso di applicazione di diretta della legge alle Regioni, i poteri del Presidente del Consiglio e del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 7, commi 6-*bis* e 9, sono esercitati, rispettivamente, dal Presidente della Regione e dalla Giunta regionale;

rilevato infine che, a differenza delle altre disposizioni della legge, l'articolo 6, comma 6, in materia di divieto di svolgimento di attività imprenditoriale e di assunzione di incarichi presso imprese dopo la cessazione della carica di governo, si riferisce ai titolare delle cariche di governo senza specificare «nazionali», prestandosi ad essere interpretato nel senso di una diretta applicazione anche alle Regioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) all'articolo 11, comma 2, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tal caso, i poteri del Presidente del Consiglio e del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 7, commi 6-*bis* e 9, sono esercitati, rispettivamente, dal Presidente della Regione e dalla Giunta regionale»;

e con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di estendere la disciplina del conflitto di interessi ai sindaci metropolitani, ai componenti degli organi metropolitani che svolgono funzioni esecutive, ai presidenti delle province, nonché ai sindaci e ai componenti delle giunte dei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e, in ogni caso, ai comuni capoluogo di area vasta;

b) all'articolo 6, comma 6, si valuti l'opportunità di aggiungere, dopo le parole: «titolari delle cariche di Governo» la parola: «nazionali».

ALLEGATO 4

**DL 210/2015: Proroga termini (S. 2237 Governo,
approvato dalla Camera)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 2237, di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», approvato dalla Camera;

richiamato il proprio parere espresso in data 21 gennaio 2016;

rilevato che il decreto-legge reca un complesso di disposizioni che intervengono, come fisiologicamente accade per i decreti-legge cosiddetti «mille proroghe», su numerosi ambiti materiali, ma che risultano legate tra loro dalla comune funzione di prorogare o differire termini direttamente o indirettamente previsti da disposizioni legislative vigenti, ovvero di introdurre regimi transitori;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 5

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e di
altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015
(C. 3540 Governo)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 3540, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015»;

rilevato che il disegno di legge in esame contiene disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 8 direttive europee e di una raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 12 regolamenti europei,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Giovedì 18 febbraio 2016

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 14,45.

Audizione del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano
(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(La Commissione concorda)

Introduce quindi l'audizione di Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia, propedeutica alla missione che a breve la Commissione effettuerà a Lecce per un approfondimento sulla situazione della criminalità organizzata nel distretto giudiziario di Lecce, comprendente anche Brindisi e Taranto.

Michele EMILIANO, *Presidente della Regione Puglia*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti Rosy BINDI, *presidente*, il deputato Francesco D'UVA (*M5S*) e il senatore Salvatore TOMASELLI (*PD*), ai quali risponde l'audito.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia, e dichiara conclusa l'audizione.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nelle riunioni del 28 gennaio e del 10 febbraio 2016 ha convenuto sull'opportunità di designare quali consulenti a tempo parziale e a titolo gratuito gli esperti: Stefano D'Alfonso, Isabella Giannola, Maurizio Grigo, Antonio La Spina, Alberto Marchese, Pierluigi Piselli, Tommaso Rafaraci, Andrea Scuderi e Filippo Torrigiani.

La seduta termina alle ore 16,10.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Giovedì 18 febbraio 2016

Plenaria

179^a Seduta

Presidenza del Presidente

Giacomo STUCCHI

La seduta inizia alle ore 10,05.

Audizione del Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), dottor Alberto Manenti

Il Comitato procede all’audizione del Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), dottor Alberto MANENTI, il quale svolge una relazione e risponde successivamente alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente STUCCHI (*LN-Aut*), dai senatori CASSON (*PD*), CRIMI (*M5S*), ESPOSITO (*Area Popolare NCD-UDC*) e MARTON (*M5S*) e dai deputati FERRARA (*SEL*), SPERANZA (*PD*), TOFALO (*M5S*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

La seduta termina alle ore 13,05.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione**

Giovedì 18 febbraio 2016

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,25 alle ore 8,50.